



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Visto Ente bilaterale
per l'apprendistato



Welfare
Contributi pensione
Un 2007 "salato"



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Datore di lavoro
e medico competente



Formazione
Dipendenti
Progetti quadro



Economico
Il vincolo
della produttività



**Commercio
estero**
Certificazione
d'origine



**Bandi e
finanziamenti**
Sicurezza: contributi
del Comune di Milano




Legale
Codice
contratti pubblici



Tributario
Finanziaria 2007:
termina l'analisi



Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 174 - Aprile 2007 - Anno LI Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Apprendistato ed enti bilaterali **Pag. 1**
- ▶ Apprendistato e precedenti rapporti lavorativi **Pag. 4**
- ▶ Proroga per il 2007 del trattamento Cigs e mobilità. **Pag. 6**
- ▶ Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro **Pag. 6**
- ▶ Deroghe al lavoro straordinario **Pag. 7**
- ▶ Comunicazione preventiva. Chiarimenti **Pag. 8**
- ▶ Comunicazione preventiva. Ulteriori chiarimenti. **Pag. 12**
- ▶ Contratti a termine. Limite di utilizzazione **Pag. 16**
- ▶ Apprendistato e malattia. **Pag. 16**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Comportamento discriminatorio e carriera. **Pag. 18**
- ▶ Lavoro subordinato. Caratteristiche . . . **Pag. 18**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento illegittimo **Pag. 18**
- ▶ Licenziamento disciplinare **Pag. 19**
- ▶ Licenziamento dirigente **Pag. 19**
- ▶ Licenziamento e immediata contestazione. **Pag. 19**

IN PRIMO PIANO RAPPORTI DI LAVORO **Per l'apprendistato serve il visto dell'Ente bilaterale**

“Gli enti bilaterali, costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, sono diffusamente intesi come organismi aventi funzioni soprattutto di intermediazione e controllo nel mercato del lavoro, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati,

ed hanno le potenzialità positive d'intervento di un soggetto privato (...) capace di intervenire in modo concreto e mirato sul mercato del lavoro al fine di agevolare e realizzare condizioni migliori per entrambe le parti del rapporto di lavoro”. Così si è espressa la Corte di Appello di Firenze nel valutare la disciplina dell'apprendistato nel Ccnl Terziario del 1999. Secondo la Corte “nessuna impropria costrizione del datore di lavoro è stata realizzata, né dalla contrattazione molto più pacatamente è dato rilevare che, qualora il datore di lavoro voglia fruire dell'agevolazione rappresentata senza alcun dubbio (in parte anche per il lavoratore, almeno a livello teorico) dalla maggiore durata del rapporto - a minor costo economico, compensato dalla formazione professionale erogata al giovane addetto -, deve ottenere un ulteriore “visto di legittimità” oltre quello consistente nella formale autorizzazione dell'organo pubblico (art. 2 l. 25/55 all'epoca vigente e ora abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b, Dlgs 276/2003). In carenza di tale parere di conformità rilasciato dall'ente bilaterale (la cui adesione, ripetesì, non è imposta da alcuna disposizione dello stesso contratto collettivo), rimane quale regola della durata del rapporto di apprendistato quella generale e già preesistente stabilita dall'art. 28 citato. Resta libera la scelta dell'azienda di non aderire all'ente bilaterale e quindi di non fruire dei vari “servizi” da esso erogati (...)”. La Corte ha inoltre ritenuto palesemente infondate le considerazioni del ministero del Lavoro sul ruolo degli Enti bilaterali. ▼

▶ SENTENZA della Corte di Appello di Firenze del 12 dicembre 2006 n. 1712 depositata il 19.12.2006.

Processo e conclusioni

La società in epigrafe impugna la sentenza non definitiva con la quale il tribunale di Pistoia ha accolto la domanda di rein-



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

tegrazione nel posto di lavoro avanzata da Caterina C. e l'ha condannata al pagamento dell'indennità ex art. 18 l. 300/70 nella misura della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegra.

Xy spa, dedotto che la vicenda è relativa ad un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di commessa di 4° livello decorso dal 4.9.2000 tra le parti e risolto con lettera raccomandata del 2.9.2003 a decorrere dal successivo 3 settembre, censura con diverse argomentazioni la ritenuta illegittimità di tale recesso determinata dal primo giudice in base alla clausola del contratto collettivo all'epoca applicabile (art. 28 Ccnl del commercio) che stabilisce il limite di 24 mesi di tale rapporto di apprendistato per le qualifiche comprese nel quarto livello.

Lamenta, quindi, la violazione dell'art. 39 Cost. da parte della decisione impugnata là dove ha ritenuto che soltanto l'adesione ad ente bilaterale previsto dall'art. 16 prima parte del medesimo Ccnl (nella specie non avvenuta) garantisce all'azienda di contrarre rapporti di apprendistato - per il conseguimento del 4° livello - della durata di 36 mesi ai sensi del successivo art. 30 quinquies, eccedendo in tal modo la lesione della sua libertà sindacale negativa e rilevando che tale soluzione è stata censurata in più occasioni da apposite circolari del ministero del Lavoro.

In secondo luogo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuta illegittima la clausola collettiva per eccesso di delega rispetto alla l. 25/55 di disciplina dell'apprendistato che ha fissato in cinque anni il limite massimo di durata di tale rapporto speciale di lavoro, consentendo alla contrattazione collettiva di modulare la durata diversa in base alle differenti categorie ma non di realizzare diversa modulazione sulla base dell'iscrizione (e del versamento del relativo "obolo") del datore di lavoro ad un ente bilaterale.

Con il terzo ed il quarto motivo la società lamenta la mancata valutazione decisiva dell'interpretazione fornita al riguardo dalla circ. 1992/2001 del ministero del Lavoro della disciplina dell'apprendistato nel terziario, circa la illegittima disparità di trattamento tra lavoratori apprendisti in base alla durata differente del contratto e la necessità di individuare un'unica scadenza che viene individuata in quella definita di maggior favore dell'art. 30 quinquies citato, e del valore dell'autorizzazione della Dpl di Pistoia alla stipulazione del contratto.

Infine, con un quinto mezzo di gravame Xy spa si duole della mancata valutazione da parte del primo giudice della intervenuta modifica nel 2004 della contrattazione di settore che, eliminata la disposizione sull'intervento dell'ente bilaterale, ha portato la durata massima del rapporto di apprendistato per il conseguimento del 4° livello di classificazione a 48 mesi.

Conclude di conseguenza per la riforma della sentenza parziale e la declaratoria di legittimità della disdetta del contratto di apprendistato, con conseguente rigetto della domanda di reintegra formulata dalla signora C.

Quest'ultima resiste al gravame, aderisce alla pronuncia del tribunale e reitera le difese già svolte in prime cure.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.

Motivi

1. La controversia verte, dunque, sulla pretesa della società di


far durare il contratto di apprendistato stipulato nel settembre 2000 con Caterina C. trentasei mesi secondo la dizione dell'art. 30 quinquies Ccnl del 20.9.99 vigente al momento dell'accordo contrattuale, sebbene questa disposizione esplicitamente al comma 2 stabilisca che - ai fini dell'applicazione della regolamentazione della durata dell'apprendistato modulata per le diverse categorie del personale dal comma 1 da 12 a 36 mesi, misura questa seconda riservata anche al conseguimento per le qualifiche appartenenti al 4° livello professionale - i datori di lavoro devono presentare, prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione al servizio ispettivo territoriale, copia di questa alla commissione dell'ente bilaterale (costituito ai sensi dell'art. 16 della parte del contratto collettivo dedicata alle relazioni sindacali) tenuta ad esprimere un parere di conformità.

Il tribunale di Pistoia ha ritenuto che la mancata iscrizione al detto ente bilaterale e quindi la mancanza del parere di conformità non consentono al datore di avvalersi del termine di durata più lungo rispetto a quello previsto, secondo quella che all'evidenza costituisce regola generale della materia, dall'art. 28 Ccnl per il quale il limite massimo dell'apprendistato per diventare commessa di 4° liv. è 24 mesi.

La decisione si mostra immune da ogni censura ed ha definito la questione giuridica seguendo con coerente valutazione le regole generali dell'interpretazione dei contratti.

2. Risulta, infatti, assolutamente indiscutibile che il rapporto tra gli artt. 28 e 30 quinquies della contrattazione di settore applicabile all'epoca dei fatti sia riconducibile a quello di regola ed eccezione, dove la prima è rappresentata dalla netta e precisa determinazione della "durata dell'apprendistato" (così la rubrica dell'art. 28) secondo la delega alle parti collettive contenuta nel comma 1 dell'art. 7 l. 25/55, che si è - com'è noto - limitato a definire la durata massima quinquennale di tale tipo speciale ed a causa mista di rapporto di lavoro, lasciando per intero alle parti sociali ed alla loro conoscenza e sensibilità dei problemi e delle esigenze formative esistenti presso i vari settori produttivi la definizione dei differenti limiti di durata per categorie professionali. La seconda, nell'ambito di una molto articolata ed accurata disciplina di dettaglio dell'apprendistato, rimodula in maniera più ampia la medesima durata del contratto di apprendistato utilizzabile per le varie qualifiche (ne indica cinque, dal 6° al 2° livello, mentre l'art. 28 ha provveduto a definire il limite di durata soltanto per 5° e 4° livello) dal datore di lavoro, a condizione tuttavia della valutazione di conformità da parte dell'ente bilaterale introdotto per il settore in questione.

Gli enti bilaterali, costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, sono diffusamente intesi come organismi aventi funzioni soprattutto di intermediazione e controllo nel mercato del lavoro, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, ed hanno le potenzialità positive d'intervento di un soggetto privato particolarmente, in linea astratta, qualificato allo scopo e quindi capace di intervenire in modo concreto e mirato sul mercato del lavoro al fine di agevolare e realizzare - come già le casse di mutuo soccorso dell'800 o talune aggregazioni corporative del secolo successivo - condizioni migliori per entrambe le parti del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Al di là dei giudizi storico-politici e giuridici che si possono esprimere sull'argomento o della effettiva operatività qualitativa e quantitativa di tali enti, quel che rileva in questa controversia è che la misura della diversa (espansiva o riduttiva, come nel caso dell'accesso al 6° livello) durata massima del rapporto di apprendistato stabilita dall'art. 30 quinquies Ccnl commercio in esame viene ritenuta legittima dalla regola collettiva (la sola esistente in ragione della delega del citato art. 7, comma 1, l. 25) soltanto nel caso in cui la valutazione congiunta di tipo tecnico e politico delle stesse parti sociali sia positiva per quello specifico caso, ossia venga ritenuto per quel determinato contratto di lavoro necessario approntare un termine diverso della formazione professionale del lavoratore apprendista, oltre il quale il rapporto de quo si estingue.

Sotto questo profilo francamente del tutto eccessiva, eccentrica e sfocata appare la critica mossa dalla società alla valutazione del tribunale, cui viene imputata la violazione del principio di libertà sindacale.

Nessuna impropria costrizione del datore di lavoro è stata realizzata, né dalla contrattazione né - tanto meno - dal giudice che l'interpreta; molto più pacatamente è dato rilevare che, qualora il datore di lavoro voglia fruire dell'agevolazione rappresentata senza alcun dubbio (in parte anche per il lavoratore, almeno a livello teorico) dalla maggiore durata del rapporto - a minor costo economico, compensato dalla formazione professionale erogata al giovane addetto -, deve ottenere un ulteriore "visto di legittimità" oltre quello consistente nella formale autorizzazione dell'organo pubblico (art. 2 l. 25/55 all'epoca vigente ed ora abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b, Dlgs 276/2003).

In carenza di tale parere di conformità rilasciato dall'ente bilaterale (la cui adesione, ripetersi, non è imposta da alcuna disposizione dello stesso contratto collettivo), rimane quale regola della durata del rapporto di apprendistato quella generale e già preesistente stabilita dall'art. 28 citato.

Resta libera la scelta dell'azienda, come la Xy spa, di non aderire all'ente bilaterale e quindi di non fruire dei vari "servizi" da esso erogati, tra i quali quello di valutazione tecnica circa la estensione maggiore della durata dell'apprendistato di commessi e commesse di 4° livello, alla medesima stregua dell'adesione - libera pur essa - ad altro tipo di aggregazione sindacale dei datori di lavoro esercenti nel settore del terziario e del commercio, che attribuisce i vantaggi della "solidarietà" interna ma attraverso la quale - ad esempio - viene di fatto e di diritto "imposta" l'applicazione ai dipendenti della specifica contrattazione collettiva di settore.

3. Anche il successivo motivo d'appello proposto dalla società si mostra infondato.

L'art. 7, prima parte, della risalente disciplina in materia di apprendistato ("l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro") detta, infatti, una indicazione estremamente ampia per la contrattazione delle parti sociali, tale per cui in essa deve reputarsi rientrare certamente anche la modulazione della durata - per le varie categorie di addetti - tarata pure sulla valutazione di organismi tecnico-politici come gli enti bilaterali (nel 1955 non esistenti in quan-

to tali e con le competenze assegnate dal Ccnl in questione), giacché esso si mostra palesemente espressione del principio, rectius dell'acquisizione teorica pregiudiziale, di essere gli agenti sociali della regolamentazione dei rapporti di lavoro i soggetti maggiormente in grado di disciplinare in dettaglio questo segmento della materia normata in sede legale.

D'altro canto, osserva la Corte, quand'anche volesse rinvenirsi nella disciplina di rango secondario al vaglio del collegio una violazione della "delega" contenuta nell'art. 7 cit., questa interpretazione mai potrebbe comportare l'eliminazione di tutta la disciplina dell'apprendistato contenuta nel Ccnl bensì - è ovvio - soltanto l'espunzione da essa di quella modulazione "vietata", ossia l'affidamento di compiti di asseverazione all'ente bilaterale (i commi da 2 in avanti dell'art. 30 quinquies).

Questa, tuttavia, avrebbe come ineluttabile conseguenza la necessità di scegliere tra l'art. 28 e l'art. 30 quinquies quale debba essere la regola della durata dell'apprendistato, non potendo logicamente coesistere per la medesima ipotesi due discipline divergenti o comunque diverse significativamente quanto a limite di durata: trattandosi peraltro, come ricostruito, di rapporto tra regola ed eccezione, sarebbe irrimediabilmente travolta dalla (presunta) invalidità della previsione dell'intervento dell'ente bilaterale tutta la disposizione dell'art. 30 quinquies (che è l'ultimo di un compendio di articoli, che parte dal 30 bis in cui su più piani vengono valorizzati presenza ed intervento dell'ente bilaterale) e permarrebbe integra e vigente la sola regola generale dell'art. 28, ossia quella su cui ha fondato la domanda l'appellata C. e su cui ha definito questo aspetto della lite il tribunale di Pistoia.

4. Nemmeno può ritenersi censurabile la decisione del tribunale di Pistoia in relazione alla interpretazione fornita sulla durata dell'apprendistato dalla circolare 14.11.2001 n. 1992 del ministero del Lavoro, posta dalla società a base del terzo motivo d'impugnazione.

Fermo restando che una interpretazione in sede amministrativa non vincola l'autorità giudiziaria chiamata all'ermeneutica contrattuale, occorre rilevare che la scelta ministeriale neppure appare persuasiva dal momento che - in linea assolutamente apodittica - pretende di ricavare dal generalissimo principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. l'esistenza di una disparità di trattamento tra lavoratori apprendisti a secondo se - attraverso l'applicabilità o meno del meccanismo del parere di conformità dell'ente bilaterale - sia agibile una durata massima di 36 o 24 mesi del rapporto speciale in vista del conseguimento di determinate qualifiche del settore terziario: al riguardo la Corte, in senso contrario alla stessa valutazione del primo giudice, ritiene palesemente infondata la considerazione del ministero per la quale "l'applicazione di una diversa disciplina (artt. 28 o 30) deriva da parametri esterni alla ratio contrattuale", ossia dipenderebbe da fattori che sono "fuori" dalla causa del rapporto di apprendistato: al contrario, la scelta dei contraenti collettivi di codificare in maniera differenziata la durata dell'apprendistato (nella specie) per l'accesso al 4° livello di classificazione, nella quale scelta viene recepito in positivo il ruolo dell'ente bilaterale, consegna proprio al sinallagma funzionale del contratto, caratterizzato da formazione vs agevolazione retributiva e



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

contributiva, aspetti aggiuntivi e non sostitutivi della medesima causa. In altri termini, la durata più estesa del contratto, affidata alla valutazione tecnico-politica (nel senso di politica dell'occupazione) fa "corpo" preciso e precipuo con tale specifico sinallagma, con siffatta peculiare causa del rapporto di apprendistato, in quanto mira a rendere più concreta e coerente la formazione professionale attraverso un vaglio specifico degli "addetti ai lavori" da sommare alla generale valutazione di legittimità dell'organo pubblico.

A diversa situazione di fatto, dunque, può correttamente applicarsi una differenziata regolamentazione del rapporto. Francamente incomprensibile, inoltre, - nell'ambito della corretta valutazione dell'equo contemperamento degli interessi contrapposti delle parti individuali del rapporto de quo (raccomandata all'interprete del contratto dall'art. 1371 c.c. come regola ermeneutica finale) - si palesa il giudizio ministeriale circa il "maggior favore" insito (dall'andamento dell'argomentazione, sembra doversi intendere per i lavoratori apprendisti) nei termini stabiliti dall'art. 30 quinquies rispetto a quelli più brevi dell'art. 28, permanendo infatti del tutto indimostrato il vantaggio (per una commessa di esercizio commerciale, com'è nel caso al vaglio della Corte) della legittima prosecuzione per un altro anno di un rapporto di lavoro certamente meno stabile e retribuito di quello a tempo indeterminato cui all'esito dei due anni di apprendistato si dovrebbe fisiologicamente convertire quello speciale a causa mista.

È vero, infatti, che l'aspetto formativo "costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale" (così convincentemente la difesa dell'appellante) nell'attuale mondo del lavoro in cui la "conoscenza" rende più forte la posizione del singolo lavoratore sul mercato; tuttavia, trattandosi di anni e non di mesi o settimane, resta priva di spiegazione razionale in generale ed in concreto la circostanza secondo cui la maggiore durata dell'apprendistato per qualificazioni professionali di non elevatissimo contenuto tecnico-pratico agevoli il lavoratore e sia quindi un atout da spendere sul mercato ed anche nel concreto rapporto di lavoro in essere.

A meno di non presupporre la diversa (ma inespressa idea, non condivisa dalla Corte, della) fisiologica cessazione al raggiungimento del triennio del rapporto di lavoro senza alcuna "conversione". A beneficio esclusivo, quindi, del datore di lavoro.

5. Conseguo da quanto testé argomentato, in ordine alla implausibilità della interpretazione ministeriale in aperto contrasto con la regola contrattuale collettiva, anche l'insussistenza del valore dirimente dell'autorizzazione alla stipula del contratto tra i soggetti in lite da parte dell'organo amministrativo di vigilanza, che - contrariamente all'assunto della difesa della società - mai potrebbe essere utile a sanare irregolarità non di tipo formale, ma squisitamente d'ordine sostanziale come nella specie in cui viene violata riguardo alla durata del contratto individuale di lavoro la clausola del contratto collettivo, fonte deputata ex lege 25/55 a realizzare in concreto le finalità dell'intervento normativo.

È utile chiarire, infatti, che non si tratta nella presente fattispecie di ritenere nullo il contratto di apprendistato - così negando ogni valore alla specifica competente valutazione della Dpl

che ne ha autorizzato la stipulazione -, ma più congruamente di riportarne la durata massima alla regola ritenuta vigente secondo la evidente "comune intenzione delle parti" del contratto collettivo (come appunto ritenuto dal tribunale).

6. Anche l'ultimo mezzo di gravame della spa, avente la natura di una valutazione meramente suggestiva, non fornisce apporto giuridico alla soluzione della controversia: la modifica nel 2004 della regolamentazione collettiva del rapporto di apprendistato nel settore del terziario (eliminazione dell'intermediazione dell'ente bilaterale e sensibile aumento a 48 mesi della durata massima per il conseguimento di qualifiche del 4° livello d'inquadramento) intanto non è utile a visualizzare il "comportamento complessivo anche posteriore" (art. 1362, comma 2, c.c.) dei contraenti collettivi, atteso che nella specie vi è stata una sostituzione contrattuale e dunque un diverso approccio a tutto il complesso intreccio di questioni inerenti ad una contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Essa al più è in grado di evidenziare ragionevolmente un ripensamento delle parti sociali, può venire interpretata come frutto di una bilaterale rivisitazione delle parti sociali sull'argomento ovvero quale espressione di un forte mutamento dei rapporti di forza contrattuale tra gli stipulanti collettivi; tuttavia, in ogni caso *ratione temporis* si colloca al di fuori di qualsiasi capacità normativa riguardo al rapporto della signora C.

7. In conclusione tutti i motivi d'appello proposti da Xy spa avverso la decisione di primo grado vanno ritenuti privi di fondamento.


L'impugnazione va di conseguenza integralmente respinta. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo.

Pqm

rigetta l'appello e condanna la società alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 1.200,00 (€ 800,00 per onorari ed € 400,00 per diritti), oltre spese generali, Iva e Cap.

Apprendistato - Compatibilità con precedenti rapporti lavorativi presso la stessa azienda

Il ministero del Lavoro rispondendo a un interpello, delinea i limiti circa la possibilità che un'azienda assuma con contratto di apprendistato professionalizzante uno o più soggetti che abbiano già prestato servizio presso la medesima impresa con rapporti di natura temporanea quale, ad esempio, un contratto a tempo determinato. Non esistendo alcuna previsione normativa "che escluda la possibilità di assumere giovani in apprendistato solo per il fatto di essere già stati in precedenza impiegati o comunque utilizzati dalla stessa impresa", il ministero chiarire la portata di tale affermazione al fine di non eludere le finalità dell'istituto ed in particolare quella legata al raggiungimento di precisi obiettivi formativi. A mero titolo



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

orientativo non ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

► **RISPOSTA** a interpello n. 8 da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 2007. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Interpello avanzato da Confindustria - Assunzione di apprendisti che abbiano precedentemente prestatato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro con rapporti di natura temporanea.**

La Confindustria ha inoltrato richiesta di interpello a questa Direzione generale per avere chiarimenti in merito alla possibilità che un'azienda assuma con contratto di apprendistato professionalizzante uno o più soggetti che abbiano già prestatato servizio presso la medesima impresa con rapporti di natura temporanea quale, ad esempio, un contratto a tempo determinato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Va anzitutto ricordato che il contratto di apprendistato rappresenta uno strumento volto, da un lato, a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti privi di specifiche competenze e, dall'altro, a fornire agli stessi una formazione di base e tecnico professionale al fine di conseguire un'occupazione stabile e qualificata.

Come evidenzia l'interpellante, non esiste in effetti alcuna previsione normativa "che escluda la possibilità di assumere giovani in apprendistato solo per il fatto di essere già stati in precedenza impiegati o comunque utilizzati dalla stessa impresa", ma occorre chiarire la portata di tale affermazione, al fine di non eludere le citate finalità dell'istituto ed in particolare quella legata al raggiungimento di precisi obiettivi formativi.

Va anzitutto chiarito che tale problematica non si pone qualora il soggetto da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante abbia svolto in precedenza un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale; in proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità - pur riferendosi ai contratti di formazione lavoro - ha chiarito che "anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro)" (Cass., 6 giugno 2002, n. 8250).

Per quanto attiene invece all'eventuale coincidenza della qualifica professionale già in possesso del lavoratore con la qua-

lifica cui tende il rapporto di natura formativa, in assenza di precisi riferimenti normativi e di indicazioni di natura contrattuale, sembra possibile far riferimento alla giurisprudenza in materia di contratto di formazione lavoro che, pur essendo una fattispecie contrattuale diversa, per quanto attiene ai profili formativi presenta elementi di contiguità con il contratto di apprendistato professionalizzante. Tale giurisprudenza ha dunque chiarito che "è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale purché l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita" (Cass., 1° novembre 2004, n. 17574).

Detti principi sembrano dunque compatibili anche con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Dlgs n. 276/2003. Tale istituto, infatti, a differenza delle altre tipologie contrattuali disciplinate dagli artt. 48 e 50 del Dlgs n. 276/2003, non è volto alla acquisizione di una qualifica professionale ma ad una qualificazione, cioè alla acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.

Ciò premesso, occorre valutare se, nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.

Appare inoltre evidente che, nell'ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato.

Comunque, l'applicazione di tale criterio, in quanto implica una valutazione delle competenze già in possesso del lavoratore anche ai fini della elaborazione del piano formativo individuale, suggerisce un opportuno coinvolgimento delle parti sociali finalizzato ad una più puntuale considerazione di quei contenuti formativi "diversi ed ulteriori" in grado di giustificare sia l'instaurazione del contratto di apprendistato, sia una eventuale diversa rimodulazione della durata dello stesso proprio in considerazione delle preesistenti esperienze del lavoratore.



Sindacale

Inps Prorogato per l'anno 2007 il trattamento Cigs e la mobilità per le aziende commerciali con più di 50 dipendenti

L'Inps, a seguito della previsione, contenuta nell'art. 1, comma 1156, lettera c) della legge finanziaria 2007, di concessione, anche per l'anno 2007, del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, ha reso noto che continuerà a corrispondere ai lavoratori interessati il trattamento di mobilità.

► **MESSAGGIO** Inps n. 003207 del 5 febbraio 2007. **Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza.**

Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale con nota 14/0794 del 24 gennaio 2007, di pari oggetto, ha comunicato che l'art.1, comma 1156, lettera c) della legge 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007) ha previsto la concessione, anche per l'anno 2007, del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, sulla base di uno stanziamento di 45 milioni di euro.

Il successivo comma 1159 stabilisce che all'assegnazione delle predette risorse finanziarie si provvede con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Nell'attesa che venga adottato il predetto decreto interministeriale lo stesso ministero ha autorizzato l'Istituto a corrispondere ai lavoratori interessati il trattamento di mobilità, nel limite di 5 milioni di euro.

In relazione a quanto sopra, con riserva di dar applicazione alle disposizioni che saranno impartite dal suddetto ministero, si autorizza la prosecuzione del pagamento del trattamento di mobilità ai lavoratori dei predetti settori, licenziati nell'anno 2006 e negli anni precedenti, nei limiti di durata previsti dall'art.7, commi 1 e 2, della legge 223/1991, fino al 31 gennaio c.a.

Come in precedenza comunicato l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui sopra.

Le sedi, pertanto, effettueranno per il mese di gennaio il pagamento dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il "codice intervento" 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende

rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il "codice intervento" 014.

Per quanto riguarda i lavoratori licenziati o che saranno licenziati nel corso dell'anno 2007 dalle imprese in parola, si invitano le sedi, in attesa dell'assegnazione delle suddette risorse, come per il precedente anno, a liquidare ai medesimi in via provvisoria l'indennità ordinaria di disoccupazione, accertando preventivamente che ricorrano tutti i requisiti di legge.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della contribuzione figurativa.

Al fine di poter fornire al predetto ministero del Lavoro i dati relativi ai licenziamenti del 2007, si invitano le sedi regionali a raccogliere, con cadenza mensile, i dati di cui trattasi e a trasmetterli, entro il 5 del mese successivo, a questa direzione centrale, per posta elettronica indirizzandoli a Luciano Sorrentino/0005/DG/INPS/IT.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.

Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello, ha precisato che i datori di lavoro hanno facoltà di tenere i libri matricola e paga mediante sistemi elettronici, magnetici o informatici che garantiscano l'inalterabilità e la consultabilità degli stessi in conformità a precise regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. In ogni caso, fino alla predisposizione degli strumenti tecnico informatici necessari per l'attivazione del succitato meccanismo, i soggetti che effettuano la tenuta dei libri mediante strumenti informatici, garantendo l'inalterabilità (impossibilità di manomissione e di cancellazione accidentale, inattaccabilità da virus e da usura) e la consultabilità in ogni momento, potranno continuare ad utilizzare validamente tale sistema di tenuta, continuando tuttavia a trasferire i dati con cadenza mensile su supporto cartaceo.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 9 - 8 febbraio 2007. **Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro.**

La tematica oggetto dell'interpello avanzato dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Modena concerne l'applicabilità dell'art. 6 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, che al comma 1 attribuisce alle pubbliche amministrazioni e ai privati la



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

“facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”.

In particolare, con l'interpello in oggetto si chiedono chiarimenti sulla possibilità di effettuare l'archiviazione elettronica e la conseguente smaterializzazione della documentazione di lavoro. A riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Dal quadro normativo vigente, in particolare dalle previsioni del Dpr 20 aprile 1994 n. 350 e le relative disposizioni esplicative (circolare n. 109/1994) nonché da quanto disposto dal Tu 445/2000, si ricava la facoltà dei datori di lavoro di tenere i libri di matricola e paga mediante sistemi elettronici, magnetici o informatici che garantiscano l'inalterabilità e la consultabilità degli stessi. Si è attribuita perciò validità, a tutti gli effetti di legge, ad atti, dati e documenti formati dalla Pa e dai privati, alla loro archiviazione e trasmissione, con strumenti informatici e telematici.

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (ora Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) ha dettato - da ultimo con deliberazione 19 febbraio 2004 - le relative regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. In base alle regole predette, infatti, opera un determinato meccanismo che si compone delle fasi di registrazione, di apposizione della firma digitale e di una marca temporale, di autenticazione da parte di un organo certificatore e di controllo da parte degli organi di verifica. Le procedure proposte dall'Aipa, pertanto, si presentano idonee ad assicurare il rispetto della legislazione relativa ai documenti di lavoro mediante tale sistema. Il documento informatico così formato, soddisfacendo, ai sensi dell'art. 10 del Dpr 445/2000, il requisito della forma scritta, consente di omettere il trasferimento dei dati su supporto cartaceo.

Si ribadisce, come già precisato con circolare n. 33/2003, che fino alla predisposizione degli strumenti tecnico informatici necessari per l'attivazione del predetto meccanismo, i soggetti che effettuano la tenuta dei libri mediante strumenti informatici ex art. 2 Dpr 350/1994, garantendo l'inalterabilità (impossibilità di manomissione e di cancellazione accidentale, inattuabilità da virus e da usura) e la consultabilità in ogni momento, potranno continuare ad utilizzare validamente tale sistema di tenuta, continuando tuttavia a trasferire i dati con cadenza mensile su supporto cartaceo.

Orario di lavoro Deroghe ai limiti del lavoro straordinario

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello, ha preso

in esame alcune problematiche inerenti il lavoro straordinario, puntualizzando che le ore di lavoro straordinario rese in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività, possono essere effettuate in deroga al limite legale delle 250 ore annue.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 10 - 8 febbraio 2007. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dal Servizio sanitario regionale Emilia Romagna - Azienda Unità sanitaria locale di Imola in materia di lavoro straordinario.**

Con apposita istanza di interpello il Servizio sanitario regionale Emilia Romagna - Azienda unità sanitaria locale di Imola pone tre distinti quesiti in materia di lavoro straordinario:

a) in primo luogo si chiede se “le ore straordinarie rese a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità possano costituire una deroga ai limiti fissati, ai sensi dell'art. 5 co. 4 lett. a) del Dlgs n. 66/2003, nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”;

b) viene, inoltre, richiesto se “le ore straordinarie effettuate per formazione ed aggiornamento possano costituire un'ulteriore deroga ai limiti fissati dall'art. 5 co. 4 lett. c) del citato Dlgs n. 66/2003, per eventi particolari collegati all'attività produttiva”;

c) si chiede, infine, se “il personale direttivo appartenente alle categorie D e DS, nonché il personale con qualifica dirigenziale del comparto sanità possano essere ricondotti al regime derogatorio previsto dall'art. 17 co. 5 del Dlgs n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno e durata massima settimanale”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Con riferimento al primo quesito si osserva che il servizio di pronta disponibilità “in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza...)” è volto a sopperire ad attività non prevedibili e ad evitare un pericolo grave ed immediato e pertanto le relative ore di straordinario sembrano potersi effettuare in deroga al limite legale delle 250 ore annue.

A tal proposito occorre puntualizzare che le ore di lavoro straordinario rese nelle citate situazioni vanno più opportunamente ricondotte ai casi previsti dall'art. 5 co. 4 lett. b) anziché lett. a) del citato decreto legislativo (“casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”).

Con riferimento al secondo quesito premesso che, nel caso di specie, l'attività di aggiornamento e formazione professionale costituisce un obbligo del datore di lavoro contrattualmente determinato (art. 20 Ccnl comparto sanità del 2004), ai fini della commutabilità di tale attività nei limiti di cui all'art. 5, comma 3, Dlgs n. 66/2003, si evidenzia che tale scelta compete alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo (“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso...”).



Sindacale

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, si osserva che l'operatività dell'art. 17, comma 5, del Dlgs n. 66/2003 presuppone che, a causa delle caratteristiche peculiari dell'attività esercitata, la durata dell'orario di lavoro non risulti quantificata né predeterminabile, ovvero la sua determinazione sia rimessa al lavoratore. Nel caso prospettato il Ccnl di riferimento prevede una durata determinata delle prestazioni per la totalità delle categorie dei lavoratori citati (D, DS ed il personale con qualifica dirigenziale), pertanto detto personale non sembra rientrare nel regime derogatorio previsto dall'art. 17, comma 5, del Dlgs n. 66/2003 in ragione delle esplicite previsioni della contrattazione collettiva di settore.

Comunicazione preventiva La nota del ministero del Lavoro sugli adempimenti connessi all'instaurazione dei rapporti di lavoro

Il ministero del Lavoro integra la nota del 4 gennaio 2007 con cui sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in tema di comunicazione di assunzione. A seguito delle indicazioni fornite con le risposte alle Faq, è stata emanata la nota del 14 febbraio che chiarisce alcuni dubbi in merito agli obblighi di comunicazione di alcune tipologie di rapporti, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative e i tirocini; i termini di presentazione e i servizi per l'impiego competenti.

► **NOTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 14/2/2007. Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) - Ulteriori indirizzi operativi.**

Con precedente nota n. 13/SEGR/0000440 del 4 gennaio 2007 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it) è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse alla fase di attuazione.

Attraverso tale strumento sono pervenuti numerosi quesiti a cui la scrivente Direzione ha risposto fornendo i chiarimenti, al fine di risolvere le più immediate esigenze dei datori di lavoro e degli altri soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni.

La proficua interlocuzione con i diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della complessa materia rimasti non ancora chiariti.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota in modo da dare diffusione generale alle principali indicazioni già fornite con le risposte ai quesiti e chiarire, alla luce degli

approfondimenti effettuati, ulteriori aspetti controversi. Per una migliore organicità e sistematicità dell'esposizione viene mantenuta la medesima struttura per paragrafi della precedente nota del 4 gennaio 2007.

Soggetti obbligati

Ad integrazione di quanto già anticipato, sulla base del tenore letterale del novellato art. 9-bis della legge n. 608/1996, si forniscono ulteriori precisazioni circa i soggetti cui viene imposto l'obbligo di comunicazione.

1. Datori di lavoro privati

La locuzione utilizzata dal legislatore indica senza ombra di dubbio la volontà di ricomprendere nell'ambito della disciplina qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri uno dei rapporti di lavoro indicati dalla norma citata. Pertanto nel caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuata, il datore di lavoro si identifica con il committente, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il preponente, così come nel caso di associazione in partecipazione esso si identifica con l'associante. Infine, con riguardo ai tirocini ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto ospitante.

2. Enti pubblici economici

Rientrano in questa categoria quegli enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche. Ad essi si applica lo statuto dell'impresa privata, compresa l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2093 - 2201 cod. civ.).


La disciplina dei rapporti di lavoro è di natura privatistica, pertanto, ai fini della normativa in esame, per tali enti valgono le regole dei datori di lavoro privati.

Nel recente passato i più importanti enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni, con attribuzione della titolarità delle relative azioni al ministero dell'Economia e delle finanze. Per alcune di esse sono state avviate procedure di dismissione attraverso il trasferimento delle azioni a soggetti privati. Tutto ciò, tuttavia, non ha alcuna implicazione sulla disciplina dei rapporti di lavoro e di conseguenza sulla normativa in esame.

3. Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, sono quelli richiamati all'art. 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001, ossia: "Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300".

Tali soggetti quindi hanno l'obbligo di effettuare le comunicazioni come disposto dall'art. 1 commi da 1180 al 1185 della



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007).

Oggetto delle comunicazioni

A seguito dei quesiti pervenuti, si reputa necessario fornire un quadro generale degli indirizzi espressi da questo ministero circa l'applicazione della disciplina in esame a taluni particolari rapporti di lavoro o esperienze lavorative.

Rapporti di lavoro

Il dato da cui partire è senza dubbio l'esame della lettera della norma che così recita: "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo (...)".

Si chiariscono pertanto i seguenti aspetti:

A) Per quanto attiene al "rapporto di lavoro subordinato", nel riconfermare il contenuto della precedente nota, si ribadisce che la formula comprende tutte le figure di lavoro dipendente, anche quelle che presentano caratteri di specialità rispetto alla disciplina del lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 cod.civ. In tal senso sono da considerarsi ricompresi il rapporto di lavoro nautico e aeronautico (disciplinato dal Codice della navigazione), il rapporto di lavoro sportivo (disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91), il rapporto di lavoro dei dirigenti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (disciplinato dal Dlgs 30 marzo 2001, n. 165).

Con riferimento all'ultima fattispecie si chiarisce, tuttavia, che l'obbligo non sussiste per quelle categorie del pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Dlgs 165/2001, sono state escluse dalla c.d. privatizzazione e per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (magistrati, avvocati dello stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.).

B) Per quanto concerne "il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", corre l'obbligo di ben specificare quali siano in concreto questi rapporti e quali viceversa siano da escludere. Come si evince, il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa.

Di tali tipologie contrattuali si trova menzione nell'art. 409, punto 3, del cod. proc. civ., che ha esteso l'applicazione delle norme del processo del lavoro a un insieme eterogeneo di rapporti di lavoro autonomo. Successivamente la legge di riforma del sistema pensionistico (n. 335/95) ha previsto l'iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi a una apposita Gestione separata dell'Inps, al fine di estendere loro l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Inoltre, l'art. 5 del Dlgs n. 38/2000 ha esteso loro l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Da ultimo il Dlgs n. 276/2003 ha disciplinato, nel Titolo VII - Capi I e II (articoli da 61 a 74), il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, il lavoro accessorio e le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro con specifico riguardo alle attività agricole, cui va aggiunta anche l'ipotesi prevista per gli imprenditori artigiani dall'art. 21, comma 6-ter, del

Dlgs n. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003.

Si ritiene, pertanto, anche in relazione alle finalità che la disciplina persegue, che il legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinati, vale a dire caratterizzati da:

- Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;
- Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d'opera con la struttura del committente;
- Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo;
- Personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo.

Ciò premesso, sulla base della duplice finalità della normativa, vale a dire da un lato di realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dall'altro di supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, si ritiene ragionevole circoscrivere l'obbligo in parola a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili.

Alla luce di ciò vanno considerate incluse le seguenti tipologie:

- contratto di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, Dlgs n. 276/2003);
- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, Dlgs n. 165/2001 - art. 110, comma 6 Dlgs 267/2000 - circ. presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004);
- collaborazione occasionale, di cui all'art. 61, comma 2, Dlgs n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. "minico.co.co.");
- prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 8/1979, per le quali vige l'obbligo di assicurazione Enpals.

Di converso, si ritiene, alla luce del criterio interpretativo esplicitato, che vadano esclusi dall'obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell'area della c.d. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro:

- le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società;



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

- le partecipazioni a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'art. 70 del Dlgs n. 276/2003;
- le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del Dlgs n. 276/2003 e quelle previste dall'art. 21, comma 6-ter, del Dl n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

C) Per quanto concerne i rapporti di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. n. 142/2001, tra la cooperativa ed il socio lavoratore si instaura un rapporto di lavoro ulteriore a quello associativo e che tale rapporto può assumere qualsiasi forma prevista dall'ordinamento. Pertanto, le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti i rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa, così come individuati alle lettere precedenti, stipulati con i soci lavoratori.

D) Per quanto concerne i rapporti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 2549 cod. civ., essi rilevano solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell'associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali (legge Finanziaria 2005).

E) In via generale, oltre agli specifici rapporti indicati nei punti precedenti, restano totalmente esclusi dall'ambito di applicazione della specifica disciplina tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale - ai sensi dell'art. 67, lett. l), del Dpr n. 917/1986 (Tuir) - così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale.

Pertanto, con riguardo alle categorie più significative, sono da escludere:

- I lavoratori agricoli autonomi;
- I collaboratori familiari;
- Gli agenti e i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale.

Per altro verso si ritengono escluse quelle prestazioni rese nell'ambito del c.d. volontariato, nelle quali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, manca qualsiasi vincolo contrattuale di corresponsività.

Tirocini ed altre esperienze lavorative

Come previsto espressamente nella normativa, la comunicazione preventiva si applica anche "ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata". A questo riguardo con la nota del 4 gennaio 2007, in ragione della formula ampia usata dal legislatore, si è ritenuto di includere non solo i tirocini previsti dall'art. 18 della legge n. 196/97 e dal relativo regolamento di attuazione (Dm n. 142/1998), nonché quelli disciplinati da leggi regionali, ma anche quelli inclusi nei piani di studio dalle università e dagli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. In fase di prima attuazione, tuttavia, perplessità sono emerse circa l'opportunità di estendere l'obbligo anche a quelle esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione.

Pertanto, alla luce del suesposto criterio interpretativo, basato su esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare, rivedendo il primo orientamento, si ritiene di escludere l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:

- Promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- Destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- Svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Di converso, rientrano negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorire l'inserimento lavorativo. Sempre in tema di tirocini, si chiarisce altresì che, fermo restando l'obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Con riguardo alle altre esperienze lavorative assimilabili ai tirocini, oltre a quelle già indicate con la precedente nota (borse lavoro, lsu), si segnalano le borse post-dottorato di ricerca.

I periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini, sono invece esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto finalizzati ad una futura attività libero professionale, di per sé esclusa dall'ambito di applicazione della norma.


Termini per le comunicazioni

Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Per inizio del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorrono l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della remunerazione, che normalmente si evince dal libro matricola.

Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Se l'ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva. In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché attestanti la data certa di trasmissione.

Come già anticipato nella precedente nota del 4 gennaio



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

2007, si prevedono due ipotesi derogatorie:

a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria;

b) assunzione per cause di "forza maggiore": in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.

Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione, anche con riguardo a quei settori produttivi, che in ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva.

La prima deroga (comunicazione in forma sintetica) soccorre, infatti, in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria (ad es. non dispone per tempo di tutti i dati) ma per ragioni produttive non può rinviare l'assunzione. In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non consente di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.

La seconda deroga (comunicazione non preventiva ma contestuale o successiva) soccorre solo in caso di "forza maggiore", vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima.

Tale ultima circostanza è ricorrente nel caso di conferimento di supplenze temporanee al personale docente (art. 1, comma 1, lett. c) del Dm 25 maggio 2000, n. 20) e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 1, comma 1, lettera c) del Dm 13 dicembre 2000, n. 430) negli istituti scolastici pubblici. In tali casi, sembra ragionevole disporre in via preventiva e generale, che le assunzioni a tempo determinato del predetto personale, rientranti nella tipologia della supplenza temporanea, ai sensi dei citati regolamenti, siano comunicate anche dopo l'instaurazione del rapporto, nel primo giorno utile.

Le soluzioni prospettate risultano idonee a soddisfare tutte le esigenze del datore di lavoro, senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma.

Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall'evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questi casi, infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non vanifica l'obbligo di legge.

Destinatari delle comunicazioni

Fermo restando quanto già disposto con la precedente nota del 4 gennaio 2007, si rende necessario fornire più precise indicazioni per l'individuazione del servizio competente nei casi di comunicazioni relative a rapporti di lavoro di tipo autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi di

lavoro.

In questi casi, infatti, il criterio indicato dalla legge (il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro) mal si adatta al tipo di rapporto, in quanto, in virtù della natura stessa della prestazione, il luogo di esecuzione dell'attività o non è indicato o è identificato in forma ampia e generica nel contratto individuale.

Ciò premesso, al fine di evitare comportamenti difformi, basati su criteri diversi, si ritiene possa essere conveniente che per tipologie di lavoro si applichi il seguente criterio: la sede del committente presso la quale si realizza il "coordinamento" anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del Dlgs 276/2003).

Contenuti delle comunicazioni

Rispetto alle indicazioni già fornite con la nota del 4 gennaio 2007, occorre precisare solo alcuni aspetti generali, rinviando al Dm di attuazione, in corso di emanazione, per una compiuta regolamentazione.

La comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso di rapporto a tempo determinato che si protrae oltre il termine inizialmente fissato dovrà essere effettuata entro cinque giorni da tale data una comunicazione di proroga.

La comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro va effettuata solo nei casi previsti dalla legge. La citata nota ministeriale ha ritenuto di ricomprendere anche la trasformazione del contratto di inserimento, in ragione della sua assimilazione al contratto a termine.

Analogamente, dovranno essere comunicate entro cinque giorni le proroghe e le cessazioni delle collaborazioni autonome, qualora il termine non fosse stato già indicato nella comunicazione iniziale, perché anticipato rispetto a quello pattuito o perché inizialmente non determinato, ma determinabile in seguito.

Nel caso di tirocinio, la comunicazione di trasformazione va effettuata solo allorché si procede da parte del datore di lavoro ospitante all'assunzione del tirocinante con uno qualsiasi dei contratti di lavoro subordinati previsti dalla normativa in esame. In tal caso, affinché si parli di trasformazione è necessario che l'assunzione avvenga prima della scadenza del tirocinio o alla scadenza senza soluzione di continuità.

Comunicazione unica

Fino all'emanazione del decreto interministeriale che dovrà definire i moduli di trasmissione e le modalità di inoltro dei dati in via telematica, alcune comunicazioni dovranno essere ancora effettuate con le modalità precedenti:

- La comunicazione all'Inail ex art. 14, comma 2, del Dlgs n. 38/2000, nonché quella effettuata dai datori di lavoro marittimi nei confronti dell'Ipsema;
- La comunicazione dei datori di lavoro agricolo all'Inps, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del Dl 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- La comunicazione allo Sportello unico della prefettura dell'assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

extra comunitari (art. 22, comma 7 del Tu n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal Dpr n. 394/1999). È stata, invece, abrogata quella parte dell'art. 7, comma 1, del Dlgs n. 286/1998 che imponeva al datore di lavoro, che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitari, di comunicarlo in questura entro 48 ore.

Comunicazione preventiva Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti connessi all'instaurazione dei rapporti di lavoro

A seguito della degli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, introdotti dall'articolo 1, co. 1180 e ss. della legge Finanziaria 2007 e alle indicazioni contenute nella nota del 4 gennaio 2007 (Cfr Lavoronews n. 2 dell'8.1.2007 e n. 5 del 29.1.2007), il ministero del Lavoro ha attivato nel proprio sito internet una sezione dedicata alle Faq. L'ultimo aggiornamento contiene alcune nuove indicazioni sull'obbligo di comunicazione preventiva.

► **NOTA esplicativa del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007 prot. 13/Segr/0000440. Adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi**

Sezione I - Tipologie contrattuali

Quesito I.1

Nella nota esplicativa, al punto "Oggetto della comunicazione" (pag. 8), si legge che la comunicazione anticipata deve essere eseguita per il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e, tra parentesi, agenti e rappresentanti di commercio.

Tali soggetti, a differenza di tutti gli altri citati nell'esemplificazione fatta dalla nota operativa, sono imprenditori, con propria partita Iva e assoggettati alla contribuzione previdenziale quali commercianti.

Essi producono un reddito d'impresa e possono svolgere la propria attività anche in forma associata (snc, sas, srl); si può ritenere che, stante il tenore letterale del comma 1180, siano solo i rapporti che riguardano gli altri lavoratori autonomi citati, che non hanno partita Iva e che producono un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, a rientrare nell'obbligo della comunicazione preventiva.

L'indicazione di agenti e rappresentanti di commercio quali figure lavorative coordinate e continuative rappresenta un errore di indicazione nella presente nota?

Risposta I.1

Si fa presente che tale tipologia è stata inserita sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la locuzione usata dal legislatore "lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto" si riferisce in senso ampio a tutte quelle prestazioni di lavoro autonomo che si concretano in una collaborazione continuativa e sistematica del prestatore d'opera con un unico committente. Si tratta sia di prestazioni rese in forza di un contratto tipico di lavoro autonomo (agente e rappresentate di commercio), sia di altre prestazioni rese in forza di contratti atipici che danno luogo a una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale (co.co.co; co.co.pro);

b) l'art. 61 del Dlgs 276/2003, peraltro, nel disporre che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione" devono essere ricondotti a uno o più progetti...", mantiene ferma la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Ciò a palese dimostrazione che essi sono comunemente ritenuti rientranti tra le collaborazioni coordinate a continuative;

c) molte sono le analogie tra la disciplina del contratto di agenzia e quello del lavoro subordinato (esistenza di un contratto collettivo di lavoro, preavviso, indennità di fine rapporto);

d) vengono applicate anche in questa tipologia le norme sul processo del lavoro (l'art. 409 c.p.c. li include tra i rapporti cui si applica il rito del lavoro, "se caratterizzati da una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale...");

e) la ratio della norma sulle comunicazioni che punta a ricomprendere nell'alveo del collocamento anche i c.d. rapporti parasubordinati. E' vero, tuttavia, che sarebbero da escludere gli "agenti costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale, venendo meno il carattere personale della prestazione" (Cass. 13 luglio 2001, n. 9547).

In conclusione il rapporto di agenzia rientra tra le collaborazioni coordinate e continuative, se svolto con apporto personale; non vi rientra se svolto in forma imprenditoriale.

Quesito I.2

Cosa si deve fare per i supplenti temporanei che non sono iscritti all'ufficio del lavoro (Centro per l'impiego) e inseriti solo in graduatoria scolastica?

Risposta I.2

L'obbligo della comunicazione riguarda anche i casi oggetto del quesito. Non importa, infatti, che siano o no iscritti al Centro per l'Impiego: rileva infatti solo l'instaurazione del rapporto di lavoro, anche se temporaneo.

Quesito I.3

Tra le tipologie legali rispetto alle quali sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti, debbono essere ricompresi anche i contratti di collaborazione meramente occasionali, cioè i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile?

Risposta I.3

I contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 c.c.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli, non rientrano nell'obbligo di comunicazione.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Quesito I.4

Sono da considerarsi inclusi nell'obbligo di comunicazione i rapporti di lavoro "occasionalmente" (incarichi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente)?

Risposta I.4

Le prestazioni occasionali, intese ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Dlgs 276/2003, non vanno incluse nell'obbligo di comunicazione di cui alla Legge 296/2006.

Quesito I.5

Il termine di comunicazione è esteso anche al settore marittimo?

Risposta I.5

L'obbligo di comunicazione riguarda anche il lavoro marittimo. Ovviamente in questo caso il servizio competente al quale inviare la comunicazione è il servizio di collocamento di cui all'art. 5 del Dpr 231/2006 ossia l'Ufficio di collocamento della gente di mare.

Quesito I.6

Per quanto riguarda soggetti come i "procacciatori d'affari" (che possono anche non avere una partita Iva, trattandosi di lavoro occasionale), che non vengono menzionati, come ci si dovrà comportare?

Risposta I.6

Per quanto riguarda i procacciatori di affari, ove tale rapporto presentasse caratteri di occasionalità, discontinuità, assenza di coordinamento e assenza di vincoli, va escluso dall'obbligo di comunicazione.

Quesito I.7

L'obbligo di comunicazione sussiste anche nei confronti di stage esclusivamente formativi (non finalizzati all'assunzione) attivati:

- all'interno di corsi di formazione professionale autorizzati e finanziati da Regioni e province in ambito Fse?
- all'interno delle attività di area professionalizzante (terza area, ex "Progetto '92) realizzate dagli istituti professionali di Stato?

Risposta I.7

Questi due casi non rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006 e alla nota esplicativa del 4 gennaio 2007. Si tratta infatti di stage esclusivamente formativi non finalizzati all'assunzione.

Quesito I.8

Come deve ottemperarsi all'obbligo di comunicazione in merito ai lavoratori tesserati delle squadre di calcio che hanno un rapporto particolare, avendo contratti sottoscritti in data certa in quanto depositati in Lega ma con inizio del rapporto antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto stesso?

Risposta I.8

Sulla specificità delle squadre di calcio si ribadisce che l'obbligo di comunicazione il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione anche agli sportivi professionisti che stipulano contratti di lavoro subordinato "ex lege" n. 91 del 1981. Infatti, le norme speciali che li escludevano dalla normativa sul collocamento sono state abrogate dal decreto legislativo n. 297/2002 che ha introdotto il principio della chiamata diretta e l'obbligo di comunicazione per tutte le tipologie di rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'inizio del rapporto di lavoro, ai fini dell'invio della comunicazione obbligatoria (che, si rammenta deve essere fatta entro le ore 24 del giorno prima) va considerata l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, come chiarito nella citata nota, sono stati individuati due casi eccezionali che, in un certo senso derogano alla normale procedura. Si tratta dei casi di "urgenza per esigenze produttive" e ai casi di "forza maggiore".

Nei casi di "urgenza per esigenze produttive", infatti, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando però l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, una prima informativa al servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alla generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Tale procedura semplificata copre pertanto tutti quei casi in cui il datore di lavoro per ragioni produttive non può rinviare l'assunzione ma non è in condizioni di acquisire tutte i dati e le informazioni per effettuare la comunicazione ordinaria.

Nei casi invece di assunzione effettuata per cause di "forza maggiore" ovvero avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere, la comunicazione non è preventiva ma contestuale o successiva. Resta in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'assunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima (es. supplenza scolastica, inizio delle riprese televisive deciso il giorno stesso, sostituzione di un lavoratore improvvisamente assente, mancata presentazione di un lavoratore regolarmente assunto, ecc.).

Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive.


Quesito I.9

Una cooperativa esercente attività di progettazione ed erogazione di servizi civili, industriali e di facchinaggio, chiede la possibilità di beneficiare di una deroga temporale per "cause di forza maggiore" rispetto alla normativa generale circa i tempi di comunicazione al Centro per l'impiego, per eventuali nuove assunzioni identificate nelle 24 ore antecedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Risposta I.9

Relativamente alla questione evidenziata, e riferita alla specificità del lavoro di codesta cooperativa, sono stati già forniti i primi chiarimenti sulle procedure da seguire per assolvere all'obbligo di comunicazione e che fa effettuato entro le ore 24 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Con la già citata nota sono stati però individuati dei casi eccezionali che, in un certo senso derogano alla normale procedura.

Nei casi di "urgenza per esigenze produttive", infatti, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando però l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, una prima informativa al servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alla generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Tale procedura semplificata copre pertanto tutti quei casi in cui il datore di lavoro per



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

ragioni produttive non può rinviare l'assunzione ma non è in condizioni di acquisire tutte i dati e le informazioni per effettuare la comunicazione ordinaria.

Nei casi invece di assunzione effettuata per cause di "forza maggiore" ovvero avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere, la comunicazione non è preventiva ma contestuale o successiva. Resta in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'assunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima.

Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma che, si ricorda, non sono certo "vessatorie" bensì di prevenzione del ricorso alle assunzioni irregolari.

Quesito I.10

Nel settore alberghiero il ricorso a personale di emergenza o supplemento giornaliero è assolutamente imprevedibile e certamente non programmabile, pertanto come effettuare la comunicazione? Come conciliare tale obbligo con gli orari di apertura dei competenti uffici (Centri per l'impiego)?

Risposta I.10

In risposta alla questione posta si fa presente che per il settore alberghiero valgono i chiarimenti forniti per le cooperative. Per quanto riguarda la questione dell'orario di apertura degli uffici, si richiama quanto indicato nella nota del 4 gennaio 2007 ossia che "l'avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata". Detta documentazione probatoria è rappresentata oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta anche da fax o e-mail.

L'importante è che sia certa la data di trasmissione della comunicazione. Non deve essere dimostrata l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del servizio competente bensì l'avvenuta trasmissione nei tempi previsti dalla norma e richiamati nella nota citata. Il datore di lavoro deve conservare la prova della trasmissione della comunicazione tenendo conto della modalità utilizzata (es. riscontro invio fax avvenuto con data e ora stampata, riscontro invio e-mail, ecc.).

Sezione II - Termini

Quesito II.1

Relativamente all'indicazione della data presunta di cessazione, come agire in caso di assunzioni per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto? Si pensi ad una sostituzione di un lavoratore assente per infortunio sul lavoro o per malattia.

Risposta II.1

Per quanto riguarda la questione della comunicazione della cessazione si conferma quanto già affermato con la nota del 4 gennaio 2007. In altri termini nel caso di contratti a termine di natura sostitutiva va comunicata la data presunta. Nel caso di modifica della data, va fatta comunicazione al servizio competente.

Quesito II.2

Considerato che per gli agenti di commercio è obbligatoria la

comunicazione, nel caso di contratto a tempo indeterminato, quale data di fine rapporto e quale reddito indicare?

Risposta II.2

La data di cessazione del rapporto di lavoro da comunicare all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro riguarda solo i contratti a tempo determinato e non i contratti a tempo indeterminato. L'ammontare della retribuzione da inserire nella comunicazione va calcolato secondo quanto pattuito tra le parti.

Quesito II.3

L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda anche le trasformazioni (da tempo determinato a tempo indeterminato; da apprendista a qualificato, da full time a part time e viceversa, ecc.)?

Risposta II.3

Come chiarito nella nota esplicativa del 4 gennaio 2007 (pag. 10), la comunicazione non è preventiva bensì entro cinque giorni dalla trasformazione stessa. Tale termine è fissato nel Dlgs 181/2000, come modificato dal Dlgs 297/2002, attualmente ancora in vigore.

Quesito II.4

Nei casi di tirocini curricolari universitari la data di inizio è certa, la data di termine del tirocinio non lo è fino alla fine, perché dipende dal numero delle ore giornaliere effettuate che può variare per vari motivi o dai giorni di assenza. Come adempiere all'obbligo di comunicazione?

Risposta II.4

Nel caso specifico va comunicata la data di inizio del tirocinio e la data presunta di cessazione, in analogia a quanto previsto per i contratti a termine. La data certa di cessazione potrà essere trasmessa successivamente non appena definito il monte ore svolto.

Quesito II.5

Lunedì 8 gennaio è stato assunto, tramite mobilità, a tempo indeterminato e pieno un agente di polizia locale.

L'obbligo della comunicazione preventiva va assolto anche nel caso in cui ricada in un giorno festivo?

Risposta II.5

Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro. Intendendo come "inizio del rapporto di lavoro" la data da cui decorrono l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della retribuzione. Essa normalmente si evince dal libro matricola.

Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa.

Pertanto se l'ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non può valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò equivarrebbe a modificare il precetto e a vanificarne la finalità, in quanto la comunicazione non sarebbe più antecedente.

In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero, ove possibile, nel giorno festivo con gli strumenti disponibili (fax, invio informatico). Viceversa si dovrà rinviare l'assunzione.

Sono previste due eccezioni:



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente di una comunicazione sintetica provvisoria;

b) assunzione per cause di "forza maggiore": in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.

Certamente il caso di assunzione di un agente di polizia locale non può essere annoverato nei casi non prevedibili, di forza maggiore. Pertanto vi è la possibilità di effettuare la comunicazione entro il giorno antecedente. Nulla vieta, qualora l'assunzione cada di lunedì, di effettuare la comunicazione di venerdì.

Quesito II.6

Nei contratti di agenzia il periodo di prova è di 6 mesi. In un breve periodo è possibile che l'agente non venga confermato. In questo caso come ci si deve comportare? Si deve comunicare data inizio e data fine?

Risposta II.6

Riguardo alla questione del periodo di prova, la comunicazione va fatta dal momento in cui l'attività viene avviata, quindi fin dal primo giorno anche se in periodo di prova. La data di cessazione sarà quella fissata tra le parti. Ove l'Agente non superasse il periodo di prova, il datore di lavoro potrà sempre inviare la comunicazione di cessazione.

Quesito II.7

È necessario trasmettere comunicazione per rapporti di agenzia cessati nel 2007 e iniziati sino al 2006? Se sì, con quali modalità?

Risposta II.7

Se si tratta di rapporti di lavoro instaurati nel 2007 o trasformazioni fatte nel 2007 di rapporti già esistenti, occorre inviare la comunicazione. Ossia occorre adempiere a quanto fissato dalla norma di riferimento per tutti i rapporti di lavoro che sono iniziati o si sono trasformati o sono cessati a partire dal 1 gennaio 2007.

Sezione III - Varie

Quesito III.1

Con riferimento alla Nota esplicativa 4 gennaio 2007 in tema di comunicazione preventiva al rapporto di lavoro, si segnala un banale errore nelle ultime due righe del paragrafo seguente: il Dlgs 276 è del 2003 e non del 2002.

Risposta III.1

Si tratta di un mero errore di trascrizione: la data del Dlgs 276/2003 va letta come "10 settembre 2003".

Quesito III.2

Dove si possono reperire i modelli C/ASS e C/ASS/AG relativi all'adempimento della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro?

Risposta III.2

I modelli C/ASS e C/ASS/AG sono allegati al Dm 20 dicembre 1995, reperibile nella sezione "Normativa" del sito www.lavoro.gov.it

Quesito III.3

Qual è la modulistica da adottare? Il modello C/ASS allegato al Dm del 20 dicembre 1995 è superato dalla normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2007?

Risposta III.3

I moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale che è attualmente in corso di predisposizione e a breve sarà emanato.

In questa fase, quindi, la modulistica da adottare, come chiarito dalla nota (pag. 12) è la seguente: C/ASS, C/CRL, C/CTRL o altra modulistica in uso presso i Centri per l'Impiego che, a seguito del decentramento, hanno acquisito competenza in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Quesito III.4

Perché la comunicazione va inviata con raccomandata a/r e non con raccomandata semplice?

Risposta III.4

La richiesta di invio della comunicazione, tra le varie possibilità previste, attraverso raccomandata a/r, nasce dalla ormai consolidata prassi della pubblica amministrazione di ricevere le comunicazioni di maggiore rilevanza con questa modalità, che garantisce peraltro anche l'utente. In tal modo infatti il datore di lavoro avrà un riscontro certo dell'arrivo della comunicazione al servizio competente e quindi della buona riuscita dell'invio.

Si conferma quindi quanto fissato su tale questione con la nota del 4 gennaio 2007.

Quesito III.5

Nel caso di un contratto di agenzia nell'ambito del quale la prestazione può essere resa all'interno di un'intera regione ovvero di un distretto comprensivo di più comuni (zona assegnata), quali sono i criteri di individuazione del Centro per l'impiego territorialmente competente a cui dover inviare la comunicazione?

Risposta III.5

Il criterio per l'individuazione del servizio competente è individuato dal datore di lavoro. Può essere la sede di lavoro oppure, come nel presente caso, la sede legale dell'azienda. La cosa importante è che sia mantenuto lo stesso criterio anche per le successive comunicazioni. Tale questione sarà però meglio definita con il decreto che sarà emanato a breve e che introdurrà i nuovi modelli e il sistema informatico su tutto il territorio.

Quesito III.6

In ordine alle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro, è da ritenersi pacifica la loro incombenza anche in capo alle pubbliche amministrazioni indipendentemente dalla data di instaurazione dei relativi rapporti lavorativi?

Risposta III.6

Si conferma che anche le amministrazioni pubbliche sono tenute a inviare la comunicazione obbligatoria anche in caso di cessazione dei rapporti di lavoro a partire dall'entrata in vigore della norma indipendentemente dall'instaurazione del rapporto.

Quesito III.7

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa pro-



Sindacale

rogati dal 1/1/2007, esistono dei modelli specifici, visto che le informazioni richieste dalla norma in questione non sono elencate tra quelle previste nel modulo C/ASS?

Risposta III.7

Fermo restando l'obbligo di inviare la comunicazione, in questo caso, di proroga del termine inizialmente fissato, si conferma che vanno attualmente usati i modelli già indicati nella nota del 4 gennaio 2007, reperibili sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it). Sono in fase di definizione i nuovi e più mirati modelli che saranno a breve introdotti con apposito decreto ministeriale. Nel frattempo si dovranno usare per tutte le comunicazioni quelli indicati.

Contratti a termine Limiti quantitativi

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpellato, ha precisato che l'esenzione dei contratti di lavoro di breve durata, cioè quelli con durata pari a 7 mesi, dai limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato, come stabilito dall'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo n. 368/2001, tale durata è da considerarsi come periodo massimo e quindi comprensiva del periodo di proroga.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpellato n. 12 - 13 febbraio 2007. **Art. 10, comma 8, Dlgs n. 368/2001.**

L'interpellato in oggetto concerne l'interpretazione dell'art. 10 comma 8 del Dlgs n. 368/2001, che stabilisce l'esenzione dei contratti di lavoro di breve durata dai limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato. In particolare, si chiede chiarimento sulla disciplina del calcolo della proroga dei contratti di durata non superiore ai 7 mesi ai fini della determinazione dei limiti quantitativi di assunzione.

Acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 10 del Dlgs n. 368/2001 reca disposizioni speciali relative al contratto a tempo determinato ed ai commi 7 ed 8 disciplina - come già faceva la precedente legislazione - i limiti quantitativi di utilizzo dell'istituto del contratto a termine ed i relativi casi di esenzione. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, il Legislatore, con l'intento di evitare il ricorso illimitato alle assunzioni a tempo determinato, ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare il limite quantitativo massimo di assunzione a termine, salvo che non si tratti di una delle ipotesi legali tassativamente indicate nelle quali il datore di lavoro ha facoltà di assumere senza limite i lavoratori con contratti di lavoro a termine.

Tra le ipotesi che sono esenti dalle limitazioni quantitative rientra quella fissata al comma 8, ovvero i contratti "di durata non superiore ai 7 mesi, compresa l'eventuale proroga (...)". Con tale disposizione, pertanto, il Legislatore si riferisce ai contratti di lavoro di breve durata che, complessivamente, e cioè compreso il periodo di proroga, hanno una durata non supe-

riori a 7 mesi.

Il riferimento all'eventuale periodo di proroga, in tal caso, è utilizzato esclusivamente per circoscrivere il limite di durata complessiva dei 7 mesi. La stessa circolare n. 42/2002 di questo ministero, nella parte in cui reca chiarimenti sull'istituto della proroga del termine di durata di cui all'art. 4 Dlgs cit., lascia salve le ipotesi di contratti di breve durata che, per l'appunto, trovano invece la propria disciplina nella disposizione di cui al comma 8 dell'art. 10.

In conclusione, deve ritenersi che, ai fini dell'esenzione dai limiti quantitativi fissati per le assunzioni a tempo determinato, la breve durata di 7 mesi dei contratti di cui al comma 8 dell'art. 10 è comprensiva dell'eventuale periodo di proroga. Ne consegue che un eventuale contratto inizialmente già stipulato per la durata di 7 mesi ove fosse prorogato non rivestirebbe più il carattere di breve durata che giustifica l'esenzione dai limiti quantitativi stabiliti.

Apprendisti Estensione delle prestazioni economiche di malattia


L'Inps, in seguito all'estensione agli apprendisti, con decorrenza 1° gennaio 2007, della tutela previdenziale relativa alla malattia così come previsto dall'articolo 1, comma 773 della Legge Finanziaria 2007, ha fornito le relative istruzioni operative per permettere ai datori di lavoro di recuperare, con il modello DM/10, le indennità economiche di malattia anticipate per conto dell'Istituto.

► **CIRCOLARE** Inps n. 43 del 21 febbraio 2007. **Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.**

1. Premessa

L'art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall'1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto - trattandosi sostanzialmente di un'estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell'evento malattia - le sedi dovranno fare riferimento alle istruzioni



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

vigenti emanate per la generalità dei lavoratori dipendenti.

2. Ambito di applicazione

Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del Dlgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative - dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.

Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

3. Certificazione di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all'art. 2 del Dl n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'onere del lavoratore di presentare o inviare all'Inps ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l'attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

Si fa, infine, presente che il certificato medico Opm-Inps verrà modificato inserendo tra le qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti.

4. Controlli

A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 Dl 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l'Istituto è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l'effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all'Inps e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.

Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all'indennità di malattia.

5. Misura durata e limiti della prestazione.

Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a

tempo indeterminato - con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono - ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

6. Contribuzione figurativa.

In considerazione del fatto che l'art. 1 comma 773 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha esteso sic et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati.

7. Adempimenti dei datori di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l'importo dell'indennità di malattia e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A tal fine, si atterrano alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro "D" - rigo 52 del DM10/2).

8. Istruzioni procedurali.

Nella procedura di gestione della certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica "A", accettato nell'acquisizione di certificati nei quali l'inizio di malattia dichiarato è successivo al 31.12.2006. Per tale categoria di lavoratori la procedura emette le lettere di sanzione previste per le altre categorie di assicurati, in presenza delle condizioni che ne determinano l'emissione.

Nella procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia è stato istituito il codice qualifica "AP" per gestire gli eventi di malattia degli apprendisti disoccupati o sospesi dal lavoro, in quanto per quelli in attività l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità previste per le altre categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps.

Gli eventi indennizzati sono quelli che iniziano successivamente al 31.12.2006.

9. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di cui trattasi si confermano le istruzioni vigenti per tale tipologia di prestazioni che prevedono l'imputazione delle stesse ai conti esistenti Ptp 30/070 (competenza "anno in corso") e Ptp 30/010 (competenza "anni precedenti"), se poste a conguaglio con la denuncia DM 10/2, ovvero ai conti, ugualmente esistenti, Ptp 30/073 (competenza "anno in corso") e Ptp 30/003 (competenza "anni precedenti"), se erogate direttamente. Si confermano, altresì, le modalità di rilevazione di eventuali recuperi che devono essere imputati al conto esistente Ptp 24/030.



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Comportamento discriminatorio e carriera

► CASSAZIONE Sez. lav. 18 maggio 2006, n. 11661 (da Dir. & Prat. Lav. n. 48/06, pag. 2823). **Lavoro subordinato - Donne - In genere - Discriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Natura - Finalità - Riconoscimento di una specifica progressione in carriera - Esclusione - Fattispecie.**

In caso di comportamenti datoriali discriminatori, il giudice competente, su ricorso del lavoratore, è tenuto ad ordinare, qualora ne ricorrano le condizioni di legge a seguito dello speciale procedimento previsto dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, senza che, però, attraverso l'esperimento di tale rimedio giudiziale, il lavoratore che si ritenga discriminato possa ottenere il riconoscimento in proprio favore di una specifica progressione in carriera ad un apposito livello o ad una certa categoria e con riferimento ad un tempo determinato, a preferenza di altri soggetti dell'altro sesso. In proposito, anche l'art. 4 della successiva legge 10 aprile 1991, n. 125, appresta ai lavoratori, in presenza di un atto o di un comportamento discriminatorio di carattere collettivo per ragione di sesso, una tutela di carattere interdittivo mediante l'ottenimento di un ordine del giudice al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, che, però, non comporta di per sé l'attribuzione diretta ed immediata di posizioni lavorative superiori come reclamatione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha rigettato il ricorso incidentale proposto da una lavoratrice che non aveva adottato alcuno dei due rimedi per far rilevare l'assunta discriminazione sul lavoro per ragioni di sesso e che, comunque, non le avrebbero consentito di ottenere, mediante il loro esperimento, il risultato dell'attribuzione del livello relativo alle funzioni superiori pretese). (Rigetta, App. Milano, 16 maggio 2002).

Lavoro subordinato Caratteristiche

► CASSAZIONE Sez. lav. 16 giugno 2006, n. 13935 (da Dir. & Prat. Lav. n. 2/07, pag. 135). **Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Elemento della subordinazione - Individuazione - Modalità di esplicazione del rapporto desumibile da un complesso di circostanze rilevanti in funzione della ricollegabilità alla nozione prevista dall'art. 2094 Cod. civ. - Apprezzamento circa la concreta riconducibilità del rapporto al parametro normativo previsto per il**

L'Informatore

aprile 2007

Giurisprudenza

rapporto subordinato - Giudizio di fatto riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.


L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale ed intellettuale) che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che, in tema di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Inpgi per l'irrogazione di sanzioni in materia contributiva, aveva rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con riguardo ad alcuni giornalisti sul presupposto del mero richiamo delle risultanze emergenti dal verbale ispettivo, sicché la relativa motivazione appariva del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione). (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 24 dicembre 2002).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento illegittimo

► CASSAZIONE Sez. lav. 8 giugno 2006, n. 13380 (da Dir. & Prat. Lav. n. 1/07, pag. 80). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Tutela obbligatoria - Determinazione tra il minimo e il massimo dell'indennità "ex" art. 8 legge n. 604 del 1966 - Potere del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.**

In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Rigetta, Trib. Roma, 7 gennaio 2003).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Giurisprudenza

SINDACALE

Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 marzo 2006, n. 6454 (da Dir. & Prat. Lav. n. 46/06, pag. 2680). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Pluralità di episodi oggetto di contestazione disciplinare - Valutazione complessiva della condotta - Necessità - Fattispecie relativa allo storno da parte del dipendente bancario di clienti verso una società finanziaria.** In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorché vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli partitamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutarli complessivamente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver considerato complessivamente la condotta di un impiegato di banca al fine di verificare se essa fosse atta a minare la fiducia dell'istituto di credito suo datore di lavoro, e per non aver considerato che il dirottamento della clientela, avente una esposizione debitoria tale da renderle problematico un ulteriore accesso al credito bancario, verso società finanziarie costituisce in ogni caso una violazione del dovere di fedeltà e correttezza). (Cassa con rinvio, Trib. Messina, 17 gennaio 2003).

Licenziamento dirigente

► CASSAZIONE Sez. lav. 14 giugno 2006, n. 13719 (da Dir. & Prat. Lav. n. 2/07, pag. 134). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Dirigenti d'azienda - Giustificatezza del licenziamento secondo la contrattazione collettiva - Equipollenza con i criteri della giusta causa o del giustificato motivo - Esclusione - Valutazione di detto requisito ai fini dell'indennità supplementare in base alla contrattazione collettiva - Coincidenza con una situazione di crisi aziendale comportante l'impossibilità della continuazione del rapporto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.**

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della stessa legge 15 luglio 1966, n. 604. Inoltre, ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso del datore di lavoro non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da ren-

dere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello della libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa. (Nella S.C., sulla scorta degli enunciati principi, ha confermato la sentenza impugnata che, all'esito di giudizio di rinvio, aveva correttamente escluso la pretestuosità del licenziamento del dirigente ricorrente, alla stregua - in applicazione della sentenza di cassazione rescindente - della giustificatezza del potere datoriale fondato sul legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore di riorganizzare le risorse umane in modo da consentire una gestione non in perdita dell'azienda). (Rigetta, App. Milano 28 aprile 2003).

Licenziamento e immediata contestazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 13 giugno 2006, n. 13621 (da Dir. & Prat. Lav. n. 1/07, pag. 81). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Principio di immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Configurabilità - Intercorrenza di intervallo eccessivo tra il momento di conoscenza dell'illecito e quello della formulazione della contestazione al lavoratore - Tardività di quest'ultima - Conseguenza - Illegittimità del recesso del datore di lavoro - Fattispecie.**

Il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del suddetto principio dell'immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo. (Nella specie, La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro e confermato per l'impugnata sentenza di merito con la quale era stata rilevata la illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, in base alla riscontrata tardività della contestazione mossa al dipendente del cui comportamento - rilevante disciplinarmente e consistente nello svolgimento di altra attività lavorativa presso altra azienda - lo stesso datore era già a conoscenza da un apprezzabile tempo). (Rigetta, Trib. Roma, 23 dicembre 2002).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablobtista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

l'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.


(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00


Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3


Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		Indennità base più indennità integrativa %
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

l'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco


	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'l'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornalieri corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornalieri spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".




Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

l'Informatore

aprile 2007

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.Lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.Lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

aprile 2007

Previdenza

WELFARE

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Artigiani e commercianti: i contributi per il 2007 **Pag. 37**
- ▶ Co.co.co e Co.co.pro - Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2007 **Pag. 39**
- ▶ Romania e Bulgaria nell'Unione europea..... **Pag. 40**
- ▶ Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006. **Pag. 41**
- ▶ Denuncia nominativa degli assicurati. Precisazioni sugli autotrasportatori. . . . **Pag. 42**

ASSISTENZA

- ▶ Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione **Pag. 43**
- ▶ Prestazioni a sostegno del reddito: massimali 2007 **Pag. 45**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Pensioni: trasferimento all'Inps dei contributi svizzeri **Pag. 46**

IN PRIMO PIANO

Artigiani e commercianti I contributi per il 2007

La Finanziaria 2007 ha pesantemente inciso sui costi contributivi a carico dei commercianti ed artigiani. L'Inps comunica le aliquote contributive correnti e gli importi dei minimali e dei massimali di reddito. ▼

- ▶ CIRCOLARE Inps n. 29/2007. **Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2007.**

Premessa

L'art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che "Con effetto dal 1 gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite nella misura pari al 19,5 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento".

A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali fino al raggiungimento del 19,00% stabilita dall'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Rimane, invece, invariata l'agevolazione disposta da quest'ultima norma per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà.

Continuano ad applicarsi, inoltre, le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla nuova aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differita al 31 dicembre 2009.

1. Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

Per l'anno 2007, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 13.598,00.

Tale valore è stato ottenuto - in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 41,43) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415.

Pertanto le aliquote risultano come segue:

- A) Artigiani
 - 19,50% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 16,50% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- B) Commercianti

- 19,59% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

- 16,59% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

La riduzione contributiva al 16,50% (artigiani) e al 16,59% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo risulta così suddiviso:

Artigiani:

- € 2.651,61 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 2.243,67 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:

- € 2.663,84 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 2.255,90 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili



sono pari rispettivamente a € 220,97 e a € 186,97 per gli artigiani e a € 221,98 e € 187,99 per i commercianti. I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

2 - Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2007 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2006 per la quota eccedente il predetto minimale di € 13.598,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno all'importo di € 40.083,00.

Per i redditi superiori a € 40.083,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

A. Artigiani

- 19,50% del reddito superiore a € 13.598,00 e fino a € 40.083,00

- 20,50% del reddito superiore a € 40.083,00 e fino al massimale di € 66.805,00

(v. successivo punto 3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 16,50% e al 17,50%.

B. Commercianti

- 19,59% del reddito superiore a € 13.598,00 e fino a € 40.083,00

- 20,59% del reddito superiore a € 40.083,00 e fino al massimale di € 66.805,00 (v. successivo punto 3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 16,59% e al 17,59%.

Il contributo in argomento denominato contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2007 (si veda in proposito il seguente punto 4).

3 - Reddito imponibile massimo

Come è noto il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2007 pari a € 40.083,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2007, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a € 66.805,00 (€ 40.083,00 più € 26.722,00).

In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:

Artigiani

€ 13.294,20 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (19,50% di € 40.083,00 più 20,50% di € 26.722,00); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 11.290,00 annue (16,50% di € 40.083,00 più 17,50% di € 26.722,00).

Commercianti

€ 13.354,31 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (19,59% di € 40.083,00 più 20,59% di € 26.722,00); per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 11.350,16 annui (16,59% di € 40.083,00 più 17,59% di € 26.722,00).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani

- € 1.107,85 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 19,50% e del 20,50%;

- € 940,84 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 16,50% e del 17,50%

Commercianti

- € 1.112,85 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 19,59% e del 20,59%;

- € 945,84 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 16,59% e del 17,59%

Si ricorda che quelli sopra indicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2007, ad € 87.187,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

4 - Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n.438/92, il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2007 - ai redditi 2007, da denunciare al fisco nel 2008).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2007, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In riferimento all'imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d'impresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.

5 - Imprese con collaboratori

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale va determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati



tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

6 - Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

7 - Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale lvs calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 - Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2006, primo acconto 2007 e secondo acconto 2007.

Co.co.co e Co.co.pro Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2007

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, con l'articolo 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata (co.co.co. anche nella forma a programma o a progetto).

Dispone, il predetto articolo, "che con effetto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data

per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento".

Secondo l'Inps (circ. n. 7 gennaio 2007, in www.inps.it) dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l'aliquota del 23 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla gestione stessa.

Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita l'aliquota contributiva pensionistica al 16 per cento, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dal corrente anno 2007 la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall'articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

Per gli associati in partecipazione l'Inps indica che, in assenza di un esplicito richiamo da parte del legislatore alla categoria degli associati in partecipazione, agli stessi si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione.

Resta dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono complessivamente fissate come segue:

a) 23,50 per cento (23,00 aliquota lvs più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

Le predette aliquote del 23,50 per cento e del 16,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, tuttora da definire. Si fa espressa riserva di successiva comunicazione.

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per i soli associati in partecipazione, resta altresì ferma la ripartizione disposta dall'articolo 43 della legge n. 326/2003, fissata nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato.



Welfare

'Informatore

aprile 2007

Previdenza

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 (già 48) del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Conseguentemente i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2007, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2006.

Romania e Bulgaria nell'Unione europea

In seguito alla ratifica del trattato di adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea (legge n. 16/06), a decorrere dal 1.1.2007 trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale, sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari.

► MESSAGGIO Inps n. 2309/07. **Ingresso della Romania e Bulgaria nella Unione europea. Riflessi previdenziali.**

La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con effetto dal 1° gennaio 2007. Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari.

All. 1

Aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26

Anno	Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		Titolari di pensione diretta	Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione	Associati in partecipazione	
1996	10%		10%	10%	—	
1997	10%		10%	10%	—	
1998	12,50%		10%	10%	—	
1999	12,50%		10%	10%	—	
2000	14,50%		10%	10%	—	
2001	14,50%		10%	10%	—	
2002	15,50%		10%	10%	—	
2003	15,50%		12,50%	10%	—	
2004	Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30%	Reddito oltre 37.883,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30%	Reddito oltre 37.883,00 euro 20%
2005	Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50%	Reddito oltre 38.641,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50%	Reddito oltre 38.641,00 euro 20%
2006	Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70%	Reddito oltre 39.297,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70%	Reddito oltre 39.297,00 euro 20%
	Iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie				Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	
2007	23,00%				16,00%	



Welfare

L'Informatore

aprile 2007

Previdenza

WELFARE

Con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l'obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all'Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.

Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di "distacco" (tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.

In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell'art. 6 del Dlgs n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

Al di fuori dell'ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987 come già esposto non trovano più applicazione.

Con riferimento ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia: a partire dal 1° gennaio 2007, se è attivata la procedura di distacco richiedendo il modello E101 all'Autorità competente del Paese di provenienza, continuano ad essere assicurati presso quest'ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.

Nell'ipotesi in cui non è attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.

Si precisa che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.

Pertanto anche in questo caso, ove l'impiego in Italia consegua ad una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno dovrà produrre l'E101.

In caso contrario l'obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate (Cfr. circolare n. 122/2003).

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006

L'Inail, con la circolare n° 6 del 27 febbraio c.a., comunica la rivalutazione dell'1,7% delle prestazioni economiche riguardanti i premi assicurativi con decorrenza 1° luglio 2006 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di € 12.822,60 e di € 23.813,40.

Il premio assicurativo deve essere determinato sui compensi effettivamente erogati.

Si ricorda che la retribuzione effettiva è costituita da tutte le somme ed i valori maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento, a qualunque titolo, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.

La retribuzione convenzionale viene stabilita, con decreti ministeriali, per alcune categorie di lavoratori e costituisce l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo.

La retribuzione di ragguglio, infine, si utilizza nei casi in cui il prestatore di lavoro non percepisca un compenso fisso o accertabile. In questo caso si prende come riferimento un valore pari a quello valido ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Il decreto legislativo 38/2000 stabilisce, tra l'altro, che la base imponibile su cui calcolare i premi assicurativi per i lavoratori parasubordinati è ricavata dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché per questo tipo di rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l'imponibile non può essere calcolato in base ai giorni di prestazione. Pertanto il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi in modo da poterli confrontare con il compenso medio mensile del collaboratore, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

Per quanto riguarda i mini co.co.co (contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 30 giorni e i cui compensi non devono superare i cinquemila euro) la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative. In caso contrario la base imponibile deve essere rapportata all'intero mese.

Sulla base degli importi sopra citati, ecco le tabelle.

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera	€ 42,03 *	€ 42,74 **
mensile	€ 1.050,70	€ 1.068,55

* per arrotondamento del valore di € 42,028

** per arrotondamento del valore di € 42,742

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera	€ 42,21 *	€ 42,93 **
mensile	€ 1.055,18	€ 1.073,18



Welfare

* per arrotondamento del valore di € 42,207

** per arrotondamento del valore di € 42,927

3. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera mensile	€ 78,05 *	€ 79,38 **
	€ 1.951,30	€ 1.984,45

* per arrotondamento del valore di € 78,052

** per arrotondamento del valore di € 79,378

4. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria	€ 9,76 *	€ 9,92 **

* per arrotondamento del valore di € 9,756 (€ 78,05 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 9,922 (€ 79,38 : 8)

5. Retribuzione di ragguglio

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera mensile	€ 42,03 *	€ 42,74 **
	€ 1.050,70	€ 1.068,55

* per arrotondamento del valore di € 42,028

** per arrotondamento del valore di € 42,742

6. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.050,70 - € 1.951,30	€ 1.068,55 - € 1.984,45

7. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale	€ 12.608,40 - € 23.415,60	€ 12.822,60 - € 23.813,40

L'Informatore

aprile 2007

Previdenza

Profilo risarcitivo

Anno 2006	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimale di rendita annuale giornaliero	€ 12.608,40 € 42,03	€ 12.822,60 € 42,74
Massimale di rendita annuale giornaliero	€ 23.415,60 € 78,05	€ 23.813,40 € 79,38

Denuncia nominativa degli assicurati Precisioni sugli autotrasportatori

Dna

Secondo le disposizioni della legge Finanziaria, le imprese devono effettuare la denuncia nominativa degli assicurati (Dna) solo "attraverso strumenti informatici".

Dal 1° febbraio, lo spostarsi della quasi totalità degli utenti Inail sui canali di comunicazione on line e la concomitanza di una pluralità di scadenze hanno causato, negli orari di punta, difficoltà di accesso al portale www.inail.it e, nei momenti più critici, il blocco dei servizi.

L'Inail è già impegnata a potenziare in breve la sua infrastruttura tecnologica. Per decongestionare la situazione ed evitare disservizi in tale fase di inevitabile messa a punto di collegamenti che nel giro di pochi giorni hanno visto aumentare del 500% i flussi precedenti, l'Istituto mantiene temporaneamente per tutti gli utenti la possibilità di usare per la Dna anche gli altri canali telematici già precedentemente a disposizione (call center 803164 e fax 800657657).

Autotrasporto

Alle aziende di autotrasporto considerate "monoveicolari" viene riconosciuto uno sconto del 50% sul premio dovuto per l'anno 2005.

Al riguardo l'Inail, con nota del 15 febbraio 2007, precisa che a tal fine vengono considerate le aziende artigiane che svolgono attività di trasporto merci in conto terzi e che abbiano rapporti assicurativi con l'Istituto per il solo titolare artigiano. Non sono ricomprese, quindi, tutte le altre aziende che abbiano assicurato anche altre persone quali dipendenti, soci, collaboratori familiari.

Il saldo positivo o negativo derivante dal ricalcolo dei premi da autoliquidazione 2005 - 2006, verrà portato a conoscenza delle aziende interessate. Tale dato potrà, comunque, essere visionato accedendo al sito Inail (link punto cliente) ovvero presso le sedi competenti dell'Istituto.

I crediti eventualmente accertati in sede di ricalcolo potranno essere richiesti a rimborso ovvero utilizzati in compensazione di debiti progressi.



Welfare

Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione

I lavoratori che usufruiscono di trattamenti di sostegno al reddito possono, in taluni casi, essere privati di tali benefici. L'Inps individua gli obblighi la cui violazione comporta la decadenza dai citati benefici, nonché i soggetti tenuti a fare le necessarie comunicazioni all'Istituto di previdenza e la procedura da seguire ai fini dell'irrogazione del provvedimento di decadenza.

► CIRCOLARE Inps n. 39/2007. **Cigs, mobilità e disoccupazione: decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui all'art. 1 quinquies del DL 5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 come integrato dall'art. 1 comma 7 del DL 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n.127.**

1) Campo di applicazione

L'art. 1 quinquies del DL 5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 e integrato dall'art. 1 c. 7 del DL 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127 nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.

Si tratta di una nuova "disciplina generale" che comporta l'abrogazione per incompatibilità delle precedenti norme decadenziali generali quali l'art. 9 Dlgs 468/1997 e l'art. 9 L. 223/1991.

Rimane in vigore invece l'art. 13 Dlgs 276/2003 che costituisce una norma speciale applicabile esclusivamente alle ipotesi di attuazione di misure intese a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati da parte di agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro. Per esplicita disposizione dell'art. 1 quinquies inoltre, le norme in esso contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.

2) Soggetti obbligati alla segnalazione

I soggetti obbligati alla segnalazione all'Inps dei possibili casi di decadenza dai trattamenti a carico di un lavoratore indennizzato sono:

- organismi di formazione accreditati
- agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
- datori di lavoro, pubblici e privati
- enti pubblici

3) Disposizioni sostanziali

Gli obblighi previsti dall'art. 1 quinquies sono quelli di seguirli elencati.

A. Obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione.

Tale obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione.

Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso, compresa un'eventuale fase di selezione, nella misura minima dell'80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

B. Obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza.

Nel livello retributivo in questione devono includersi anche gli elementi della retribuzione c.d. differita (tredicesima, quattordicesima, ecc.). Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%.

Si considera non rispettato l'obbligo di accettazione dell'offerta, configurando quindi un rifiuto della stessa, anche nel caso in cui il lavoratore, pur accettando inizialmente la proposta di lavoro, abbia successivamente rifiutato la stipula del contratto di lavoro o si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni motivate per giusta causa.

La circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5/2006, conformemente al principio generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità, espressamente richiamato dall'art. 13 Dlgs 276/2003, anche all'art. 1 quinquies L. 291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore".

A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:

- i lavoratori in mobilità, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego; i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione qualora non sia previsto il loro rientro in azienda.

C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, per le seguenti categorie:

- lavoratori in Cigs per cessazione di attività d'impresa di appartenenza



Welfare

- lavoratori in Cigs concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione
- lavoratori in mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al reimpiego
- lavoratori percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione
- lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche connessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione

Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o lavorativa si svolge in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponibili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'Inps da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.

4) Disposizioni procedurali

Invio delle offerte al lavoratore

Per ogni fattispecie contemplata dall'art. 1 quinquies, i soggetti obbligati alla segnalazione devono formalizzare per iscritto al lavoratore l'offerta formativa o di riqualificazione, l'offerta di lavoro o il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, con raccomandata a/r, indirizzata al domicilio dello stesso lavoratore, salva l'ipotesi di consegna in mani proprie.

Le proposte devono contenere i contenuti e tutti gli elementi essenziali dell'offerta stessa.

In tale proposta è opportuno ricordare al lavoratore che, in caso di rifiuto, il suo nominativo dovrà essere comunicato all'Inps per l'eventuale pronuncia di decadenza dai trattamenti previdenziali in corso.

Comunicazioni all'Inps da parte dei soggetti obbligati

In caso di rifiuto del lavoratore, in modo espresso o tacito, i soggetti obbligati devono comunicare all'Inps il nominativo del lavoratore, allegare l'eventuale utile documentazione, e informare nel contempo anche il lavoratore per consentirgli di predisporre immediatamente le proprie deduzioni difensive.

La comunicazione all'Inps va effettuata per iscritto, tempestivamente, e deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari all'Inps per la valutazione delle proposte inviate ai lavoratori e del loro comportamento rispetto alle stesse.

Nei casi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione va fatta, oltre che all'Inps, anche al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla segnalazione hanno un dovere di leale collaborazione con la pubblica amministrazione, e la mancata comunicazione è anche valutata ai fini del

L'Informatore

aprile 2007

Assistenza

corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, Dlgs 276/2003.

Dichiarazione di decadenza e relativa istruttoria

A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dei lavoratori se, in seguito all'istruttoria, risulta la responsabilità personale dei lavoratori interessati in punto di rifiuto della convocazione.

Nei casi di rifiuto espresso, soprattutto se formalizzato con spontanea dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ai fini della pronuncia di decadenza l'Inps potrà adottare una procedura semplificata. L'instaurazione del contraddittorio col lavoratore risulta superflua infatti in presenza delle suddette dichiarazioni, ascrivibili al tipo della confessione stragiudiziale (art. 2732 cod. civ.). E, come evidenzia l'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

In tutti gli altri casi, la sede Inps che ha ricevuto la segnalazione, dovrà accertare la ritualità della convocazione: tramite raccomandata a/r trasmessa al domicilio del lavoratore o consegnata in mani proprie. Quindi, se il lavoratore non ha già presentato documenti o memorie scritte, si dovrà instaurare un contraddittorio con questi attenendosi alle norme generali sul giusto procedimento di cui al Capo III della L. 241/1990. L'emanazione del provvedimento di decadenza è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei presupposti oggettivi di cui al punto 3 della presente circolare, e dei presupposti soggettivi. Essendo la decadenza in oggetto una sanzione amministrativa, l'elemento soggettivo da accertare si desume in via analogica dall'art. 3 L. 689/1981: ossia il comportamento, doloso o colposo, del lavoratore che sia cosciente e volontario.

In particolare, e in via del tutto esemplificativa, la colpa può essere ragionevolmente desunta dal comportamento procedimentale dell'interessato che non giustifichi il suo comportamento omissivo rispetto alla rituale convocazione, nonostante l'Inps gli abbia inviato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, consentendogli, così, ai sensi del successivo art. 10 lett. b), "di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

5) Il provvedimento di decadenza

Se è accertata, tramite l'istruttoria, l'esistenza degli elementi di cui al punto precedente, la sede Inps competente dichiarerà con provvedimento la decadenza del lavoratore segnalato.

In tale atto devono essere indicati in particolare:

- i presupposti giuridici (cioè le norme applicate),
- la motivazione basata sugli elementi emersi nell'istruttoria,
- la statuizione di decadenza con l'indicazione del trattamento e del relativo periodo,
- la c.d. clausola enunciativa del regime dell'atto ossia l'enunciazione che il provvedimento è impugnabile presso le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notifica.

La comunicazione del provvedimento deve essere fatta al



Welfare

L'Informatore

aprile 2007

Assistenza

WELFARE

lavoratore in mani proprie o tramite raccomandata a/r. L'Inps potrà sempre - a norma degli artt. 7, comma 2, 21-bis, ultimo comma, e 21-quater, comma 2, L. 241/1990 - sospendere cautelatamente le prestazioni previste, nelle more dell'adozione del vero e proprio provvedimento conclusivo. La durata complessiva di detta sospensione cautelare non potrà eccedere il termine stabilito dall'art. 2 L. 241/1990 per la conclusione del procedimento, attualmente pari a novanta giorni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Inps, ove accerti che difettino i presupposti di provvedimenti di decadenza già erroneamente disposti, anche indipendentemente dalla proposizione di ricorsi al riguardo da parte degli aventi diritto, ha il dovere di agire in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, annullando le precedenti erronee determinazioni ed erogando, conseguentemente, le prestazioni già sospese indebitamente. Si evidenzia che in tali casi l'annullamento d'ufficio è doveroso poiché l'interesse pubblico sussiste in re ipsa ed è preordinato ad assicurare prestazioni garantite dall'art. 38, comma 2, Cost., laddove si dispone che siano erogati a favore dei lavoratori - da parte di istituti predisposti o integrati dallo Stato - mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Si ricorda infine che la sede dell'Inps che emette un provvedimento, sia di decadenza che di archiviazione o annullamento d'ufficio, deve darne tempestiva comunicazione anche ai servizi per l'impiego territorialmente competenti ai fini degli adempimenti di competenza.

Prestazioni a sostegno del reddito: massimali 2007

L'Istituto di previdenza comunica i valori dei massimali di alcune prestazioni a sostegno del reddito relative al corrente anno.

► **CIRCOLARE Inps n. 30/2007. Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2007.**

I - Trattamenti di integrazione salariale

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione

a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Ciò premesso, si comunica che - tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 2006 - gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l'anno 2007, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell'aumento delle aliquote contributive disposto dall'articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007), è pari al 5,84 per cento:

1) euro	844,06	794,77
2) euro	1.014,48	955,23
Settore edile		
1) euro	1.012,87	953,72
2) euro	1.217,38	1.146,29

L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in euro 1.826,07.

II - Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:

1) euro	844,06	794,77
2) euro	1014,48	955,23

Anche per l'indennità di mobilità l'importo della retribuzione mensile per l'applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.826,07.

III - Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2007 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.

IV - Indennità ordinaria di disoccupazione

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 844,06 ed a euro 1.014,48.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti



Welfare

ti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2006, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 21 del 13 febbraio 2006 (euro 830,77 ed euro 998,50).

V - Assegno per attività socialmente utili (Asu)

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili - che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutata dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell'80 per cento della variazione annuale dell'indice

Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati - è pari, dal 1° gennaio 2007, a euro 503,92. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

Pensioni Trasferimento all'Inps dei contributi svizzeri

Nella fattispecie in esame, un lavoratore chiede il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera nell'ultimo quinquennio.

Il tribunale accoglie il ricorso in quanto, a norma dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Svizzera relativo alla sicurezza sociale 14.12.1962, stipulato a Berna il 4.7.1969 e ratificato con legge 18.5.1973, n.283, il lavoratore italiano può chiedere il trasferimento all'Inps dei contributi versati in Svizzera a suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla normativa pensionistica italiana e, fra questi, quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo.

In conseguenza, non essendo state adottate dalle autorità ita-

Orientamenti e giurisprudenza

liane disposizioni derogatorie della disciplina generale, anche nel caso di trasferimento dei contributi, per la determinazione del trattamento previdenziale del lavoratore, deve farsi riferimento alla retribuzione da questi effettivamente percepita, a nulla rilevando, come lamentava l'Inps, che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati sulla base di un'aliquota contributiva di gran lunga inferiore a quella italiana.

► **SENTENZA** tribunale di Piacenza, 10 ottobre 2006. **Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Diritto del lavoratore italiano a chiedere il trasferimento dei contributi versati in Svizzera - Sussistenza.**

Il lavoratore italiano può chiedere il trasferimento all'Inps dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti e, tra questi, quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Art. 17, comma 5 Dlgs 626/1994 - Medico competente - Non configurabile il rapporto autonomo di collaborazione con la struttura di servizi convenzionata con il datore di lavoro **Pag. 47**
- ▶ Dlgs 626/1994, articolo 16, comma 2, lettera a). Visite preventive e visite preassuntive del medico competente . . **Pag. 48**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspp e Aspp - Linee interpretative - Seconda parte. **Pag. 49**

AMBIENTE

- ▶ Guida 2007 del contributo ambientale Conai e relative date di scadenza . . . **Pag. 50**
- ▶ Norme in materia ambientale - Testo Unico Dlgs 152/2006 - Disposizioni correttive e integrative e proroghe . . . **Pag. 51**
- ▶ Norme in materia ambientale - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Articolato parte IV Dlgs 152/2006 - Corrispondenze con Dlgs 22/1997. **Pag. 52**

IN PRIMO PIANO

**Dlgs 626/1994
Articolo 17, comma 5
Medico competente
Non configurabile
il rapporto autonomo**

**di collaborazione
con la struttura
di servizi convenzionata
con il datore di lavoro**

Più volte, anche recentemente, è stato posto il quesito se il medico competente possa avere un rapporto di lavoro di natura autonoma con la struttura privata di servizi che, in forza di apposito contratto, offrirebbe al proprio cliente/datore di lavoro un servizio completo,

comprensivo delle prestazioni di medicina del lavoro.

In pratica, il quesito investe il significato da attribuire alla lettera del comma 5 art. 17 Dlgs 626/1994, di cui riportiamo il testo qui di seguito. ▼

Articolo 17, comma 5

“Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro”.

Prima di occuparci nello specifico del significato della norma, prenderemo in considerazione, in via generale, i tratti caratterizzanti la figura del medico competente, così come è stata disegnata dal Dlgs 626/1994.

Una delle innovazioni apportate dal Dlgs 626/1994 è l'aver definito non solo il profilo professionale, ma anche quello funzionale del medico competente.

Con riguardo al primo profilo, tra medico competente e datore di lavoro viene ad instaurarsi un rapporto di collaborazione, che trova la sua massima forma di espressione nell'attività di valutazione dei rischi aziendali e in quella di redazione del correlato documento di valutazione (Dvr). Sono le stesse due ipotesi nelle quali anche il Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) è coinvolto svolgendo una attività in chiave consultiva/collaborativa con il datore di lavoro.

Un'altra ipotesi di collaborazione da parte del medico competente, questa volta sia con il datore di lavoro sia con il Rspp, è quella relativa alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 17, comma 1, lett. a).

Da un punto di vista prettamente professionale, quindi, l'opera del medico competente si colloca su di un piano consultivo/collaborativo nei confronti del datore di lavoro; ma si caratterizza anche per gli ampi margini di autonomia, qualificandosi essa in termini di “prestazione di opera intellettuale”: il medico competente è infatti chiamato ad effettuare accertamenti preventivi e periodici sullo stato di salute dei lavoratori, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione assegnata (art. 16 Dlgs 626/1994).

Gli accertamenti sanitari vanno eseguiti anche su richiesta del lavoratore, qualora la richiesta sia correlata ai rischi professionali (art. 17 Dlgs 626/1994).

Si tratta di specifici obblighi del cui corretto adempimento il medico competente risponde in prima persona (così come avviene per gli altri obblighi previsti all'art. 17 Dlgs 626/1994): egli stesso è, relativamente al campo di sua competenza, “soggetto attivo” della prevenzione, alla pari del datore di lavoro.

Questo tratto dell'autonomia che connota l'attività del medico

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

competente aveva indotto una associazione locale di categoria ad ipotizzare una interpretazione lata dell'art. 17, comma 5 Dlgs 626/1994 (proposta al ministero del Lavoro mediante istanza di interpello), in base alla quale, nel caso di una struttura privata che aveva stipulato col cliente/datore un apposito contratto di servizi, la struttura medesima poteva fornire al datore di lavoro, nell'ambito di un servizio completo riguardante tutti gli aspetti della sicurezza sul lavoro, anche il servizio relativo alle prestazioni del medico competente, instaurando con quest'ultimo un rapporto di lavoro autonomo, anziché subordinato.

In pratica, il medico collaboratore:

- da un lato, avrebbe svolto la sua attività di medico del lavoro per conto della struttura privata, utilizzando i locali, le attrezzature, i telefoni, i computer, il personale della segreteria, in pratica tutto il necessario messo a disposizione dalla stessa struttura privata, in virtù di uno specifico contratto di incarico professionale;
- dall'altro, sarebbe stato nominato, come previsto dalla legge, medico competente del datore di lavoro, il quale avrebbe così continuato a rimanere cliente della struttura privata, senza dover instaurare un rapporto di lavoro diretto con il medico.

Dinanzi a tali considerazioni, emerge con chiarezza la portata del profilo funzionale del medico competente, concetto sul quale ha fatto perno la risposta data con nota 22 dicembre 2005 n. 3148 dal ministero del Lavoro alla citata istanza di interpello.

Afferma il ministero del Lavoro:

il Dlgs 626/1994, che, all'art. 17, comma 5 "disciplina dettagliatamente il profilo funzionale del medico competente individuando diverse modalità di rapporto tra il datore di lavoro ed il medico o la struttura incaricata di svolgere la sorveglianza sanitaria" non contempla in alcun modo "la possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura autonoma tra il medico competente e la struttura incaricata". Il Dlgs 626/1994 stabilisce infatti "espressamente che il medico deve essere dipendente della struttura esterna e tale scelta è diretta a soddisfare la ratio di certezza nell'imputazione delle responsabilità"; ad individuare, cioè, con certezza il soggetto al quale deve essere comminata una sanzione penale in caso di inadempimento di obblighi di legge.

Tale ratio, lo rammentiamo, è uno dei cardini del nostro ordinamento ed è informata al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

Sussiste, in effetti, il rischio, ove il medico competente non sia interno alla (cioè dipendente della) struttura, che risulti nella pratica difficile stabilire con esattezza le responsabilità per eventuali inadempimenti di legge: chi dovrebbe rispondere, nel caso di mancata effettuazione degli accertamenti sanitari che, ai sensi degli artt. 16 e 17 citati, costituiscono obblighi propri del medico competente: il medico competente, la struttura con la quale il medico ha instaurato uno specifico contratto di prestazione d'opera intellettuale od entrambi (si pensi all'ipotesi, non peregrina, del medico inadempiente a causa di mancato pagamento da parte della struttura)?

Ecco dunque, a chiarire ogni dubbio, la risposta del ministero

l'Informatore

aprile 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

del Lavoro:

il Medico competente, soggetto attivo della prevenzione, in virtù del principio -costituzionalmente garantito- secondo cui la responsabilità penale è personale deve poter essere individuato con certezza ai fini dell'imputazione di responsabilità. Conseguentemente, la sua posizione nei confronti del datore di lavoro che lo nomina medico competente può essere configurata all'interno di uno dei seguenti tre tipi di rapporto di lavoro:

- quale libero professionista che instaura un rapporto diretto con il datore di lavoro, in virtù di apposito contratto;
- quale dipendente del datore di lavoro (con dotazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività: dai locali, alle attrezzature, al personale infermieristico);
- quale dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata.

Dlgs 626/1994, articolo 16, comma 2, lettera a) Visite preventive e visite preassuntive del medico competente

Fino a poco tempo fa, era ancora acceso il dibattito, tra gli operatori del settore, se fosse legittimo che il lavoratore si sottoponesse, prima dell'assunzione, a visita medica ad opera del medico competente (Mc), o se tale visita fosse condizionata alla necessaria, preventiva assunzione del lavoratore stesso.

Il quesito nasceva, fondamentalmente, dai problemi di interpretazione suscitati dall'art. 16, comma 2, lett. a) Dlgs 626/1994, che recita:

"La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori (...)"

Oltretutto, tale norma deve essere coerentemente applicata tenendo conto del divieto per il datore di lavoro posto all'art. 5, L. 300/1970, secondo cui:

Comma 1. "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente".

Comma 3. "Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

Quest'ultima disposizione, in particolare, attribuisce sì al datore di lavoro la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore ma ad opera, espressamente, "di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

Dopo ulteriori input al dibattito, dettati dall'emanazione di una sentenza della Corte di Cassazione del 1999 (peraltro non strettamente riguardante le visite mediche preassuntive), a



Sicurezza sul lavoro e ambiente

cui una massima non ufficiale aveva attribuito significati del tutto avulsi dal merito, finalmente con la sentenza 2 dicembre 2005, n. 26238, la Corte di Cassazione, nella sezione civile del lavoro, è stata investita esplicitamente del quesito circa la legittimità di sottoporre i lavoratori a visite mediche con il medico competente "prima" dell'assunzione. Queste le conclusioni:

"È pertanto da affermare che l'accertamento previsto dall'art. 16, comma 2, lett. a) del Dlgs 626/1994, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un medico dipendente della stessa azienda (e diretto a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità ad un mansione specifica) può essere effettuato anche prima dell'assunzione del lavoratore stesso".

Le dichiarazioni della Suprema Corte sul tema sono dunque molto chiare.

E benché manchino, in motivazione, elaborazioni teoriche o argomentazioni degne di nota, il problema della corretta interpretazione dell'aggettivo "preventivi", utilizzato dal legislatore nella norma citata, viene risolto in modo netto ed inequivocabile, asserendo infatti la Corte di Cassazione che "(...) l'accertamento preventivo non si identifica con l'accertamento "preassuntivo", bensì in sé lo ricomprende (come una delle sue specifiche ipotesi)".

Ora, benché la Corte si sia espressa su un caso relativo all'assunzione di un invalido civile collocato obbligatoriamente, la interpretazione fornita può ritenersi legittimamente applicabile anche alla situazione comune di visite preassuntive riguardanti lavoratori ordinari, facendo la Corte di Cassazione esplicito riferimento agli artt. 16 e 17 Dlgs 626/1994.

Questo, almeno, per quanto concerne la materia civile (la Sezione penale non si è ancora occupata esplicitamente del problema delle visite mediche preassuntive).

È opportuno ricordare che la sentenza in esame ribadisce che "al datore di lavoro resta ovviamente precluso il potere di strumentalizzare l'accertamento preventivo al fine di eludere l'obbligo di assunzione" (Nb: obbligo riferito al caso di specie di assunzione di invalido civile).

Precisazione, questa, perfettamente in linea con la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 5 Statuto lavoratori: ratio volta a tutelare la libertà e la dignità del lavoratore, contro la possibilità che il datore di lavoro possa ricorrere ad "accertamenti sanitari diretti", grazie all'opera di un medico di sua fiducia, al fine di soddisfare interessi estranei all'accertamento dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, in tal senso lesivi della loro dignità e talvolta della certezza del rapporto di lavoro.

In sostanza, integra violazione dell'art. 5 Statuto Lavoratori la condotta atta a perseguire, attraverso medici privati, quale è anche il medico competente, interessi totalmente estranei a quelli della verifica dello stato di salute e quindi del perseguimento dell'integrità fisica del lavoratore.

Conseguentemente, la visita preassuntiva, per essere legittima, deve rimanere sempre e comunque finalizzata alla individuazione, in fase di assunzione, delle sole caratteristiche cliniche che potrebbero rappresentare prevedibile pericolo per la salute

L'Informatore

aprile 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

te del lavoratore in relazione ai rischi specifici delle mansioni a cui il lavoratore sarà adibito.

Un ultimo spunto offerto dalla sentenza in commento: il rifiuto della visita medica comporta la legittima mancata assunzione del soggetto (l'invalido civile, nel caso di specie).

Seguendo l'orientamento giurisprudenziale affermatosi sul tema, la Corte di Cassazione ribadisce che se un lavoratore persiste nel rifiuto di sottoporsi a visita medica con il medico competente (qualora adibito a mansione comportante rischi per la sua salute o integrità fisica), la conseguenza è il licenziamento per giusta causa.

Se, infatti, l'elusione dell'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori adibiti a mansioni che esponano a rischi per la salute (violazione di norma imperativa) determina la comminazione per il datore di lavoro di una sanzione penale (di più lieve intensità e di natura contravvenzionale, quando l'inosservanza dell'obbligo non abbia prodotto conseguenze lesive a danno del lavoratore; più grave, in caso di insorgenza di malattia professionale o del verificarsi di un infortunio), d'altro canto, la condotta del lavoratore che rifiuta persistentemente la visita medica, comportando il perdurare di una evidente situazione antiggiuridica, rappresenta giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspg e Aspg Linee interpretative (Seconda parte)

Diamo seguito al nostro precedente articolo (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 173, marzo 2007, pag. 55) nel quale è stata affrontata una prima parte dei contenuti delle "Linee interpretative condivise dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni" attuativo dell'art. 2 commi 2 e 3 del Dlgs 23.6.2003, n. 195 in merito agli obblighi, ai tempi e alle scadenze per i percorsi formativi del responsabile per la sicurezza, in sigla Rspg.

Con il presente, vengono in sintesi indicati gli ulteriori punti delle linee interpretative (per il testo integrale, v. allegato del sopra citato articolo).

Punto 2.2

Viene escluso nella fase attuale per i moduli A, B, C (vedasi l'allegato contenente il testo integrale della normativa dell'articolo citato in precedenza) il ricorso alla metodologia Fad (formazione a distanza) in quanto ritenuta non compatibile con la fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

Punto 2.3

Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o "Tecnico della protezione nell'ambiente e luoghi di lavoro", mentre gli stessi soggetti sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Punto 2.4

Le ore riservate alle valutazioni finali degli apprendimenti vengono escluse dal computo del monte ore complessivo del corso, mentre rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo le verifiche intermedie degli apprendimenti.

Punto 2.4.1

Il modulo A deve essere frequentato per primo, essendo il modulo base, mentre i moduli B e C possono essere frequentati con sequenza indifferente, in quanto hanno obiettivi diversi (uno specialistico/settoriale, l'altro gestionale/relazionale).

Punto 2.4.2

Il modulo B ha validità quinquennale e alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento. Va inoltre frequentato per ogni macrosettore Ateco per il quale si assume o si intende assumere la nomina di Rssp o Aspp.

Punto 2.4.3

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

Punto 2.5

Il modello di certificazione regionale rilasciato agli allievi sarà quello in uso presso ciascuna regione e dovrà contenere indicazioni minime comuni quali la normativa di riferimento, la specifica del modulo frequentato, il periodo di svolgimento del corso, il soggetto formatore, i dati anagrafici del corsista, la firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del Dlgs 195/2003 (tra cui, ricordiamo, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e gli organismi paritetici) che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere "per opportuna conoscenza" il verbale della valutazione finale alla Regione o Provincia territorialmente competente.

Guida 2007 del contributo ambientale Conai e relative date di scadenza

È stata pubblicata da Conai la guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale per l'anno 2007 le cui principali novità, oltre ad una revisione dei testi e all'aggiornamento normativo, consistono nella variazione del contributo ambientale per carta e vetro (cfr. precedenti articoli sull'argomento Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 168, ottobre 2006, pag. 47; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 171, gennaio 2007, pag. 46) e nella variazione del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci, in procedura semplificata, (Mod. 6.2) da 31,00 euro/ton a 35,00 euro/ton.

La guida conferma l'impegno ad una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative al contributo ambientale, come l'abolizione del Mod. 6.7 (autodichiarazione per importazione in semplificata), del Mod. 6.8 (dichiarazione

l'Informatore

aprile 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

Punto 2.6 2ª parte

Viene precisato che possono essere riconosciuti, ma solo dalle Regioni o province autonome i corsi di formazione frequentati prima della data di pubblicazione dell'accordo (14 febbraio 2006) erogati da soggetti formatori già in possesso delle caratteristiche contenute nell'accordo e nel rispetto dei contenuti e requisiti organizzativi previsti (ore, materie, metodologie di insegnamento ed apprendimento, ecc.).

Punto 3 2ª parte

Il monte ore per l'aggiornamento quinquennale è così diversificato:

- gli Aspp devono frequentare 28 ore complessive, anche distribuite nel quinquennio;
- per gli Rssp che operano nei macrosettori Ateco 2 (pesca), 6 (commercio e attività artigianali quali lavanderie, parrucchieri, riparazione veicoli, ecc.) e 9 (alberghi, ristoranti, assicurazioni, informatica, ecc.) l'aggiornamento sarà pari a 40 ore complessive, anche distribuite nel quinquennio.

Punto 4

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare attività di formazione/aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva formazione. In tale ultimo caso non sono richiesti i requisiti (quali l'accreditamento alle Regioni, l'esperienza biennale maturata dalla struttura formativa e dai docenti, in ambito di prevenzione e sicurezza) previsti dalle lettere a), b), c) del punto 4.2.2 dell'accordo.

Punto 4.1.5

I soggetti formatori possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, ma tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti citati nel punto precedente.

Ambiente

zione per classe di appartenenza) e del Mod. 6.9 (autodichiarazione per compensazione import/export).

È stata altresì riformulata la dichiarazione per l'attività di export secondo il Mod. 6.5 (plafond di esenzione dal contributo):

La forfetizzazione del contributo Conai sulle etichette resta valida fino al 31 dicembre 2006 per cui la modalità di applicazione per l'anno 2007 sarà comunicata non appena il consiglio Conai deciderà in merito.

Infine pubblichiamo qui di seguito il calendario per l'anno 2007 degli adempimenti Conai in merito alle dichiarazioni periodiche.

In ogni caso ulteriori chiarimenti si possono ritrovare cliccando su www.conai.org.

CALENDARIO 2007 - ADEMPIMENTI CONAI

Presentazione delle dichiarazioni periodiche

20 gennaio

- Dichiarazione annuale del 2006 * (moduli 6.1/6.2/6.10);
- Dichiarazione trimestrale del IV trimestre 2006 (moduli



Sicurezza sul lavoro e ambiente

6.1/6.2/6.10);

- Dichiarazione mensile di dicembre 2006 * (moduli 6.1/6.2/6.10)

31 gennaio

- Modulo 6.15 per richiedere l'esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati
- Modulo 6.16 per comunicare a Conai le quantità (acquistate in esenzione, nell'anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte

20 febbraio

- Dichiarazione mensile di gennaio 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 marzo

- Dichiarazione mensile di febbraio 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

31 marzo

- Richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2006 (modulo 6.6)
- Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2006 per il 2007) (modulo 6.5)
- Forfezzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2006 per il 2007) (modulo 6.14)
- Forfezzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2006 per il 2007) (modulo 6.17)

20 aprile

- Dichiarazione trimestrale del I trimestre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10);
- Dichiarazione mensile di marzo 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10);

20 maggio

- Dichiarazione mensile di aprile 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10);
- 20 giugno
- Dichiarazione mensile di maggio 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 luglio

- Dichiarazione trimestrale del II trimestre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10);
- Dichiarazione mensile di giugno 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 agosto

- Dichiarazione mensile di luglio 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 settembre

- Dichiarazione mensile di agosto 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 ottobre

- Dichiarazione trimestrale del III trimestre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10);
- Dichiarazione mensile di settembre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 novembre

- Dichiarazione mensile di ottobre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 dicembre

- Dichiarazione mensile di novembre 2007 (moduli 6.1/6.2/6.10).

6.10).

- Utilizzare la modulistica della Guida 2006.

Norme in materia ambientale Testo unico Dlgs 152/2006 Disposizioni correttive e integrative e proroghe

Il nuovo Codice dell'ambiente, il Dlgs 152/2006, è entrato in vigore il 29 aprile 2006 ma continua ad essere oggetto di rinvii e modifiche.

Con un primo provvedimento, il Dlgs 8 novembre 2006, n. 284, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato in Gu n. 274 del 24 novembre 2006), sono state adottate le seguenti correzioni:

- la proroga dell'operatività delle Autorità di bacino, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della revisione della relativa disciplina legislativa (aggiunta del nuovo comma 2 bis all'art. 170 Dlgs 152/2006);
- la soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (artt. 159, 160 e 207 Dlgs 152/2006);
- la proroga da 6 a 12 mesi del termine per l'adeguamento dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ai principi contenuti nel decreto, in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli di libera concorrenza nelle attività di settore (art. 224, comma 2 Dlgs 152/2006).

È ancora in corso, invece, l'iter di approvazione del secondo decreto di modifica che riguarda la terza e quarta parte del codice, in particolare: le norme sugli scarichi idrici, la definizione di rifiuto, materia prima secondaria, sottoprodotto, Cdr (combustibile di rifiuto), terre e rocce da scavo; il deposito temporaneo; la produzione e il trasporto di rifiuti non pericolosi; gli accordi e i contratti di programma ed incentivi; la materia dell'Albo, le competenze delle province e altro ancora.

Il testo integrale del citato Dlgs 284/2006 di modifica è disponibile, per chi ne fosse interessato, presso la Segreteria dei Servizi Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.

Con il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (cosiddetto Milleproroghe), all'art. 5, comma 2 è stato disposto lo slittamento dell'entrata in vigore della parte seconda del Codice dell'ambiente relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc).

L'estratto relativo all'art. 5, comma 2 del citato Dl 300/2006 è disponibile, per chi ne fosse interessato, presso la Segreteria dei Servizi Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'Informatore

aprile 2007


Ambiente

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati Articolato parte IV Dlgs 152/2006 Corrispondenze con il decreto Ronchi

Ai fini di agevolare gli operatori del settore, pubblichiamo, come da richiesta, un prospetto con le corrispondenze tra l'articolato della parte IV del Tu ambientale, Dlgs 152/2006, e il corpus normativo del previgente Dlgs 22/1997 (Decreto Ronchi), comprensivo dei relativi allegati.

Le modifiche del decreto "Ronchi"

- Il Dlgs n. 22/1997 ha subito negli anni numerose modifiche e integrazioni. Le modifiche più significative sono state apportate da:
- 2006 Legge 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34);
 - 2002 Legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale (G.U. 13/8/2002, n. 189);
 - 2001 Legge 23 marzo 2001, n. 93, Disposizioni in campo ambientale, in G.U. 4/4/2001, n. 79, entrata in vigore il 19 aprile 2001;
 - 1998 Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata in G.U. 14/12/1998, n. 291 (c.d. Ronchi-ter), entrata in vigore il 29/12/1998;
 - 1997 Dlgs. 8 novembre 1997, n. 389, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, in G.U. 8/11/1997, n. 261 (c.d. Ronchi-bis), in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. G.U. 28/11/1997, n. 278.
- Ulteriori modifiche sono state introdotte da:
- 2004 Legge 15 dicembre 2004, n. 308, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (S.O. G.U. 27/12/2004, n. 302);
 - 2002 Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (G.U. 8/7/2002, n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (S.O. G.U. 11/8/2002, n. 187);
 - 2002 Dl 7 marzo 2002 n. 22, Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione convertito, con modifiche, nella legge 6 maggio 2002, n. 82; (G.U. 8/3/2002, n. 57)
 - 2002 Legge 1° marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 (S.O. G.U. 26/3/2002, n. 72);
 - 2001 Dl 28 dicembre 2001, n. 452, Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (G.U. 29/12/2001, n. 301), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (G.U. 27/2/2002, n. 49);
 - 2001 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002 (S.O. G.U. 29/12/2001, n. 301);
 - 2001 Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (S.O. G.U. 27/12/2001, n. 299);
 - 2001 Dl 16 luglio 2001, n. 286, Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti (G.U. 17/7/2001, n. 164), convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 335 (G.U. 21/8/2001, n. 193);
 - 2000 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001 (S.O. G.U. 29/12/2000, n. 302);
 - 2000 Legge 21 novembre 2000, n. 342, Misure in materia fiscale (S.O. G.U. 25/11/2000, n. 276);
 - 1999 Dl 30 dicembre 1999, n. 500, Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai Pcb, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (G.U. 30/12/1999, n. 305), convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 (G.U. 28/2/2000, n. 43);
 - 1999 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000 (G.U. 27/12/1999, n.302);
 - 1998 Dl 28 dicembre 1998, n. 452, Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi (G.U. 29/12/1998, n. 302), convertito dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35 (G.U. 24/2/1999, n. 45);
 - 1998 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (S.O. G.U. 29/12/1998, n. 302);



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2007

Ambiente

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

- 1998 Legge 24 aprile 1998, n. 128, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997 (S.O. G.U. 7/5/1998, n. 104);
- 1998 Dlgs. 30 aprile 1998, n. 173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole (G.U. 5/6/1998, n. 129);
- Il testo del Dlgs n. 22/1997, nella tabella che segue, è coordinato con le modifiche apportate dalle predette normative.

Indice

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
 "Attuazione delle direttive 91/56/Cee e sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (S.O. G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997)

Parte quarta
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 "Norme in materia ambientale"
 (in S.O. n. 96 alla Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88))

Titolo I Gestione dei rifiuti

Titolo I Gestione dei rifiuti

Capo II Principi generali

Capo II Principi generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
 Art. 2 Finalità
- Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti
 Art. 4 Recupero dei rifiuti
 Art. 5 Smaltimento dei rifiuti
 Art. 6 Definizioni
 Art. 7 Classificazione
 Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
 Art. 10 Oneri e finalità dei produttori e dei detentori
 Art. 11 Catasto dei rifiuti
 Art. 12 Registri di carico e scarico
 Art. 13 Ordinanze contingibili
 Art. 14 Divieto di abbandono
 Art. 15 Trasporto dei rifiuti
 Art. 16 Spedizioni transfrontaliere
 Art. 17 Bonifica e ripristino dei siti inquinati da rifiuti

- Art. 177 Campo d'applicazione
 Art. 178 Finalità
 Art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
 Art. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti
 Art. 181 Recupero dei rifiuti
 Art. 182 Smaltimento dei rifiuti
 Art. 183 Definizioni
 Art. 184 Classificazione
 Art. 185 Limiti al campo di applicazione
 Art. 186 Terre e rocce da scavo
 Art. 187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
 Art. 188 Oneri dei produttori e dei detentori
 Art. 189 Catasto dei rifiuti
 Art. 190 Registri di carico e scarico
 Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
 Art. 192 Divieto di abbandono
 Art. 193 Trasporto dei rifiuti
 Art. 194 Spedizioni transfrontaliere
 Vedi: Titolo V - Bonifica di siti contaminati (Artt. 239/253)

Capo II Competenze

Capo II Competenze

- Art. 18 Competenze dello Stato
 Art. 19 Competenze delle Regioni
 Art. 20 Competenze delle Province
 Art. 21 Competenze dei Comuni

- Art. 195 Competenze dello Stato
 Art. 196 Competenze delle Regioni
 Art. 197 Competenze delle Province
 Art. 198 Competenze dei Comuni



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2007

Ambiente

Capo III Piani di gestione dei rifiuti		Capo III Piani di gestione dei rifiuti	
Art. 22	Piani regionali	Art. 199	Piani regionali
Art. 23	Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali	Art. 200	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
		Art. 201	Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
		Art. 202	Affidamento del servizio
		Art. 203	Schema tipo di contratto di servizio
Art. 24	Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica ottimali	Art. 204	Gestioni esistenti
Art. 25	Accordi e contratti di programma, incentivi	Art. 205	Misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 26	Osservatorio nazionale sui rifiuti	Art. 206	Accordi e contratti di programma, incentivi
		Art. 207	Autorità di vigilanza sulla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti
Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni		Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni	
Art. 27	Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	Art. 208	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 28	Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero	Art. 209	Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 29	Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione	Art. 210	Autorizzazione in ipotesi particolari
Art. 30	Imprese sottoposte ad iscrizione	Art. 211	Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
		Art. 212	Albo nazionale gestori ambientali
		Art. 213	Autorizzazioni integrate ambientali
Capo V Procedure semplificate		Capo V Procedure semplificate	
Art. 31	Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate	Art. 214	Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 32	Autosmaltimento	Art. 215	Autosmaltimento
Art. 33	Operazioni di recupero	Art. 216	Operazioni di recupero
Titolo III Gestione degli imballaggi		Titolo III Gestione degli imballaggi	
Art. 34	Ambito di applicazione	Art. 217	Ambito di applicazione
Art. 35	Definizioni	Art. 218	Definizioni
Art. 36	Criteri di informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio	Art. 219	Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 37	Obiettivi di recupero e di riciclaggio	Art. 220	Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 38	Obblighi dei produttori e degli utilizzatori	Art. 221	Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 39	Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione	Art. 222	Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione
Art. 40	Consorzi	Art. 223	Consorzi
Art. 41	Consorzio nazionale imballaggi	Art. 224	Consorzio nazionale imballaggi



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2007

Ambiente

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Art. 42	Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	Art. 225	Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 43	Divieti	Art. 226	Divieti
TITOLO III Gestione di particolari categorie di rifiuti		TITOLO III Gestione di particolari categorie di rifiuti	
Art. 44	Beni durevoli	Art. 227	Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 45	Rifiuti sanitari	Art. 228	Pneumatici fuori uso
		Art. 229	Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata CDDR e CDR-Q
		Art. 230	Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 46	Veicoli a motori e rimorchi	Art. 231	Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 47	Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti	Art. 232	Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 48	Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene	Art. 233	Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
		Art. 234	Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
		Art. 235	Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
		Art. 236	Consorzi nazionali per la gestione raccolta e trattamento degli oli minerali usati
		Art. 237	Criteri direttivi dei sistemi di gestione
TITOLO IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani		TITOLO IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	
Art. 49	Istituzione della tariffa	Art. 238	Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO V Bonifica di siti contaminati			
		Art. 239	Principi e campo di applicazione
		Art. 240	Definizioni
		Art. 241	Regolamento aree agricole
		Art. 242	Procedure operative ed amministrative
		Art. 243	Acque di falda
		Art. 244	Ordinanze
		Art. 245	Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
		Art. 246	Accordi di programma
		Art. 247	Siti soggetti a sequesto
		Art. 248	Controlli
		Art. 249	Aree contaminate di ridotte dimensioni
		Art. 250	Bonifica da parte dell'amministrazione
		Art. 251	Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
		Art. 252	Siti di interesse nazionale
		Art. 253	Oneri reali e privilegi speciali



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2007

Ambiente

Titolo V Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali		Titolo V Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali	
Capo I Sanzioni		Capo I Sanzioni	
Art. 50	Abbandono di rifiuti	Art. 254	Norme speciali
Art. 51	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 255	Abbandono di rifiuti
Art. 51bis	Bonifica dei siti	Art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 52	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatoria e dei formulari	Art. 257	Bonifica dei siti
Art. 53	Traffico illecito di rifiuti	Art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatoria e dei formulari
Art. 53bis	Attività organizzate per i traffico illecito di rifiuti	Art. 259	Traffico illecito di rifiuti
Art. 54	Imballaggi	Art. 260	Attività organizzate per i traffico illecito di rifiuti
Art. 55	Competenza e giurisdizione	Art. 261	Imballaggi
Art. 55bis	Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	Art. 262	Competenza e giurisdizione
		Art. 263	Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Capo II Disposizioni transitorie e finali		Capo II Disposizioni transitorie e finali	
Art. 56	Abrogazione di norme	Art. 264	Abrogazione di norme
Art. 57	Disposizioni transitorie	Art. 265	Disposizioni transitorie
Art. 58	Disposizioni finali	Art. 266	Disposizioni finali
Allegati		Allegati	
Allegato A (la sezione A2 - Catalogo Europeo dei Rifiuti - è sostituito dall'Allegato A della direttiva 9 aprile 2002) (Rif. § A e D) CER		Allegato A	
Allegato B		Allegato B	
Allegato C		Allegato C	
Allegato D (sostituito dall'allegato A della direttiva 9 aprile 2002) (Rif. § A e D)		Allegato D	
Allegato E		Allegato E	
Allegato F		Allegato F	
Allegato G		Allegato G	
Allegato H		Allegato H	
Allegato I		Allegato I	
		Allegati al Titolo V	
		Allegato 1	Criteri generali per l'analisi del rischio sanitario ambientale sito specifica
		Allegato 2	Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
		Allegato 3	Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, messa in sicurezza (d'urgenza operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche a costi sopportabili
		Allegato 4	Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
		Allegato 5	Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare



Tributario

'Informatore

aprile 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Manovra finanziaria per l'anno 2007 - Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. **Pag. 57**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Manovra finanziaria anno 2007 - Addizionale comunale Irpef - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 6 febbraio 2007. **Pag. 61**
- ▶ Manovra finanziaria per l'anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% sull'appalto di opere e servizi - Legge n. 296 del 27.12.2006 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 5 febbraio 2007 **Pag. 61**
- ▶ Manovra finanziaria per l'anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2007. **Pag. 62**

IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Manovra finanziaria anno 2007 - Iva - Partecipazione a convegni - Detraibilità Iva del ristorante - Risposta dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco del 31 gennaio 2007. **Pag. 64**
- ▶ Compravendite immobiliari - Nuove disposizioni in materia di imposta di registro - Controlli degli uffici - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 febbraio 2007. **Pag. 64**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap - Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea - Circolare n. 9 del 14 febbraio 2007 dell'Agenzia delle Entrate - Rinuncia ai ricorsi e spese di giudizio. **Pag. 66**

VARIE

- ▶ Manovra finanziaria per l'anno 2007 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 16 febbraio 2007. **Pag. 67**

IN PRIMO PIANO

Manovra finanziaria per il 2007 Si completa l'analisi

Sul Supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)".

Con la presente circolare si continua l'analisi delle novità contenute nella legge di cui all'oggetto (legge Finanziaria per l'anno 2007) entrata in vigore il 1° gennaio 2007 salvo diversa specifica previsione. ▼

Aggregazioni aziendali (art. 1, commi da 242 a 249)

È prevista un'agevolazione a favore dei soggetti che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, attuata attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, stipulate negli anni 2007 e 2008.

L'agevolazione:

- riguarda le società di capitali, residenti in Italia;
- nel caso di conferimenti di azienda, anche quelli posti in essere, nell'esercizio d'impresa commerciale, da soggetti diversi dalle persone giuridiche, purché il soggetto conferitario sia una società di capitali;
- consiste nel parziale riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio in occasione delle citate operazioni:
 - nel caso di fusione o scissione, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni €;
 - nel caso di operazioni di conferimento di azienda, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni €.
- non può essere applicata nel caso in cui alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino:
 - imprese operative da meno di due anni;
 - imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario e comunque, i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Per l'attuazione dell'agevolazione è necessario inviare un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate, con cui dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

È prevista una disposizione antielusiva in base alla quale



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

decade l'agevolazione se la società risultante dall'aggregazione, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, fatta salva la presentazione dell'istanza di interpellato.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente.

Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Regime della franchigia e rettifica della detrazione Iva (art. 1, comma 291)

Come noto, il versamento, originariamente fissato al 27 dicembre 2006, della prima rata della rettifica della detrazione Iva dovuta dai soggetti che transitano dall'anno 2007 nel regime della c.d. franchigia è stato soppresso (vd. ns. circ. n. 79/2006).

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2007.

Contributo per acquisto pc da parte di co.co.co (art. 1, comma 298)

Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

Entro sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2007 il ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei suddetti contributi, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento.

Detraibilità Iva somministrazioni alimentari e bevande in convegni (art. 1, commi 304 - 305)

L'Iva connessa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi è ora detraibile.

Per l'anno 2007 la detraibilità è prevista al 50%.

Individuazione del valore normale nelle cessioni immobiliari (art. 1, comma 307)

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ceduti.

Imposta di registro - Cessione nei confronti di privati - Immobili ad uso abitativo (art. 1, comma 309)

Si ricorda che, in base alla legge Finanziaria per il 2006, in caso di cessioni a privati di immobili ad uso abitativo, la base imponibile ai fini della imposta di registro si deve determinare con riferimento al valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Tale disposizione viene ora estesa non solo alle cessioni tra privati, ma anche alle cessioni degli immobili suddetti da parte di società a privati.

Imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari (art. 1, comma 310)

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabi-

li non è più possibile usufruire dell'imposta sostitutiva pari al 20%, come, invece, era stato stabilito nella legge Finanziaria per l'anno 2006.

Imposta di pubblicità (art. 1, comma 311)

Con regolamento del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

Deduzione forfetaria dei redditi derivanti da diritti d'autore (art. 1, comma 318)

Ai soggetti titolari di diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, brevetti, ecc., di età inferiore a 35 anni la deduzione forfetaria delle spese è aumentata al 40%.

Nuove detrazioni Irpef 19% (art. 1, comma 319)

• Spese per associazioni sportive e palestre

È prevista una nuova detrazione d'imposta per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva; la detrazione si applica a condizione che le spese siano sostenute per ragazzi di età tra i 5 e 18 anni.

Un decreto ministeriale detaglierà modi e termini della norma.

• Canoni di locazione studenti universitari

È introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

• Spese per assistenza personale di soggetti non autosufficienti

Per le spese sostenute per il pagamento degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti quotidiani è prevista una nuova detrazione per un importo massimo di € 2100, se il reddito complessivo non supera i 40.000 €.

Edilizia residenziale convenzionata (art. 1, comma 330)

Viene ampliato il numero delle operazioni relative agli immobili che rientrano nel regime di imponibilità ad Iva (aliquota del 10%); vengono incluse in tale ambito le locazioni di immobili qualora effettuate da imprese costruttrici che, operando in attuazione di interventi di edilizia convenzionata, sono tenute a concedere in locazione parte degli immobili e le cessioni dei medesimi immobili anche se effettuate dopo quattro anni dalla costruzione, purché nel frattempo siano stati locati nell'ambito dei programmi di edilizia abitativa convenzionata.

Compensi per la trasmissione del Mod. 730 (art. 1, comma 333)

A decorrere dall'anno 2006, viene riconosciuto ai professionisti abilitati un compenso analogo a quello dei Caf per l'assistenza fiscale relativa ai mod. 730.

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

degli edifici (art. 1, commi 344 - 349)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs n. 192/2005 spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Le suddette detrazioni fiscali sono concesse, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.

Le spese per la certificazione energetica ovvero per l'attestato di qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili.

Contributo per nuovi edifici ad alta efficienza energetica (art. 1, comma 351)

Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs n. 192/2005 nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

Per l'attuazione della norma in esame è costituito un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Detrazione per acquisto di frigoriferi classe "A+" (art. 1, comma 353)

Per la sostituzione di frigoriferi, congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+" spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di € 200 per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Ulteriore deduzione 36% per i commercianti (art. 1, commi 354 - 355)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

- sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
- sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiata in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
- sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
- azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

L'agevolazione in esame non verrà presa in considerazione ai fini dell'acconto Irpef dovuto per il 2008.



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Detrazione per acquisto di motori industriali (art. 1, commi 358 - 359)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter), i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) nonché le modalità per l'applicazione di quanto sopra disposto e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Detrazione Irpef acquisto apparecchi tv con digitale terrestre (art. 1, comma 357)

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

L'agevolazione in esame non verrà presa in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2008.

Deduzione forfetaria impianti di distribuzione di carburanti (art. 1, comma 393)

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per autotrazione la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 legge n. 448/98 è applicabile anche per il 2007.

L'agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un importo determinato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

Contributi assistenza sanitaria (art. 1, comma 399)

Il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati a casse o enti aventi esclusivamente finalità assistenziale sanitaria è confermata

anche per il 2007 a € 3.615,20.

Detrazione spese asili nido (art. 1, comma 400)

È prevista la detrazione d'imposta nella misura del 19% anche per le spese sostenute nel 2006 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite complessivo € 632 annui per figlio.

5 per mille (art. 1, comma 1234)

Per l'anno 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- sostegno delle Onlus, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e associazioni riconosciute che operano in via esclusiva nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Dlgs 460/1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica Istruzione, del ministro dell'Università e della ricerca e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Tfr e reddito d'impresa (comma 766)

Dal reddito d'impresa è deducibile una somma pari al 4% del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

Proroga tariffa rifiuti solidi urbani (comma 184)

Come noto, già a decorrere dal 1° gennaio 2003 era prevista la graduale soppressione della Tarsu in funzione del tasso di copertura del costo del servizio di smaltimento da parte dei comuni.

In particolare, la soppressione della tassa rifiuti avrebbe dovuto decorrere dalle seguenti date:

- 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore al 55%;

- 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55%, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

La soppressione della Tarsu comporta la contemporanea istituzione della tariffa, c.d. tariffa Ronchi, per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

Con il provvedimento in esame viene stabilito che sino a quando non sarà completato il processo di revisione del decreto legislativo n. 152/06 (nuovo codice ambientale):

a) il regime di prelievo adottato dai singoli comuni nel 2006 ai fini del servizio di raccolta smaltimento debba rimanere invariato per l'intero anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urba-



Tributario

ni continueranno ad essere applicate le disposizioni dell'art. 18, comma 2, lett. d) del Dlgs n. 22/97 (in tema di competenze dello Stato).

La norma, così come formulata, pare faccia decadere la previsione, in base alla quale l'assimilazione dei rifiuti - da cui discende l'obbligo del pagamento della Tarsu - era possibile esclusivamente con riferimento a quei rifiuti derivanti da enti o imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 150

o 250 mq. rispettivamente nei comuni con meno o più di 10.000 abitanti.

b-bis) il termine, in scadenza a fine anno, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica - ad eccezione di quelle di II categoria (tipo "A", ex "2A") ed alle discariche per rifiuti inerti - viene prorogato al 31 dicembre 2007.

Si conclude l'analisi delle novità contenute nella legge Finanziaria per l'anno 2007.

TRIBUTARIO

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Imposte dirette

Manovra finanziaria 2007 Addizionale comunale Irpef Risoluzione n. 20 dell'Agencia delle Entrate del 6 febbraio 2007

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 20 data 6 febbraio 2007, recante: "Risoluzione istitutiva di codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, di somme dovute, a titolo di addizionale comunale all'Irpef, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142".

Come noto, la legge Finanziaria per l'anno 2007 prevede che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche venga versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Al riguardo, i codici tributo attualmente disponibili vengono utilizzati per il versamento del solo saldo della predetta imposta ed a tal fine vengono ridenominati come di seguito riportato:

- codice tributo 3816 - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"

- codice tributo 3817 - "Addizionale comunale all'Irpef - auto-tassazione. Saldo".

- codice tributo 3818 - "Addizionale comunale all'Irpef - trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo".

Inoltre, al fine di consentire il versamento del previsto acconto dell'imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- codice tributo 3860 - "Addizionale comunale all'Irpef - trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto".

- codice tributo 3861 - "Addizionale comunale all'Irpef - auto-tassazione. Acconto".

- codice tributo 3862 - "Addizionale comunale all'Irpef - trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - Acconto".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo dovranno essere esposti esclusivamente nella sezione "Ici ed altri tributi locali", indicando nella colonna "codice ente/codice comune" il codice territoriale riportato nella tabella "T1 - codici degli enti locali", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "aaaa".

Per i soli codici tributo 3817, 3818, 3861 e 3862, in caso di utilizzo da parte del contribuente della facoltà di rateizzare le imposte, nello specifico campo andrà indicato il numero della rata a cui si riferisce il versamento e il numero delle rate complessive nel formato "nrrr".

I codici tributo 3816, 3817 e 3818 possono essere utilizzati sia per esporre importi a debito versati che importi a credito compensati, mentre i codici tributo 3860, 3861 e 3862, essendo relativi a versamenti in acconto, possono essere utilizzati esclusivamente in corrispondenza della colonna importi a debito versati.

Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione in esame.

Manovra finanziaria 2007 Il condominio e il nuovo obbligo di ritenuta del 4% sull'appalto di opere e servizi Legge n. 296 del 27.12.2006 Risoluzione n. 19/E dell'Agencia delle Entrate del 5 febbraio 2007

La legge Finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, comma 43, prevede un nuovo obbligo di ritenuta a carico del condominio nella misura pari al 4%.

Ambito di applicazione

La ritenuta del 4% deve essere applicata alle prestazioni:

- relative ai contratti di appalto di opere;

- rese nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Nella fattura emessa dall'impresa sul totale fattura occorre



Tributario

indicare "ritenuta 4% ex. art. 25-ter del Dpr n. 600/1973". Si segnala che, come stabilito dall'art. 25-ter, comma 2 del Dpr n. 600/1973, la ritenuta deve essere operata anche con riferimento ai corrispettivi qualificabili come redditi diversi, cioè derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Modalità di versamento

La suddetta ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

-
- | | |
|------|--|
| 1019 | Ritenuta del 4% operata all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente |
| 1020 | Ritenuta del 4% operata all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente |
-

In sede di compilazione del mod. F24 i predetti codici tributo dovranno essere evidenziati nella sezione "Erario", indicando nella colonna "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella consueta forma "AAAA" (per le ritenute operate nel corso del corrente anno si dovrà pertanto riportare "2007").

Certificazione delle ritenute

Il condominio dovrà rilasciare all'interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nell'anno 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.

Decorrenza della nuova disposizione

Tutte le disposizioni sopra illustrate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Pertanto, la ritenuta del 4% deve essere operata relativamente ai corrispettivi pagati a decorrere da tale data, ancorché riferiti a prestazioni effettuate o a fatture emesse nel 2006.

Scomputo delle ritenute per il percettore

Ai sensi dell'art. 22 del Tuir, il percettore può scomputare le ritenute subite anteriormente alla dichiarazione dei redditi sulle somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Di conseguenza, le ritenute operate dai condomini nell'anno 2007 sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito d'impresa 2006 del prestatore, potranno essere da quest'ultimo scomputate nel mod. Unico 2007 relativo ai redditi 2006 (se subite prima della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Manovra finanziaria per l'anno 2007 Condominio e nuovo obbligo

L'Informatore

aprile 2007

Imposte dirette

di ritenuta del 4% Circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7/E data 7 febbraio 2007, recante: "Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore - Legge Finanziaria 2007".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti, qui di seguito riportati, concernenti il nuovo obbligo a carico dei condomini di operare una ritenuta a titolo d'acconto sulle prestazioni relative ad appalti di opere o servizi da parte di imprese.

Soggetti obbligati

Il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto è il condominio in quanto tale, anche se il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l'amministratore, laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini).

La ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell'amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.).

Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini.

L'obbligo di effettuare la ritenuta si applica anche al c.d. supercondominio e al condominio parziale.

Il "supercondominio" si configura nell'ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio.

Il condominio parziale rileva nell'ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio.

In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il "supercondominio" e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d'imposta ed hanno, tra l'altro, l'obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.

La disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull'immobile né alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile.

Contratti interessati

La norma in esame trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazio-



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

Imposte dirette

TRIBUTARIO

ne, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La suddetta conclusione è coerente con la ratio della disposizione in commento, che estende l'obbligo della ritenuta anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell'ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate.

Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.

Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.

Si ritiene, invece, che il corrispettivo debba essere assoggettato alla ritenuta in esame se corrisposto in base a contratto di servizio energia.

Si evidenzia che il contratto di servizio energia regola l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia.

Il contratto di servizio energia non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

La ritenuta non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

I corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi in quanto l'articolo 25-ter del Dpr n. 600/1973 fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale.

I corrispettivi di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali.

La ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato.

In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Nuove iniziative produttive e attività marginali

La ritenuta non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime fiscale agevolato delle attività marginali.

A tal fine, si ricorda che è stato stabilito che i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

L'esonero dall'applicazione della ritenuta pari al 4% nei due casi sopracitati è subordinato, da parte dell'amministratore di condominio, all'acquisizione della prescritta dichiarazione.

Decorrenza dell'obbligo di ritenuta e relativa applicazione

La ritenuta d'acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.

L'obbligo di operare la predetta ritenuta sussiste a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima.

La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dall'imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.

Obblighi dichiarativi e di certificazione

I dati riguardanti le ritenute effettuate e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare.

Il condominio deve, altresì, provvedere al rilascio della certificazione unica attestante l'ammontare delle somme e valori corrisposti, nonché la relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate.

Tanto l'obbligo di effettuare la ritenuta quanto gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio, in quanto tale e devono essere adempiuti dall'amministratore di condominio in carica pro-tempore.

Coordinamento con l'obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori

L'effettuazione della ritenuta del 4 per cento non esonera il condominio dall'obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori.

Ai fini del coordinamento della disposizione in esame con l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, si evidenzia che l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del 12 novembre 1998 dispone che "Non devono essere comunicati:

- a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
- c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila".

Per effetto della lett. b) sopra riportata, i dati relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato il pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4 per cento non devono essere comunicati all'anagrafe tributaria.



Tributario

Gli stessi, infatti, devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770).

Anche l'obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera c) rileva con esclusivo riferimento agli acquisti il cui importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di euro 258,23, calcolato al netto dei compensi soggetti a ritenuta del 4%.

Manovra finanziaria 2007 Partecipazione a convegni Detraibilità Iva del ristorante Risposta dell'Agencia delle Entrate a Telefisco (31.1.2007)

Si ricorda che la legge Finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 304 della legge n. 296/2006, prevede la detraibilità dell'Iva nelle ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è inerente alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Tale disposizione è prevista sia a favore dei lavoratori autonomi che delle imprese.

Per l'anno 2007 è riconosciuta nella misura ridotta pari al 50%; dall'anno 2008 la detraibilità sarà integrale.

Per beneficiare della detrazione, è necessario disporre di un documento fiscalmente rilevante, cioè la fattura con l'indicazione della natura della prestazione, dell'imponibile e della relativa Iva.

Il possesso della ricevuta fiscale non consente la detrazione dell'imposta, che è incorporata nel corrispettivo ivi indicato.

Al fine di dimostrare l'inerenza della spesa sostenuta con la partecipazione al convegno/congresso, si ritiene opportuno allegare alla fattura del ristorante la fotocopia della fattura di iscrizione all'evento stesso.

Nel caso di partecipazione gratuita, può risultare utile allegare copia dell'attestato di partecipazione, la locandina dell'evento o documenti analoghi.

La disposizione in esame si riferisce alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei convegni.

L'Agencia delle Entrate con la risposta di cui all'oggetto intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali anche "nel caso in cui l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo".

L'Agencia, quindi, ha ritenuto che possono usufruire della detrazione dell'impostazione non solo le spese per le presta-

l'Informatore

aprile 2007

Imposte dirette

È opportuno ricordare che sussiste l'obbligo di comunicazione direttamente in capo agli "amministratori di condominio". Per la compilazione del quadro AC del modello Unico-PF, è chiarito che l'obbligo di comunicare i dati relativi ai fornitori ricade sull'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'elenco.

Imposte indirette

zioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento è, comunque, necessario per la partecipazione ai congressi.

Compravendite immobiliari Nuove disposizioni in materia di imposta di registro Controlli degli uffici Circolare n. 6/E dell'Agencia delle Entrate del 6 febbraio 2007

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E data 6 febbraio 2007, recante: "Decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Nuovi poteri degli uffici in materia di accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale". Il provvedimento in esame illustra le nuove funzioni di controllo che gli uffici potranno espletare dopo le recenti modifiche alla disciplina dell'imposta di registro (oltre che ipotecarie e catastali) sulle cessioni di immobili, introdotte sia dal decreto Bersani/Visco che dalla Finanziaria per il 2007.

I poteri istruttori sono definiti nel modo qui di seguito illustrato.

- **Accessi, ispezioni e verifiche per il controllo dei valori dichiarati negli atti aventi per oggetto aziende o diritti reali su di esse**

I funzionari dell'amministrazione finanziaria - muniti di apposita autorizzazione - eseguono i controlli presso i luoghi dove viene esercitata una attività commerciale, agricola, artistica o professionale, sempreché tali accessi abbiano riflessi sull'imposta di registro.

Potrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni fiscali o il compimento di adempimenti formali e sostanziali previsti dalla legge.

Tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione delle "scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della conclusione di affari di intermediazione immo-



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

Imposte indirette

TRIBUTARIO

biliare", (oltreché al pagamento solidale delle relative imposte) figurano anche gli agenti immobiliari e, pertanto, sarà possibile accedere nei locali nei quali si esercita attività di intermediazione immobiliare, per acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni svolte, raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive rese negli atti dalle parti contraenti.

A tal fine, si segnala che proprio questo delicato passaggio legislativo è oggetto di una iniziativa di Confcommercio mirata ad ottenere dalla amministrazione finanziaria tutti i chiarimenti e le precisazioni utili a definire la corretta portata delle recenti disposizioni.

L'attività di controllo si orienterà, in questi casi, sulla mancata registrazione degli atti e sulla individuazione dell'effettivo corrispettivo pattuito sia per le cessioni immobiliari che per le locazioni di fabbricati.

Dati e notizie potranno essere rilevati direttamente presso le banche o le amministrazioni dello Stato, nonché presso l'amministrazione postale.

I controlli possono svolgersi normalmente presso i locali nei quali si svolgono le attività commerciali esercitate, ma per poter eseguire un accesso in locali diversi, come nel caso dell'abitazione, continua ad essere necessaria una particolare autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Tale eventualità può verificarsi solo in caso di gravi indizi di violazione della normativa che disciplina i tributi accertati.

• Richieste dirette al contribuente

Anche per gli atti soggetti all'imposta di registro è possibile utilizzare le procedure di rilevazione/dati sperimentate nell'accertamento per l'Iva e le imposte sui redditi.

I contribuenti potranno essere chiamati dagli uffici a fornire notizie di persona o tramite questionari su determinati atti rilevanti ai fini dell'imposta.

Tale potere si spinge fino alla richiesta di dettagliare natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti con banche, con la società Poste italiane ed altri intermediari finanziari e società fiduciarie.

Nel caso in cui i dati richiesti siano già in possesso della pubblica amministrazione, i contribuenti si limiteranno ad indicare gli elementi necessari per la loro reperibilità.

• Richieste dirette a soggetti diversi dal contribuente

Interessati a questa fase particolare dell'accertamento fiscale possono essere i soggetti che hanno avuto istituzionalmente contatti con i contribuenti sottoposti a controllo, in particolare:

- organi ed Amministrazioni dello stato, enti pubblici economici ed enti di assicurazione e società che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi;
- soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (le notizie richieste potrebbero consistere in dati/notizie/documenti per attività svolte in un determinato periodo d'imposta con i loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo);
- amministratori di condominio (in questo caso i dati e le notizie possono riguardare la gestione condominiale);
- notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari potranno essere chiamati a produrre copie degli atti e documenti in loro possesso.

• Decorrenza delle nuove norme

L'Agenzia afferma che la tassazione della cessione di immo-

bile abitativo e relative pertinenze con riferimento al valore catastale si applica alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate prima del 12 agosto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.

Quanto, invece, alla analoga tassazione per le cessioni di immobili abitativi effettuate "nei confronti di persone fisiche", questa opera dal 1° gennaio 2007.

È opportuno ricordare che prima delle modifiche introdotte con la legge Finanziaria 2007, gli uffici non potevano procedere all'accertamento di valore nei casi in cui il valore o il corrispettivo degli immobili fosse stato dichiarato dalle parti (chiunque esse fossero) in misura non inferiore al valore catastale.

La suddetta disposizione è ora inapplicabile e gli uffici potranno sottoporre a controllo e svolgere tutte le attività di verifica sopra illustrate su tutti gli atti di cessione di immobili, ad eccezione delle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, nelle quali l'acquirente sia persona fisica non esercente attività commerciale, artistica o professionale.

Va, precisato che questo particolare trattamento fiscale "di favore" opera soltanto se nell'atto la tassazione "automatica" viene espressamente richiesta dall'acquirente (e dal 1° gennaio 2007 acquirente persona fisica) con dichiarazione resa al notaio e recepita formalmente nell'atto stesso, ferma restando, comunque, l'indicazione obbligatoria del corrispettivo effettivamente pagato.

• Successioni e donazioni

Le modifiche sopra illustrate non incidono sui trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa, per i quali continua a valere lo "schermo" all'accertamento di maggior valore rappresentato dal riferimento al valore catastale rivalutato dei beni caduti in successione o donati.

• Cessioni di immobili con possibile accertamento di valore

Si elencano qui di seguito gli atti di cessione di immobili che possono essere controllati dagli uffici col sistema dell'accertamento di valore (senza, cioè, lo schermo del valore catastale):

- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti sia persona fisica che agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (atti registrati dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006);
- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti sia persona fisica che agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (atti registrati dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006);
- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti non sia persona fisica (atti registrati dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006);
- cessioni di immobili in cui la parte acquirente non sia persona fisica (atti registrati dal 1° gennaio 2007);
- cessioni di immobili abitativi per le quali l'acquirente non ha dichiarato di volersi avvalere della regola del "prezzo-valore" (corrispettivo reale dichiarato e tassazione sul valore catastale);
- cessione di terreni;
- cessione di fabbricati non abitativi (negozi, uffici ecc.);
- cessioni di pertinenze relative a fabbricati non abitativi;
- cessioni di immobili facenti parte di compendi aziendali;
- conferimenti in società;



Tributario

- divisioni con conguaglio (fatta eccezione per i casi in cui si tratti di immobili abitativi e possa applicarsi la regola del "prezzo-valore");
 - rinunce a diritti reali immobiliari con efficacia traslativa;
 - assegnazioni di immobili ai soci da parte delle società di comodo (ove la base imponibile non sia determinata in modo automatico: il riferimento è alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 116 della legge finanziaria per il 2007);
 - trasferimenti di immobili nell'ambito di una cessione d'azienda.
- **Adempimenti delle parti: le dichiarazioni sostitutive**
I controlli degli uffici potranno estendersi alla verifica dei nuovi adempimenti che le parti, in una qualunque cessione

Irap - Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea Circolare n. 9 del 14 febbraio 2007 dell'Agenzia delle Entrate Rinuncia ai ricorsi e spese di giudizio

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 9 datata 14 febbraio 2007, recante: "Corte di giustizia delle Comunità europee - Questione della compatibilità Irap con l'art. 33 della sesta direttiva Iva — Gestione delle controversie".

Con il provvedimento in oggetto l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sugli aspetti procedurali delle controversie sorte, tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, concernente la presunta illegittimità dell'Irap alla luce delle direttive europee.

Come noto, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 3 ottobre 2006 sul procedimento C-475/03, ha dichiarato chiusa la questione confermando la legittimità dell'Irap, sulla considerazione che si tratti di un'imposta che non duplica la struttura dell'Iva.

Conseguentemente, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia, le eccezioni formulate in senso contrario dai contribuenti nelle varie istanze di rimborso presentate sono ora da ritenere prive di fondamento.

Con riferimento alla possibilità che i contribuenti richiedano di rinunciare al ricorso, si osserva quanto segue. In caso di formale rinuncia al ricorso, il processo si estingue con decreto del

L'Informatore

aprile 2007

Imposte indirette

immobiliare, devono porre in essere, cioè:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (per es. estremi degli assegni, tenendo presente che importi superiori a 12.500 euro non possono essere più pagati in contanti);
- dichiarazione di ciascuna delle parti sul ricorso ad un mediatore (indicando, in caso affermativo, le spese sostenute/le analitiche modalità di pagamento/la partita Iva o il codice fiscale dell'agente immobiliare).

A parte le considerazioni sulle conseguenze penali di dichiarazioni non vere, si sottolinea l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e quella che comporta l'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro.

Tributi locali

presidente della sezione o con sentenza della commissione. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro.

La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

Pertanto, se l'ufficio non conviene sull'accordo proposto dal contribuente e/o quest'ultimo non deposita la rinuncia, il processo prosegue regolarmente e sarà cura del giudice disporre sulle spese seguendo il principio della soccombenza ovvero compensando le spese, se ritiene che ne ricorrano i motivi.

Da ciò consegue che normalmente gli uffici non hanno alcun interesse ad addivenire ad un accordo sulle spese, specialmente se la controversia riguarda anche questioni che involgono decorrenza di termini o eccezioni comunque non accoglibili.

Occorre, tuttavia, osservare che la particolare situazione del contenzioso in esame è stata determinata anche dal contenuto delle conclusioni dei due avvocati generali presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Tali conclusioni hanno favorito il proliferare di controversie, la cui soluzione consentirebbe di ridurre notevolmente i giudizi pendenti presso le commissioni tributarie, che così potrebbero pervenire più celermente anche alla definizione di altre questioni.

Non è da escludere, tra l'altro, che le conclusioni degli avvocati generali possano indurre il giudice a compensare in ogni caso le spese di lite.

Ciò depone per l'opportunità di accedere alla richiesta di rinuncia al ricorso, con accordo sulle spese, avanzata dal contribuente, quale soluzione atta a favorire una rapida definizione delle controversie e quindi preferibile in termini più generali di economicità.



Tributario

L'Informatore

aprile 2007

Varie

Manovra finanziaria 2007 Circolare n. 11 dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, recante: "Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di gennaio 2007".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha raggruppato per argomento le risposte fornite in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto collegato alla finanziaria e nella legge finanziaria 2007.

Qui di seguito si riportano le principali risposte.

Studi di settore

Continuità nello svolgimento dell'attività

D. Le nuove cause di esclusione degli studi di settore prevedono che continuino ad applicarsi, tra l'altro, anche nelle ipotesi di chiusura e riapertura qualora "l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti".

Come si interpreta la nuova lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della legge 146/98 in simili circostanze?

R. La disposizione prevista all'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), conferma tra le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore l'inizio o la cessazione dell'attività nel periodo d'imposta. Tuttavia, la nuova disposizione precisa che l'accertamento sulla base degli studi di settore si rende comunque applicabile:

1. in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
2. ovvero quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Con riguardo a tale ultima ipotesi (vale a dire quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti), deve ritenersi che la fattispecie si verifica quando l'attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità.

Altra caratteristica è costituita dalla omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente.

Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività ovvero i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

In relazione alla concreta applicazione della disposizione, per tutti gli altri casi, deve tuttavia evidenziarsi che la verifica "della prosecuzione dell'attività" deve essere effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.

A titolo esemplificativo devono comunque ritenersi "prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:

- acquisto d'azienda;
- donazione o successione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Indicatori di normalità economica

D. I nuovi indicatori di normalità economica saranno calcolati da Gerico, oppure saranno comunicati, mediante una sorta di invito al contraddittorio, da parte degli uffici periferici?

Nel caso di calcolo effettuato da Gerico, si avranno due livelli di adeguamento (ossia quello di congruità e quello di normalità economica) oppure l'adeguamento puntuale sarà tarato anche in funzione dei nuovi indicatori?

R. Sia gli indicatori previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, così come introdotto dall'articolo 1, comma 13, della legge Finanziaria 2007, che gli indicatori di normalità economica previsti al comma 14, della medesima legge, incideranno direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore effettuato da Gerico, nel senso che una eventuale "incoerenza" ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso. Pertanto, sia il "ricavo minimo" che il "ricavo puntuale" saranno maggiorati in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica previsti dal comma 14.

Si avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà "non congruo" alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori.

Il software Gerico 2007 visualizzerà il maggior ricavo attribuibile a ciascun indicatore di incoerenza di normalità economica.

Limiti all'accertamento

D. Il nuovo comma 4-bis del citato articolo 10 della legge 146/98 pone dei limiti all'accertamento induttivo.

Si chiede se la limitazione opera solo se il contribuente è sia congruo sia adeguato ai nuovi indicatori economici?

E dunque, è lecito presumere che gli indicatori saranno accolti da Gerico?

Il limite di 50 mila euro non è una franchigia, nel senso che se superato l'intero importo è recuperato a tassazione?

R. Il nuovo comma 4-bis, articolo 10, della legge 146 del 1998, introdotto dal comma 17 della legge finanziaria 2007, prevede una particolare inibizione dell'attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità risultante dall'applicazione degli studi di settore, tenuto conto anche dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori.

Infatti, per tali contribuenti non è possibile effettuare le rettifiche dei ricavi o dei compensi sulla base di presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, quando l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi accertabili, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al quaranta per cento dei ricavi e compensi dichiarati.

Il limite di 50.000 euro non costituisce in alcun modo una franchigia, per cui se l'ammontare accertabile sulla base di

TRIBUTARIO



Tributario

presunzioni semplici è superiore a tale importo è effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessiva risultante.

Valenza probatoria

D. Si chiede di capire l'esatta portata della nuova lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 146/98, come modificato dal comma 23 della Finanziaria 2007.

R. La modifica normativa relativa all'articolo 10, comma 1, della legge n. 146 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 23, lett. b), della legge Finanziaria 2007 è correlata alla abrogazione, effettuata ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, del comma 2 del citato articolo 10 e ribadisce, ancora una volta, la valenza probatoria degli studi di settore quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Iva

Requisiti per il regime di franchigia Iva

D. Tra i requisiti di accesso al regime speciale di cui all'art. 32-bis del Dpr 633/72, vi è l'assenza di cessioni all'esportazione. Si chiede di chiarire la portata di tale nozione, ovvero se essa identifichi le sole operazioni di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b), del Dpr 633/72, oppure anche quelle della lettera c), quelle assimilate di cui agli articoli 71 e 72, quelle di cui agli articoli 8-bis e 9.

R. L'art. 32-bis del Dpr n. 633 del 1972, nello stabilire i requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi in franchigia, esclude che possano rientrare in detto regime i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione.

Nella norma si fa generico riferimento alle cessioni all'esportazione; pertanto, attesa l'ampia formulazione, deve ritenersi che essa voglia ricomprendere non solo le cessioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), del Dpr n. 633 del 1972, ma anche quelle di cui alla lettera c) dello stesso articolo, nonché quelle disciplinate rispettivamente dall'articolo 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione), dall'articolo 9 (servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali), dall'articolo 71 (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e dall'articolo 72 (trattati e accordi internazionali) del medesimo decreto.

A queste conclusioni si è pervenuti anche in considerazione del fatto che, sul piano della traslazione dell'imposta, differenti sono gli effetti dell'applicazione del regime di franchigia rispetto a quello di non imponibilità. Nel primo caso, infatti, gli operatori non addebitano l'imposta in via di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, la quale è incorporata nel prezzo sotto forma di c.d. "Iva occulta"; nel secondo caso, invece, i soggetti non addebitano l'imposta a valle ma hanno diritto a detrarre l'Iva assolta a monte. Pertanto, i soggetti in franchigia che intendessero effettuare operazioni in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 8, primo comma, lettera c), devono necessariamente uscire dal regime ed assoggettarsi alle regole normali di applicazione dell'imposta; resta fermo che le medesime operazioni possono essere realizzate come cessioni interne in regime di franchigia, atteso che non comportano la spedizione dei beni al fuori del territorio nazionale.

A conferma di ciò, si richiama la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che stabilisce espressamente che le cessioni di beni effettuate dai soggetti in franchigia non sono cessioni intracomunitarie e sono, così, trattate alla stregua di cessioni interne senza diritto di rivalsa (cfr. circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 52.10).

Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito soggettivo

D. In relazione alle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2007 all'art. 19-bis1, lett. e), del Dpr n. 633 del 1972, si chiede se sia corretto che il diritto di detrazione dell'Iva sulle somministrazioni di pasti e sulle prestazioni alberghiere erogate in occasione di convegni, congressi e simili competa a tutti i soggetti passivi (es. partecipanti, relatori), fermi restando, naturalmente, i presupposti dell'inerenza e dell'afferenza del costo.

R. L'art. 19-bis1 del Dpr n. 633 del 1972, in deroga a quanto previsto dall'art. 19 dello stesso decreto, disciplina i casi di esclusione o di riduzione della detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza all'attività esercitata dal contribuente e la loro utilizzazione per l'effettuazione di operazioni che danno il diritto alla detrazione.

In particolare, l'art. 19-bis1 del Dpr n. 633 del 1972 sopra citato, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva al comma 1, lett. e), la non detraibilità dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa. L'art. 1, comma 304, della legge Finanziaria 2007 ha modificato il comma 1, lett. e), dell'art. 19-bis1 sopra citato, prevedendo la detraibilità dell'imposta relativa alle prestazioni alberghiere, alle somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti alla partecipazioni a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Il successivo comma 305 precisa però che, per l'anno 2007, la detrazione sopra indicata spetta solo nella misura del cinquanta per cento.

Al riguardo, si fa presente che, in base alle nuove disposizioni, sono ammessi a fruire del diritto alla detrazione dell'Iva, addebitata in relazione alle somministrazioni di pasti e alle prestazioni alberghiere erogate in occasione di convegni, congressi e simili, tutti i soggetti passivi che acquistano le predette prestazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione esercitata. È possibile quindi che, sussistendo i richiamati presupposti, anche i relatori possano esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito temporale

D. L'articolo 1, comma 304, della legge Finanziaria 2007 ha parzialmente derogato alla previsione di indetraibilità oggettiva riportata nell'art. 19-bis1, lettera e), del Dpr n. 633/72 e consente di detrarre l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande "inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi".

Si chiede di sapere se la detrazione può essere effettuata oltre



che per tutte le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate nelle giornate durante le quali si svolgono le manifestazioni anche per quelle relative alla notte precedente e alla notte seguente al congresso.

R. L'art. 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 prevede la detraibilità dell'Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.

Riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei convegni, detta norma intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali.

Le modalità di organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.

Ai fini del riconoscimento della detrazione si ritiene, pertanto, che possano essere considerate non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento (a cui testualmente fa riferimento la norma), ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento è comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.

Auto aziendali

Deducibilità

D. Con riguardo al nuovo testo dell'art. 164 del Tuir si chiede, nel caso di auto concessa in uso promiscuo da una impresa al dipendente con un benefit calcolato in misura forfetaria pari a 1000, quale risulti essere la quota deducibile dal reddito d'impresa, nell'ipotesi in cui una parte di tale importo sia rimborsato dal dipendente e determini, pertanto, una riduzione del benefit tassato. Ipotizzando un rimborso di 400, il quantum deducibile per l'impresa risulta essere pari a 1000 o a 600? Nel caso in cui fosse pari a 600 quale sarà il trattamento fiscale dell'addebito effettuato dall'impresa per 400?

R. Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente.

In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato.

In ogni caso l'importo complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo.

In relazione all'esempio proposto, nell'ipotesi in cui i costi sostenuti dall'impresa siano superiori al fringe benefit, si avrà:

Costi sostenuti dall'impresa	2100
Fringe benefit	1000
Somme rimborsate	400
L'impresa registrerà:	

- un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei costi rimborsati;

- una variazione fiscale in aumento pari a 1100, per riprendere a tassazione i costi sostenuti (2100) al netto del fringe benefit tassato in capo al dipendente (600) e delle somme rimborsate (400), che sono deducibili.

Nell'ipotesi, invece, in cui i costi sostenuti dall'impresa siano inferiori al fringe benefit, si avrà:

Costi sostenuti dall'impresa	800
Fringe benefit	1000
Somme rimborsate	400
L'impresa registrerà:	

- un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei costi rimborsati;

- nessuna variazione fiscale in aumento o in diminuzione, in quanto ai costi complessivamente sostenuti (800) vanno sottratti il fringe benefit tassato in capo al dipendente (600) e le somme rimborsate, ma solo fino a concorrenza dei predetti costi (200).

Regime degli automezzi strumentali

D. Considerando il nuovo testo dell'art. 164 ed in particolare il fatto che si riconosce possibile il regime proprio degli automezzi strumentali di cui al numero 1 della lettera a) anche per quelli posseduti dagli agenti e rappresentanti, in alternativa al regime tipico di deducibilità per l'80%, è corretto ritenere superate la precedente tesi dell'amministrazione finanziaria (sostenuta, ad esempio, nelle circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998) secondo cui erano da ritenere strumentali solo "i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata" (beni posseduti dalle imprese che li noleggiavano per cerimonia, dalle auto-scuole ecc.)?

R. Le modifiche operate dal decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, 286, al regime fiscale dei veicoli di proprietà dell'impresa non hanno interessato in alcun modo il comma 1, lettera a), dell'articolo 164 del Tuir. Si è del parere, pertanto, che a tale riguardo debbano intendersi confermate tutte le indicazioni fornite nelle circolari 13 febbraio 1997, n. 37/E, e 10 febbraio 1998, n. 48/E.

Accertamenti sulle vendite immobiliari

D. In relazione alle nuove prerogative dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei corrispettivi delle vendite di immobili, introdotte dall'art. 35, commi 2, 3 e 4, del Dl n. 223 del 2006, si chiede se tali disposizioni si applichino solamente agli atti stipulati a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, oppure anche a quelli precedenti (nei termini di decadenza previsti dal Dpr n. 633 del 1972 e dal Dpr n. 600 del 1973).

Ove si ritenga corretta la seconda soluzione, si chiede come possa questa conciliarsi con l'abrogato art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, nella parte in cui permetteva al cedente, in caso di vendita di fabbricato privo di rendita, di emettere fattura integrativa per l'adeguamento al valore catastale, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'attribuzione della rendita, al fine di inibire all'amministrazione il potere di rettifica.

R. L'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio



Tributario

2006, n. 223, prevede che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, la prova dell'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato in dichiarazione possa essere validamente desunta dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il corrispettivo dichiarato.

La richiamata disposizione modifica l'articolo 54 del Dpr n. 633 del 1972 ed ha natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi.

Ne consegue che le disposizioni in esame hanno efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili.

Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle rettifiche ai fini delle imposte sul reddito, posto che l'articolo 35, comma 3, ha parimenti modificato l'articolo 39, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973.

In coerenza con il contenuto delle disposizioni in esame, il successivo comma 4 ha abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 che, come chiarito con la risoluzione 29 aprile 1996, n. 62/E, individuava nel valore catastale esclusivamente un valore indiziario sulla base del quale orientare un'eventuale attività di accertamento e non anche il criterio per la determinazione della base imponibile (costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo effettivamente pagato).

Ne consegue che l'abrogazione del richiamato articolo 15 costituisce diretta conseguenza dell'adozione del diverso parametro di riferimento per l'individuazione del corrispettivo introdotto dal decreto legislativo n. 223 del 2006 al fine dell'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni.

Sanzione accessoria per le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

D. Si chiede di sapere se, in base alla nuova disciplina intro-

dotta dal Dl n. 262 del 2006, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria per reiterate violazioni dell'obbligo di certificazione fiscale, i presupposti si considerino realizzati anche se le tre violazioni sono state commesse nello stesso giorno.

R. L'articolo 1, commi da 8 a 8-ter, del Dl n. 262 del 2006 ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale, contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale ultima norma disponeva che: "qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, (...) è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi."

La nuova norma prevede ora l'applicazione della sanzione accessoria "qualora siano state contestate (...) nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (...)".

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria, quindi, non è più necessario che le violazioni siano definitivamente accertate, essendo sufficiente la sola contestazione di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale nel corso di un quinquennio, effettuata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Inoltre, in base all'attuale formulazione del predetto articolo 12, non è più necessario che le tre violazioni siano accertate "in tempi diversi", con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria in esame, sono sufficienti solo tre distinte violazioni, anche commesse nello stesso giorno.



Legale

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **Pag. 71**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio**
Camere di commercio - Criteri e modalità per la determinazione delle tariffe per le funzioni metriche **Pag. 72**
- ▶ **Disciplina igienico-sanitaria**
Indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sui prodotti alimentari **Pag. 73**
- ▶ **Disciplina dei pubblici esercizi**
Igiene alimentari. Applicazione reg. nn. 852 e 853/2004 **Pag. 74**
- ▶ **Disciplina dei pubblici esercizi**
Art. 110 Tulpas con le ultime modifiche apportate dal decreto del 18.1.2007 . **Pag. 75**

VARIE

- ▶ Tutela della privacy. Dm n. 305 del 7.12.2006. **Pag. 76**
- ▶ Tutela della privacy. Dm n. 306 del 12.12.2006. **Pag. 77**
- ▶ Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 Saggio di interesse - Semestre 1 gennaio - 31 luglio 2007 **Pag. 78**
- ▶ Prodotti cosmetici: etichettatura ingredienti **Pag. 78**
- ▶ Comunicazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni - L. 287/90 art. 15 **Pag. 79**
- ▶ Legge comunitaria 2006 - L. 6.2.2007 **Pag. 80**

ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 del decreto legislativo n. 6 recante misure correttive al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il decreto del governo emanato dopo aver acquisito i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari contiene alcune proroghe relative all'introduzione nel nostro ordinamento dei nuovi istituti previsti, apporta alcune correzioni prevalentemente di tipo formale e introduce misure rivolte a una maggiore razionalizzazione della normativa. ▼

In merito alle novità più rilevanti segnaliamo la proroga al 1 agosto 2007 dei termini di entrata in vigore, già precedentemente prorogati al 1 febbraio 2007, per i nuovi istituti introdotti nel codice:

- appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza di nuova costituzione previsti dall'articolo 33;
 - nella procedura di avvalimento la regola che prevede l'esecuzione del contratto da parte dell'impresa che partecipa alla gara e vieta per l'impresa ausiliaria l'assunzione a qualsiasi titolo del ruolo di appaltatore, o di subappaltatore prevista dall'articolo 49, comma 10;
 - il dialogo competitivo di cui all'articolo 58;
 - gli accordi quadro di cui all'articolo 59 per i settori ordinari.
- Per quanto riguarda inoltre gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari è rinviata l'applicazione della nuova procedura negoziata che sarà vigente solo per le procedure successive al 1 agosto 2007.

Ulteriore proroga riguarda la disposizione relativa all'istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.

In merito al sistema di qualificazione attuato dagli organismi di attestazione nel regolamento previsto per la disciplina del sistema è specificato che le modalità per assicurare l'azione di vigilanza sull'attività degli organismi citati sarà svolta avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito dell'avvalimento è abrogata la disposizione che vietava all'impresa ausiliaria di assumersi il ruolo di appaltatore o subappaltatore. La norma è sostituita con la previsione che tale impresa potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il decreto legislativo fornisce ulteriori indicazioni relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi delle stazioni appaltanti. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della

In PRIMO PIANO

Disposizioni correttive ed integrative del Dlgs n. 163 del 12 aprile 2006

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta



Legale

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici sul "profilo di committente" della stazione appaltante verrà effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato.

In merito alle disposizioni che regolano la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private è previsto che prima dell'approvazione del progetto preliminare, si dovrà seguire la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle aree ritenute di tale interesse in conformità con la nor-

mativa vigente.

Nel settore speciale degli appalti per la difesa viene specificato che il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico-amministrative.

Per le concessioni di lavori e di servizi è specificato che il concessionario, che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività nei settori speciali quali gas, energia, elettricità, acqua, trasporto, poste, petrolio, carbone, porti, aeroporti che sia stato scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, sarà comunque tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.

Camere di commercio Decreto ministeriale su criteri e modalità per la determinazione delle tariffe per le funzioni metriche

Il decreto in esame, registrato dalla Corte dei conti ed in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, individua i criteri per determinare le tariffe relative: al servizio di verifica degli strumenti di misura (strumenti per pesare, misuratori per gas, acqua, carburanti ecc.); al servizio di accertamento per la conformità di aziende e laboratori ai requisiti prescritti; ad ulteriori funzioni metriche.

Restano escluse le tariffe per l'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima.

Sulla base di tali criteri gli enti camerali delibereranno gli importi corrispondenti al servizio effettuato, nell'esercizio delle funzioni metriche loro assegnate.

Si ricorda che il provvedimento giunge a più di un anno di distanza dalla soppressione dei trasferimenti statali per le funzioni metriche esercitate dalle Camere al posto degli uffici metrici, e dalla soppressione conseguente delle tariffe per la verifica degli strumenti di misura, così come stabilito dalla legge Finanziaria 2006.

In particolare, l'art. 1, comma 44, della Finanziaria dello scorso anno precisava appunto che con decreto del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze si dovevano fissare i nuovi criteri per determinare il diritto in rapporto al servizio di verifica metrica.

In breve si illustrano gli aspetti principali del decreto. Efficienza, efficacia, economicità e principio di omogeneità tra gli enti camerali costituiscono i criteri di riferimento nel procedimento che definisce gli importi, inoltre, le misure delle tariffe devono garantire l'integrale copertura dei costi di pro-

duzione dei servizi cui si riferiscono.

Le tariffe da applicare per ogni tipologia di strumento di misura si compongono di tre voci: costo dell'accertamento dei requisiti per ciascun strumento di misura;

costo per il trasferimento del personale al luogo dove effettuare la verifica di conformità; costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento. A sua volta ciascuna delle voci suindicate si determina sulla base di ulteriori specifici costi da calcolare. È individuato anche il criterio per determinare il costo della tariffa nel caso di accertamenti effettuati presso la sede dell'Ufficio metrico.

Il decreto stabilisce inoltre i criteri per determinare le voci di costo della tariffa per accertare la conformità di aziende e laboratori.

Anche in questo caso alla determinazione di tale tariffa concorrono le seguenti voci: costo per l'analisi documentale; costo per il trasferimento del personale presso la sede dell'accertamento; costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.

Vengono poi indicati i criteri per calcolare ciascuna delle voci di costo suindicate.

Nel caso di accertamenti e verifiche di conformità effettuati al di fuori della circoscrizione provinciale della Camera di commercio, i rapporti fra le Camere interessate sono regolati per via convenzionale tenendo conto dei criteri contenuti nel decreto stesso.

Sono previste convenzioni annuali, attraverso le quali le Camere possono regolare i rapporti con i grandi utenti metrici, sempre tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 ed in considerazione della frequenza con i quali sono richiesti gli accertamenti.

Per grandi utenti si intendono i fabbricanti di strumenti di misura nel caso della verifica prima nazionale, Cee e Ce e gli utenti che richiedono con continuità gli accertamenti su strumenti di misura o comunque utenti che in un anno richiedono più di 70 accertamenti nel caso di verifica periodica.

Per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi e provvedimenti

LEGALE

autotrazione, le tariffe sono definite ogni tre anni secondo una convenzione-quadro stipulata tra: associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici anche utilizzati da terzi, organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale ed Unioncamere. Nella definizione della convenzione si tiene conto della dimensione dell'impianto in rapporto al numero dei complessi di misurazione del carburante e della frequenza dell'accertamento.

È previsto, infine, l'aggiornamento triennale delle tariffe da parte delle Camere, sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.

Indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sui prodotti alimentari

Dopo un lungo iter legislativo, è stato pubblicato il Regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Obiettivo del nuovo provvedimento è l'eliminazione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute ingannevoli, o poco comprensibili.

Le indicazioni in esame sono quelle che vengono riportate sull'etichetta, nella presentazione, nella pubblicità, nelle comunicazioni commerciali, per attirare l'attenzione del consumatore su una, o più caratteristiche del prodotto; esse possono, a parere del Parlamento e del Consiglio, talvolta risultare false o, più spesso, semplicemente indurre il consumatore in errore. Il regolamento, pubblicato - versione rettificata - nella Guue L 12 del 18 gennaio 2006, armonizza la presentazione di tali indicazioni, stabilendo che esse siano verificate scientificamente.

Prima di entrare nel merito, si stima opportuno fornire alcune informazioni preliminari:

1) Per "indicazione" si intende qualunque messaggio (o rappresentazione), non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria, o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche, o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca, o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche.

2) Un'indicazione nutrizionale afferma o suggerisce che un alimento possiede proprietà nutrizionali benefiche; tra gli esempi tipici figurano le indicazioni "a basso contenuto di grassi", "senza zuccheri aggiunti" e "ricco di fibre".

3) Un'indicazione sulla salute è una qualunque indicazione usata sulle etichette, in fase di commercializzazione, o promozione, in cui si affermi che, consumando un determinato alimento, o grazie ad un suo ingrediente, si possono ottenere benefici per la salute; per esempio le affermazioni che un prodotto alimentare può contribuire a rafforzare le difese naturali dell'organismo, o migliorare la capacità di apprendimento. Oppure le affermazioni sulla diminuzione del rischio di contrarre una malattia, o ancora le dichiarazioni relative a sostanze nutritive o di altro genere, che possono migliorare, o

comunque modificare il normale funzionamento del nostro organismo, del tipo "Gli acidi grassi omega 3 ti proteggono dalle cardiopatie coronariche", o "Il calcio può contribuire ad accrescere la densità ossea".

4) Profili nutrizionali. Per definire le condizioni in cui si possa proporre un'indicazione nutrizionale, o sulla salute è necessario fissare criteri fondati su prove scientifiche. La prima condizione, come prevede la normativa, è definire i criteri nutrizionali di base, che gli alimenti dovrebbero soddisfare per poter essere considerati adatti a recare un'indicazione dell'uno, o dell'altro genere. A tale scopo si dovranno creare profili nutrizionali, fondati su pareri scientifici forniti dall'Efsa, l'agenzia europea per la sicurezza alimentare. I profili nutrizionali, applicati agli alimenti, serviranno a garantire che vengano utilizzate soltanto indicazioni nutrizionali affidabili e scientificamente fondate. In tal modo si avrà la garanzia che il consumatore possa fare scelte mirate ad una dieta sana ed equilibrata.

Chiarite le premesse, il regolamento ha quindi lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali sulle indicazioni nutrizionali e riporta, in allegato, la definizione di quelle autorizzate, specificando per ciascuna valori precisi quantificabili. Tra le indicazioni citate in allegato, si richiamano quelle di «a ridotto contenuto calorico», «senza zuccheri aggiunti», «leggero» e «ad alto contenuto di fibre».

Ma più in generale le indicazioni non possono:

- essere false, ambigue, o fuorvianti, ovvero dare dubbi sulla sicurezza nutrizionale degli alimenti;
- incoraggiare, o tollerare il consumo eccessivo di un alimento, né suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguate di sostanze nutritive;
- fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee.

Anche le indicazioni nutrizionali per la salute relative a bevande alcoliche con più dell'1,2% saranno proibite, a eccezione delle indicazioni che si riferiscono alla riduzione del tenore di alcool, o alla riduzione del contenuto energetico di una bevanda alcolica.

Per quanto riguarda, invece, le indicazioni per la salute, saranno accettate unicamente quelle che possano essere provate scientificamente, previa valutazione dell'Efsa. È prevista un'eccezione per le indicazioni per la salute che descrivono il ruolo di un nutrimento, o di un'altra sostanza nella crescita, nello sviluppo e nelle funzioni fisiologiche normali dell'organismo e che si fondano su dati scientifici invariati da lunga data e non controversi. Per questo tipo di indicazioni verrà creato un elenco comunitario di indicazioni autorizzate.

Il regolamento proibisce tutte le indicazioni per la salute relative al dimagrimento o al controllo del peso, a riferimenti psicologici, o di comportamento (ad esempio «riduce lo stress»), ai riferimenti a medici, o a loro associazioni, nonché le indicazioni espresse in termini vaghi sul «benessere» in generale. Autorizza, invece, in deroga alla direttiva 2000/13/Ce sull'etichettatura (che proibisce qualsiasi riferimento a proprietà relative alla guarigione, al trattamento e alla prevenzione di una malattia umana), le indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia, a patto che esse ottengano un parere favorevole dall'Efsa e un'autorizzazione comunitaria.



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi e provvedimenti

In merito al campo d'applicazione, il regolamento interessa anche i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, le acque minerali naturali, le acque destinate al consumo umano, gli integratori alimentari, i prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione collettiva. Le disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e talune norme sulle indicazioni sanitarie non si applicano nel caso di prodotti sfusi o preincartati (come i prodotti freschi quali frutta, verdure e pane) venduti direttamente al consumatore finale, oppure che sono imballati al punto di vendita su richiesta dell'acquirente. A tali prodotti si continueranno ad applicare le disposizioni nazionali, finché non saranno adottate misure comunitarie.

Inoltre, i marchi e le denominazioni commerciali o di fantasia riportati in etichetta, nella presentazione, o nella pubblicità di un prodotto alimentare, che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali, o sanitarie, possono essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal regolamento. Occorre però che l'etichettatura, la presentazione, o la pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale, o sanitaria, che sia conforme alle disposizioni del regolamento.

D'altra parte, su richiesta delle imprese interessate, possono derogare a questa disposizione le denominazioni generiche tradizionalmente impiegate per indicare una proprietà di una categoria di alimenti, o bevande, che può comportare effetti sulla salute umana, come ad esempio "digestivo", o "pastiglie per la tosse".

I profili nutrizionali, infine, devono essere basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e sul rapporto di queste ultime con la salute. Nel fissare i profili nutrizionali, la Commissione dovrà chiedere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante la necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie, la scelta e il dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione, la scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili, il metodo di calcolo dei profili e, infine, la fattibilità e la prova del sistema proposto. Nel definire, o aggiornare i profili nutrizionali, la Commissione dovrà consultare gli operatori del settore interessato e le associazioni di consumatori.

La Commissione europea dovrà anche istituire e tenere aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il registro, accessibile al pubblico, presenterà anche un elenco delle indicazioni sulla salute, respinte e il motivo del rigetto. Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale, sono registrate in un allegato separato del registro.

Inoltre, viene previsto che la Commissione, in collaborazione con l'Efsa, elabori delle linee guida tecniche e degli strumenti per assistere le imprese, in particolare le Pmi, nella preparazione delle loro domande (vedi art. 15, punto 5).

Riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati, il provvedimento prevede che i dati scientifici e le altre informazioni contenute nella domanda, di norma, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cin-

que anni dalla data dell'autorizzazione. Inoltre, fino al termine del periodo di cinque anni, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente.

Il regolamento è entrato in vigore il 6 febbraio e si applica a decorrere dal 1° luglio 2007. Gli alimenti immessi sul mercato, od etichettati prima di tale data e non conformi a quanto disposto dal regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009.

Il regolamento in esame, più di altri, si presta ad una lettura problematica ed a considerazioni le più varie. Appare infatti difficile esaminarlo e valutarne le conseguenze senza un esempio concreto e cioè senza avere un'etichetta od una pubblicità che presenti una precisa indicazione nutrizionale, o salutistica.

Igiene alimenti **Applicazione regolamenti** **852 e 853/2004**

Nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta ufficiale n. 36, del 13 febbraio, sono stati pubblicate le seguenti intese:

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe per i prodotti tradizionali, ai sensi dei regolamenti Ce nn. 852 e 853 del 2004. Punto 2/B - Repertorio Atti n. 4/CSR

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni, ai sensi dei regolamenti Ce n. 852 e 853 del 2004. Punto 4/B - Repertorio Atti n. 6/CSR

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Punto 3/B - Repertorio Atti n. 5/CSR

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. Punto 5/B - Repertorio Atti n. 7/CSR

Il primo provvedimento consente di continuare ad utilizzare locali aventi caratteristiche ambientali, tali da conferire ai prodotti tradizionali - per ragioni storiche - per tecniche di produzione - per protezione comunitaria, nazionale, regionale, o locale - particolari caratteristiche organolettiche.

Le deroghe per i prodotti tipici sono rilasciate dal ministero della Salute; quelle per i prodotti tradizionali dalle Autorità sanitarie competenti.

Gli operatori devono, comunque, predisporre un piano di autocontrollo adeguato, per tenere conto della specifica flora ambientale.

Con il secondo provvedimento viene consentito - transitoriamente per tre anni dal 1° gennaio 2006 - l'impiego di latte crudo bovino nei formaggi con stagionatura superiore a 60



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi e provvedimenti

LEGALE

giorni, attraverso la predisposizione di un apposito protocollo elaborato dai produttori, d'intesa con i servizi veterinari delle Regioni.

Gli altri operatori, diversi dai produttori, devono presentare domanda di adesione al protocollo regionale.

Con il terzo provvedimento - vendita diretta latte crudo - viene consentita la commercializzazione di latte crudo dal produttore al consumatore, anche attraverso macchine erogatrici automatiche. Anche i singoli macchinari - come le aziende produttrici - devono essere registrati.

Dopo le norme sul trasporto (art. 4) e quelle sull'etichettatura, da riportare sul distributore automatico in caso di erogazione tal quale (art. 5), l'articolo 6 dispone che l'utilizzo di latte crudo, nell'ambito della ristorazione collettiva, è subordinato all'emanazione di specifici provvedimenti da parte delle Regioni e delle province autonome.

Il quarto provvedimento riguarda il settore dei molluschi.

Nella premessa al lungo documento (28 pagine) sono evidenziati i nuovi principi comunitari, con particolare riferimento al rispetto dei criteri microbiologici ed all'attuazione di criteri di igiene di processo ed in materia di sicurezza alimentare.

Il documento tratta, poi, entrando nel merito, il campo di applicazione, gli obblighi della produzione primaria, le fasi successive alla produzione primaria, la formazione del personale, gli obblighi per il commercio al dettaglio ed, infine, la dichiarazione del ministero della Salute che, nel settore dei molluschi bivalvi, non possono essere concesse deroghe.

Il documento prosegue con le definizioni applicabili, le informazioni sui procedimenti di registrazione / riconoscimento, i requisiti generali per l'immissione sul mercato, le norme sanitarie per il commercio al dettaglio, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, la marchiatura di identificazione, l'etichettatura, il monitoraggio sul settore ed i controlli ufficiali.

Si informa infine che la Conferenza Stato-Regioni ha fornito anche un parere su un decreto in materia di indicazione degli ingredienti, non ancora pubblicato.

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2005/26/Ce 2005/63/Ce e 2004/77/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Punto 9B - Repertorio Atti n. 16/CSR

Articolo 110 Tulpas (pubblica sicurezza) con le ultime modifiche apportate dal decreto del 18 gennaio 2007

Relativamente all'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di

gioco pubblici, il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito Tulpas).

Si considerano quindi idonei per il gioco lecito:

1. gli apparecchi che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità e intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

2. quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

Per tali apparecchi, con regolamento del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro, o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, strategica o mentale, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel decreto 18



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Leggi e provvedimenti

gennaio 2007, si riferiscono ai seguenti punti di vendita individuati dall'art.38, comma 1, lettera c, (in possesso comunque di una delle licenze previste dall'art. 86 Tu, licenza predisposta ed approvata dal questore, ovvero dall'art. 88 Tu, licenza concessa da parte di ministeri o di altri enti quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse), agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

Ai soli fini del decreto 18 gennaio 2007, per area di vendita s'intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Il numero massimo di apparecchi installabili in ciascuna agenzia di scommessa ed altri punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici è di n. 1, ogni cinque metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di n. 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati possibile installare fino ad 8 apparecchi.

Il numero massimo di apparecchi installabili nelle sale destinate al gioco di cui al decreto del ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n.29 è di n. 1 apparecchio, ogni 20 metri quadri dell'area di vendita, fino ad in massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

Il numero massimo di apparecchi installabili nelle sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box è di n. 1 apparecchio ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero

di apparecchi intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del Tulp installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti minori di età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascuno dei punti vendita elencati dalla presente circolare, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

In ciascun punto di vendita dotato di sale destinate al gioco di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati, da quelli nei quali si svolge il gioco.

Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, costituisce condizione imprescindibile della raccolta di gioco la dotazione presso l'esercizio o il locale, di punti di accesso alla rete telematica, di cui all'art. 14 bis comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche. I punti di accesso sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da Aams e con modalità da tali garantire:

1. la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
2. il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
3. la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano compromettere il corretto funzionamento.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali, o delle aree oggetto di autorizzazione.

Il decreto in esame, sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art.1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Varie

Tutela della privacy Dm n. 305 del 7.12.2006

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2007, è stato pubblicato il decreto in oggetto, tramite il quale il ministro della Pubblica istruzione, in attuazione del disposto di cui

agli artt. 20 e 21 del Dlgs 196/2003, ha adottato il Regolamento recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati, nonché delle relative operazioni effettuate dal ministero della Pubblica istruzione.

► DECRETO ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305. **Regolamento recante identificazione dei dati**



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Varie

sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Articolo 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 3

Norma finale

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale. *Gli allegati sono a disposizione presso la scrivente Direzione.*

Tutela della privacy Dm n. 306 del 12.12.2006

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 10/L del 15.1.2007, Supplemento ordinario della Gu n. 11/2007, è stato pubblicato il decreto in oggetto, tramite il quale il ministero della Giustizia, in attuazione di quanto sancito dagli artt. 20 e 21 del Dlgs 196/2003, ha adottato il Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del ministero della Giustizia.

► DECRETO ministero della Giustizia 12 dicembre 2006, n. 306. **Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del ministero della Giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")».**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del ministero della Giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonché la raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano», nonché di modifica o revoca della dichiarazione stessa.
3. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per ragioni di giustizia, direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari e magistrati, sono esclusi dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Codice. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, le predette ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla suddetta trattazione.
4. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzio-

LEGALE



Legale

ne, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice.

Articolo 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 86, 85 e 112.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione, trasferimento dei dati all'estero e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. La diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa esclusivamente previa verifica della sua stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative che le prevedono, ai sensi dell'articolo 22 del Codice.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del Codice.

Articolo 3

Riferimenti normativi

1. Onde consentire una più agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono riferite anche alle successive modifiche e integrazioni. Gli allegati sono disponibili presso la segreteria della scrivente Direzione.

Termini di pagamento Dlgs 231/2002 Saggio di interesse Semestre 1° gennaio - 31 luglio 2007

Si informa che nella Gazzetta ufficiale del 6 febbraio 2007, il

L'Informatore

aprile 2007

Varie

ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2007 è determinato nella misura del 3,58%.

Come si può notare la comunicazione è avvenuta con ritardo, rispetto ai consueti tempi; generalmente, infatti, il tasso viene pubblicato nelle prime settimane del semestre di riferimento. Quanto alla determinazione del saggio - maggiore di 0,75 rispetto al semestre precedente (2,83) - si fa presente che la stessa, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 9 ottobre 2002 n.231, viene fissata "in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione" e che tale saggio deve essere "maggiorato di sette punti percentuali".

L'aumento del tasso è in linea con le decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea che, nel definire il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, ha stabilito in data 8 giugno 2006 il tasso del 2,75% e in data 7 dicembre 2006 il tasso di 3,50%. Ciò posto, resta in ogni caso salva la possibilità delle parti di derogare a tale determinazione, in sede contrattuale.

Fa eccezione alla disciplina generale il caso dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, in cui il saggio di interessi di cui all'art. 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Prodotti cosmetici Etichettatura ingredienti

Nella Guee C10/5, del 16 gennaio 2007, è stata pubblicata la comunicazione 2007/C 10/07 della Commissione europea riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

Gli ingredienti, come noto, devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2; in alternativa, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 76/768/Cee. A tal fine, la Commissione si è assunta il compito di elaborare un inventario e stabilire una nomenclatura comune, provvedendo al loro aggiornamento (vedi prima decisione 96/335/Ce). L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 1997.

Il 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/Ce, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 5 aprile 2006, che ha modificato la prima decisione, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti del-



Legale

L'Informatore

aprile 2007

Varie

LEGALE

l'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile, dal punto di vista economico e tecnico, per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1° febbraio 2007. Da tale data, dunque, l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/Ce. Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2007.

A seguito delle decisioni comunitarie sopra segnalate, il ministero della Salute ha pubblicato nella Guri n. 29 del 5 febbraio il decreto 15 novembre 2006 recante "Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/Ce".

Nell'allegato al decreto sono riportate le modifiche apportate agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata nel tempo dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006.

A decorrere dal 6 febbraio 2007 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Comunicazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni Articolo 15, legge n. 287/1990

Si segnala la comunicazione dell'Antitrust, relativa al regime di non imposizione e riduzione delle sanzioni previste dal nostro ordinamento, nel caso di configurazione di intese restrittive della libertà di concorrenza.

Qualora le imprese forniscano spontaneamente prove decisive, come informazioni o documenti, aventi ad oggetto intese restrittive (fissazioni di prezzo, limitazioni della produzione o vendita, ripartizione dei mercati) non conosciute dall'Autorità, sarà possibile godere di una totale esenzione dall'applicazione delle sanzioni.

Nel caso, invece, in cui l'impresa fornisca elementi utili al rafforzamento di un impianto accusatorio dell'Autorità, già esistente, si potrà usufruire di benefici consistenti in una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, consistenti in una pena amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa, o ente, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Al fine di determinare la misura

adeguata della riduzione della sanzione, l'Autorità prenderà in considerazione la tempestività della collaborazione prestata dall'impresa, in relazione, sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese e la valenza probatoria del materiale prodotto. Qualora tale materiale probatorio consenta all'Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi, che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati, ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all'impresa che ha fornito questo materiale.

L'impresa dovrà porre fine alla propria partecipazione all'intesa, immediatamente dopo aver presentato la domanda di trattamento favorevole e dovrà collaborare con l'Autorità in modo completo e continuativo, per l'intera durata del procedimento istruttorio (fornire tempestivamente tutte le informazioni; rimanere a disposizione dell'Autorità; adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti possano, ove necessario, essere ascoltati in audizione dall'Autorità; astenersi dal distruggere, alterare o celare informazioni, o documenti rilevanti; astenersi dall'informare chiunque dell'esistenza di una domanda di trattamento favorevole, o del suo contenuto, ecc.).

La domanda, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, dovrà essere presentata all'Autorità. Quest'ultima, dal canto suo, rilascerà, su richiesta dell'impresa, una ricevuta attestante data e ora di ricezione. Prima della presentazione di una domanda di trattamento favorevole, l'impresa potrà contattare l'Autorità anche in forma anonima, al fine di ottenere delucidazioni sulla presente comunicazione. Su richiesta adeguatamente motivata dell'impresa, inoltre, l'Autorità potrà consentire anche la presentazione di domande in forma orale. In tal caso, le dichiarazioni dei rappresentanti dell'impresa vengono registrate su idoneo supporto e trascritte presso gli uffici dell'Autorità. Si dovrà, comunque, produrre le prove documentali.

Qualora l'Autorità constati l'insussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni, rigetterà la relativa domanda e ne informa l'impresa. In tal caso, l'impresa potrà richiedere che l'Autorità consideri la propria domanda, ai fini di una riduzione della sanzione, oppure potrà ritirare gli elementi di prova trasmessi, ai fini della presentazione della propria domanda.

L'Autorità, nel caso verifichi la sussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni, accoglierà la domanda con decisione condizionata al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio.

Qualora l'Autorità, dopo aver accolto la domanda con decisione condizionata, verifichi che le condizioni per la concessione del beneficio non sono soddisfatte, ne informa l'impresa senza ritardo.

L'Autorità, su richiesta motivata, potrà fissare un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, nel caso in cui l'impresa non possa acquisire da subito tutti gli elementi di prova. Occorrerà, comunque, la presentazione di una descrizione dell'intesa in questione, che includa la specificazione della natura dell'intesa e l'indicazione dei beni e servizi oggetto dell'intesa, l'ambito geografico e la sua dura-



Legale

ta. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall'Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data di fissazione del termine.

Nelle ipotesi in cui la Commissione europea sia nella posizione più idonea per la trattazione del caso e la conduzione del procedimento, l'impresa che abbia già presentato, o sia in procinto di presentare alla Commissione una domanda, volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni, potrà presentare all'Autorità un'analoga domanda di trattamento favorevole, redatta in forma semplificata, qualora essa ritenga che anche l'Autorità sia in una posizione idonea per intervenire nella fattispecie.

Legge comunitaria 2006 n. 13 del 6.2.2007

La legge in esame, n. 13, del 6 febbraio, pubblicata nel supplemento ordinario n. 41/L alla Gazzetta ufficiale n. 40, del 17 febbraio, si compone di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si recepiscono 27 direttive.

Il nuovo provvedimento si caratterizza per alcuni elementi di novità:

- il termine di esercizio della delega è stato riportato a 12 mesi, anziché a 18;
- si è introdotta la previsione che, nel caso in cui sia già scaduto, o sia in scadenza nei sei mesi successivi, il termine di recepimento di alcune direttive, i relativi decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati entro 6 mesi;
- viene prevista la necessità della relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi, recanti attuazione di determinate direttive, che comportino conseguenze finanziarie;
- viene reintrodotta l'obbligo per il ministro per le Politiche europee di trasmettere una relazione al Parlamento, qualora una o più deleghe, conferite dalla legge comunitaria, non risultasse esercitata, trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione e un'informativa periodica (semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e province autonome.

Questi i settori particolarmente interessati dal provvedimento:

- immigrazione e sicurezza (riconoscimento dello status di rifugiato, ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca);
- giustizia (influenza aviaria, alimenti per animali, classificazione delle carcasse bovine);
- tutela dell'ambiente (tenore di zolfo dei combustibili, inquinamento provocato da navi, emissione di inquinanti gassosi, gestione dei rifiuti, acque di balneazione);

- agricoltura (prodotti fitosanitari, produzione olio d'oliva);
- trasporti e comunicazioni (omologazione dei veicoli a motore, sicurezza dei porti, certificati gente di mare, controllori del traffico aereo);
- attività produttive (progettazione prodotti che consumano energia, immissione sul mercato di biocidi, codice al consumo, approvvigionamento di elettricità, efficienza servizi energetici, macchine);
- finanze (fusioni transfrontaliere delle società di capitali, trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese, riassicurazione, assicurazione della responsabilità civile, tassazione veicoli pesanti, enti creditizi);
- lavoro (protezione dei lavoratori per esposizione ad agenti fisici, condizioni di lavoro dei lavoratori mobili nei servizi ferroviari transfrontalieri).

Di particolare interesse l'art. 19, intitolato "Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori".

Con il nuovo articolo (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), si stabilisce che il ministero dello Sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

In particolare, le competenze del ministero riguardano la disciplina in materia di:

- a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
 - b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
 - c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
 - d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
 - e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
- Il ministero esercita tali funzioni anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

Il ministero può avvalersi delle Camere di commercio e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni (per esempio l'Antitrust). Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139 del Codice del consumo, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Si tratta, oltre le materie disciplinate dal Codice del consumo, anche delle disposizioni concernenti l'attività televisiva e la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con successivo decreto saranno disciplinati i procedimenti istruttori. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(Il So alla Gu del 17 febbraio 2007 n. 40 è disponibile presso la scrivente Direzione dei Servizi Legali e Legislativi)



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- Sicurezza anticrimine. Il bando 2007 del Comune di Milano **Pag. 81**

FINANZIAMENTI

- "Negozzi storici. Una tradizione che continua" - Scadenza 15 maggio 2007 **Pag. 82**

IN PRIMO PIANO

Sicurezza anticrimine Il bando 2007 del Comune di Milano

Bando 2007 per l'assegnazione di contributi in conto capitale alle imprese del commercio al dettaglio, della somministrazione in sede fissa, le imprese artigiane come definite dalla legge 443/85, operanti sul territorio del comune di Milano con non più di 15 dipendenti che provvedano all'acquisto e all'installazione d'impianti di sicurezza anticrimine. ▼

Il comune di Milano ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto e all'installazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000 euro.

Finalità

Incrementare il livello di sicurezza delle diverse zone urbane sostenendo, con appositi contributi, le imprese del commercio, della somministrazione in sede fissa, e le imprese artigiane operanti sul territorio del comune di Milano che realizzano progetti aziendali comportanti l'acquisto e l'installazione di attrezzature ed impianti finalizzati alla tutela dagli attacchi della criminalità e al miglioramento della sicurezza generale delle loro attività e dei cittadini consumatori.

Beneficiari

Imprese operanti nel comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all'ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli

impianti di distribuzione carburante, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico.

Spese ammissibili

Spese sostenute per l'acquisto in piena proprietà e l'installazione di beni e attrezzature fra quelli sotto indicati:

- 1) interventi in grado di videocontrollare (telecamere) i locali adibiti alle attività sia durante le ore di apertura al pubblico, sia durante le ore di chiusura, in grado di rilevare l'intrusione di persone non autorizzate in aree protette, in grado di attivare apposite segnalazioni in caso di aggressione personale a chi opera all'interno dei locali dell'azienda; il sistema preferibilmente dovrà avere la sua predisposizione per l'invio automatico delle immagini e degli allarmi ad una centrale operativa di sorveglianza pubblica, privata o riconosciuta (Tulps);
- 2) Interventi di protezione passiva (casseforti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antisfondamento, sistemi antitaccheggio e simili) comprese le opere murarie relative all'installazione delle misure di sicurezza;
- 3) interventi in grado di rilevare e segnalare eventuali incendi;
- 4) interventi in grado di proteggere il denaro e/o i valori e/o le merci dal tentativo di furto.

Le spese sopra indicate sono ammissibili dal 01/01/2006, e devono riguardare beni nuovi di fabbrica e conformi alle normative Cei o equivalenti, caratteristiche documentate con apposita dichiarazione dell'azienda installatrice.

Le spese sono ammesse sono al netto di Iva e di altre imposte e tasse.

Contributo

Contributo pari al 50% dell'entità delle spese regolarmente affrontate, fino ad un limite massimo di 3.000,00 euro (Il contributo sarà cumulabile, nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla disciplina comunitaria (Guce 6/3/1996 C 68/06), con qualsiasi altra forma di contribuzione, sovvenzione o agevolazione attualmente o in futuro ottenibile).

Disponibilità finanziaria: 1.800.000 euro.

Il contributo verrà erogato entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria finale, prevista per il 16/5/2008, sulla base della esecuzione a norma dell'impianto preventivato, dopo che i tecnici individuati dal Settore Sicurezza avranno verificato la perfetta esecuzione dell'impianto di cui trattasi.

Procedura di presentazione delle domande e valutazione

Qualora l'impresa richiedente operasse con più unità locali tra loro distinte e non adiacenti, dovrà essere presentata una distinta domanda per ogni unità locale che seguirà un iter autonomo.

L'amministrazione valuterà entro il 30/11/2007 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Avvenuta l'esecuzione dei lavori già preventivati e collaudati, dovranno essere presentate fatture quietanzate entro il termine ultimo del 31/3/2008.

Termine per la presentazione della domanda di contributo

Le domande dovranno essere presentate al Settore Sicurezza urbana del comune di Milano nel periodo compreso tra: 1/6/2007 e le ore 15.30 del 28/9/2007.



“Negozzi storici. Una tradizione che continua” Scadenza 15 maggio 2007 ore 12

Lanciato il bando “Negozzi storici. Una tradizione che continua” nel quadro dell’accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, Asse 3 “Promozione del territorio e ambiente”. Sono beneficiari i negozi storici “di rilievo regionale” e “di rilievo locale” delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e

L'Informatore

aprile 2007

Finanziamenti

Pavia, per la realizzazione di varie tipologie di spesa: restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (compresi insegne, decori, arredi, vetrine, attrezzature, macchinari ecc.); acquisto di beni strumentali; acquisto o rinnovo di attrezzature ed impianti per la sicurezza; acquisto di strumentazione informatica; corsi di formazione informatica; progettazione ed assistenza tecnica; pubblicità, promozione e comunicazione; canoni di affitto. Con un budget complessivo è di 1.450.000 saranno concessi contributi al 50% delle spese ammissibili per un valore compreso tra un min di 7.500 euro e un max di 30.000 euro. Le domande potranno essere presentate alla Camera di commercio della provincia di appartenenza a partire dal 16 aprile 2007.



Formazione

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- **Formazione dei dipendenti. Due progetti quadro per il terziario lombardo** **Pag. 83**

IN PRIMO PIANO

Formazione dei dipendenti Due progetti quadro per il terziario lombardo

Sono in fase di approvazione da parte della Regione Lombardia due progetti quadro promossi dall'Unione Regionale Lombarda e rivolti alle imprese del Commercio del Turismo e dei Servizi per la formazione dei propri dipendenti. ►

I due progetti, per ciascuno dei quali è stato richiesto un contributo di 1.300.000,00 euro attraverso il canale di finanziamento relativo alla legge 236, sono stati presentati tramite le due strutture formative collegate all'organizzazione datoriale (Scuola Superiore e Capac) che ricoprono per ciascuna iniziativa, il ruolo di capofila e vedono il coinvolgimento di altri soggetti tra cui le Ascom provinciali presenti sul territorio lombardo a conferma della valenza regionale delle attività previste. La realizzazione dei due progetti prevede l'erogazione di circa 13.700 ore di formazione a livello regionale di cui 8500 concentrate nell'area milanese e 5.200 destinate ai territori provinciali.

Oltre alle attività corsuali sono previste azioni di formazione individualizzata - cosiddette voucher formativi - che rispondono a specifiche esigenze professionali di livello manageriale (ad esempio, intervento di business english rivolto al singolo Quadro o al dirigente aziendale) e interventi consulenziali on the job (ad esempio, intervento di assistenza tecnica legata all'introduzione di una nuova tecnologia).

L'avvio dei corsi è ovviamente subordinato all'approvazione delle due iniziative che sarà resa nota nei prossimi giorni attraverso la pubblicazione delle graduatorie relative ai progetti ammessi al finanziamento sul sito della Regione.

A seguito di tale esito si potrà pertanto ipotizzare di avviare le attività formative tra maggio e giugno 2007 e concludere i corsi entro maggio 2008.

La Direzione Formazione e Studi dell'Unione sta raccogliendo, di concerto con le associazioni, le esigenze formative delle imprese che potranno essere sviluppate a livello di singola azienda o a livello interaziendale; pertanto le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente agli uffici competenti telefonando al numero 02.76.39.28.17.

FORMAZIONE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 174 aprile 2007
anno LI

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► La certificazione d'origine non preferenziale **Pag. 85**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi - Regolamento (Ce) n. 54/2007 **Pag. 87**

L'origine della merce, la classificazione doganale del prodotto (voce doganale) e il valore imponibile in dogana costituiscono i tre elementi necessari alla determinazione dell'imposizione doganale. ▼

Per quanto riguarda l'origine non preferenziale, l'art. 24 del Codice doganale comunitario (Reg. 2913) stabilisce che un prodotto risulta essere originario del paese nel quale è stato interamente prodotto o dove ha subito l'ultima sostanziale trasformazione a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione. Tale disposizione non vale per i prodotti menzionati negli allegati 10 (tessili) e 11 (non tessili) per i quali sono previste regole specifiche (disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, Reg. 2454/93). Per quanto riguarda i prodotti tessili, per determinare l'origine non preferenziale si fa ricorso all'allegato 10 del Reg. Cee 2454/93 solo per le voci doganali espressamente richiamate tenendo presente la specifica regola prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno.

Esempio: Acquistiamo dall'Egitto degli asciugamani in tessuto di spugna non ricamati, diversi da quelli a maglia, voce doganale 6302. Per conoscere quali sono le lavorazioni sufficienti per far acquisire l'origine italiana agli stessi, dobbiamo controllare l'allegato 10 (Reg. 2454/93).

L'allegato 10 stabilisce (come da tabella allegata) che gli asciugamani di spugna, diversi da quelli a maglia, non ricamati, possono acquisire l'origine italiana solo se la lavorazione parte dai filati.

Per quanto riguarda i prodotti non tessili si fa riferimento alla regola generale prima menzionata (art. 24) o alle regole specifiche stabilite nell'allegato 11 solo per i prodotti ivi elencati (Reg. Cee 2454/93)

La prova dell'origine non preferenziale è data dal certificato di origine rilasciata dalla camera di commercio del luogo di origine della merce.

Il certificato d'origine è un documento molto importante ed in molti paesi è indispensabile per lo sdoganamento delle merci.

COMMERCIO ESTERO

IN PRIMO PIANO

La certificazione d'origine non preferenziale

Gli articoli 22-27 del reg. Cee 12.10.1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario) definiscono una duplice nozione di origine delle merci: quella non preferenziale e quella preferenziale. L'origine non preferenziale mira a tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci "made in", invece l'origine preferenziale consente di ridurre o eliminare i dazi negli scambi tra la Comunità ed i paesi che hanno firmato i relativi accordi oppure negli scambi tra la Ce ed i paesi in via di sviluppo che beneficiano di condizioni tariffarie preferenziali.



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

Dac		Allegato 10
Codici NC (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione e trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari (3)
Capitolo 61 a maglia:	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Confezione completa (4) Fabbricazione a partire da filati
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: - finiti o completi - non finiti o incompleti	Confezione completa (4) Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati - altri	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati
da 6301 a ex 6306	Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio: - di feltro o di stoffe non tessute - non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati - altri: - a maglia:	Fabbricazione a partire da fibre Impregnazione, spalmatura, ricoperta o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi (3)



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2007

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Dac	Allegato 10	
- ricamati	- non ricamati	Confezione completa (4)
		Confezione completa (4) oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307	- diversi da quelli a maglia: - non ricamati - ricamati oppure	
	Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti); esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:	
	- stracci, torcioni e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Legislazione comunitaria

Regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi Regolamento (Ce) n. 54/2007

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 54/2007** del Consiglio del 22 gennaio 2007. **Modifica al regolamento (Ce) n. 3030/93** relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea comprende due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazio-

ni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

2. Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. E' stato inserito un tasso di crescita. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri.

3. Pertanto, si dovrebbero modificare gli allegati V e VII del regolamento (Cee) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, data dell'allargamento.

4. Tutte le disposizioni del regolamento (Cee) n. 3030/93 dovrebbero essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri



Commercio estero

dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato III.
5. E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Cee) n. 3030/93.

Articolo 1

Il regolamento (Cee) n. 3030/93 è modificato come segue.
All'articolo 2, paragrafo 9 è sostituito il seguente:
"9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1° gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1° gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1° gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione".
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1° gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimpostati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette".

3. Nell'allegato III, articolo 28, paragrafo 6. il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri come segue:

- AT = Austria
- BG = Bulgaria
- BL = Benelux
- CY = Cipro
- CZ = Repubblica ceca
- DE = Repubblica federale di Germania
- DK = Danimarca
- EE = Estonia
- GR = Grecia
- ES = Spagna
- FI = Finlandia
- FR = Francia
- GB = Regno Unito
- HU = Ungheria
- IE = Irlanda
- IT = Italia
- LT = Lituania
- LV = Lettonia
- MT = Malta
- PL = Polonia
- PT = Portogallo
- RO = Romania
- SE = Svezia
- SI = Slovenia
- SK = Slovacchia "

4. L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

5. La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

			Allegato
Parte A L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:			
"Allegato V Limiti quantitativi comunitari			
Applicabili per il 2007			
(la designazione completa delle merci figura nell'allegato I)			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2007
Bielorussia	Gruppo IA		
	1	tonnellate	1586
	2	tonnellate	6643
	3	tonnellate	242



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2007

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Gruppo IB		
4	1000 pezzi	1839
5	1000 pezzi	1105
6	1000 pezzi	1705
7	1000 pezzi	1377
8	1000 pezzi	1160
Gruppo IIA		
9	tonnellate	363
20	tonnellate	329
22	tonnellate	524
23	tonnellate	255
39	tonnellate	241
Gruppo IIB		
12	1000 paia	5959
13	1000 pezzi	2651
15	1000 pezzi	1726
16	1000 pezzi	186
21	1000 pezzi	930
24	1000 pezzi	844
26/27	1000 pezzi	1117
29	1000 pezzi	468
73	1000 pezzi	329
83	tonnellate	184
Gruppo IIIA		
33	tonnellate	387
36	tonnellate	1312
37	tonnellate	463
50	tonnellate	207
Gruppo IIIB		
67	tonnellate	359
74	1000 pezzi	377
90	tonnellate	208
Gruppo IV		
115	tonnellate	268
117	tonnellate	2312
118	tonnellate	471

Cina

Guppo IA		
2 (compreso 2a)	tonnellate	70636
Gruppo IB		
4 (1)	1000 pezzi	595624
5	1000 pezzi	220054
6	1000 pezzi	388528
7	1000 pezzi	90829
Gruppo IIA		
20	tonnellate	18518
39	tonnellate	14862
Gruppo IIB		
26	1000 pezzi	29736
31	1000 pezzi	250209
Gruppo IV		
115	tonnellate	5347

(1) cfr. appendice A9



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2007

Legislazione comunitaria

Appendice A dell'allegato 5

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati, può essere applicato, sino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".

Parte B

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:


"Tabella

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate nel quadro del traffico di perfezionamento passivo

(la designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo	Categoria	Unità	2007
Bielorussia	Gruppo IB		
	4	1000 pezzi	5796
	5	1000 pezzi	8079
	6	1000 pezzi	10775
	7	1000 pezzi	8088
	8	1000 pezzi	2754
	Gruppo IIB		
	12	1000 paia	5445
	13	1000 pezzi	853
	15	1000 pezzi	4723
	16	1000 pezzi	962
	21	1000 pezzi	3142
	24	1000 pezzi	809
	26/27	1000 pezzi	3938
	29	1000 pezzi	1596
73	1000 pezzi	6119	
83	tonnellate	813	
Gruppo IIIB			
74	1000 pezzi	1067	
Cina	Gruppo IB		
	4	1000 pezzi	450
	5	1000 pezzi	977
	6	1000 pezzi	3589
	7	1000 pezzi	970
	Gruppo IIB		
	26	1000 pezzi	1707
31	1000 pezzi	13681	



Economico

Indice

ECONOMIA

► Il vincolo della produttività **Pag. 91**


INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**

► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

tore di compensazione alla flessione registrata con la crisi del 1993.

Dinamica del reddito netto disponibile reale (1990=100)



IN PRIMO PIANO

Il vincolo della produttività

Negli ultimi mesi l'economia globale ha dato segni di notevole vitalità, ma la lettura degli indicatori macroeconomici non lascia intravedere una prospettiva favorevole della domanda internazionale e interna.

Pesa sullo scenario mondiale la spada di Damocle dello squilibrio americano, il macroscopico deficit della bilancia dei pagamenti che continua ad essere finanziato dai capitali in afflusso dal resto del mondo, un livello di consumi delle famiglie ancorato al valore delle abitazioni, una bolla speculativa immobiliare sempre sul punto di esplodere.

Sul fronte interno la capacità di spesa degli italiani continua ad essere debole e non si prevede un miglioramento nel lungo periodo. Il vincolo della produttività non può più essere eluso, l'Italia deve assolutamente elevare il rendimento del capitale e del lavoro nel processo di produzione di beni e servizi, se vuole ridare fiato alla crescita del reddito e alla competitività dei suoi prodotti e dei suoi servizi sul mercato globale. ▼

Il vincolo della produttività

Il reddito netto disponibile reale pro capite ha faticosamente mantenuto il livello originario del 1990 grazie a una fase di lento recupero dal 1995 al 2004, che ha funzionato come fat-

Al contrario il reddito netto disponibile reale della famiglia, che comprende al suo interno anche la popolazione non attiva, ha subito una riduzione del 10% rispetto al livello di partenza.

Fortunatamente questa contrazione delle entrate non si è riflessa in un'analoga diminuzione dei consumi, poiché il risparmio è stato in parte utilizzato per finanziare gli acquisti di beni e servizi.

La propensione media al consumo ha continuato ad aumentare quasi ininterrottamente dal 1990 al 1999, ma negli ultimi 5 anni il suo livello si è stabilizzato intorno all'84-86% del reddito.

Le statistiche congiunturali, che Unioncamere e Ref conducono sulle vendite della Grande distribuzione organizzata, confermano la debolezza della domanda, che costituisce un tratto distintivo della nostra economia degli ultimi 15 anni ed è destinata a perpetuarsi nel medio periodo.

Il 2006 si è chiuso con la tenuta del fatturato dei prodotti di largo consumo confezionato solo grazie all'aumento del numero di punti vendita, ipermercati e supermercati, che ha sottratto quote di mercato alla piccola distribuzione e ha agito come fattore di compensazione della caduta dei consumi.


Il sesto bimestre mostra un tasso di crescita del giro d'affari che si pone poco al di sotto dei 4 punti percentuali osservati per il bimestre scorso, ma sempre al di sopra della media annua fissata al 3,2%.

In termini di prezzi l'incremento è stato pari all'1,7%, in termini di volumi all'1,5%, ma a rete omogenea, limitando l'osservazione solo ai punti vendita esistenti all'inizio e alla fine del periodo, si registra una flessione delle vendite del largo consumo confezionato del 3,5%.

Il mantenimento della spesa sui livelli dell'inizio degli anni Novanta è stato quindi realizzato grazie alla mobilitazione del risparmio e all'indebitamento, un fenomeno ancora più diffuso e radicato negli Stati Uniti, dove le famiglie continuano a fornire un contributo rilevante alla crescita del Pil proprio grazie a questo comportamento.

La svalutazione del patrimonio immobiliare delle famiglie potrebbe modificare il loro orientamento di spesa e, se questo fenomeno fino ad oggi non si è verificato, nessuno può garantire il futuro.

Probabilmente l'effetto sui consumi è stato trascurabile, perché il valore delle abitazioni non è sceso significativamente e le banche non hanno modificato la loro valutazione del rischio



Economico

di esposizione finanziaria delle famiglie.

Questa situazione non può durare all'infinito, il deficit di parte corrente non può essere sempre finanziato dai capitali stranieri, è auspicabile che la correzione di questo squilibrio avvenga gradualmente per evitare una repentina discesa dei corsi azionari, che potrebbe generare una forte contrazione della domanda con negative ripercussioni sugli investimenti e l'occupazione nello scenario internazionale.

Il quadro economico globale deve comunque inscrivere una significativa riduzione della capacità degli Stati Uniti di importare beni e servizi dal resto del mondo e un corrispondente aumento del contributo al commercio mondiale delle economie dei Paesi Bric, Brasile, Russia, India, Cina.

Il loro approdo al mercato internazionale ha comportato un effetto asimmetrico sul prodotto lordo, è aumentata la forza lavoro in misura più che proporzionale alla domanda, perché l'economia di questi Stati produce molto di più di quanto non sia in grado di consumare.

Da un lato gli Stati Uniti vedranno progressivamente affievolirsi il loro ruolo di locomotiva dello sviluppo generale, dall'altro i Paesi Bric impiegheranno ancora qualche tempo prima di aumentare significativamente la loro capacità di spesa pro capite.

Nel frattempo le aziende italiane dovranno fare i conti con la concorrenza di prezzo nelle produzioni a basso valore aggiunto e con la concorrenza degli Stati Uniti nei prodotti ad alto valore aggiunto, per effetto della svalutazione del dollaro che stimolerà le esportazioni verso l'Europa.

Non stupisce, quindi, che l'Italia continui ad esprimere indicatori congiunturali di una crescita limitata.

In tutti e 3 gli anni appena trascorsi il tasso di crescita del Pil è stato in Italia sempre al di sotto di quello degli altri Paesi indicati nella tabella; in particolare nel recente 2006 la performance Italia del 1,8% si colloca dopo quella degli Stati Uniti al 3,3% e del Regno Unito al 2,7%.

Anche Germania, Francia e Giappone riescono a fare meglio, pur attestandosi su tassi di crescita inferiori a quelli dei Paesi anglosassoni.

Nell'orizzonte di breve periodo la situazione non cambia, continuiamo ad essere il fanalino di coda della crescita con andamenti molto distanti da quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti e leggermente meno discosti da quelli dei Paesi europei e del Giappone.


Secondo Ref - Ricerche per l'Economia e la Finanza la dinamica del prodotto interno lordo non supererà l'1,5% nel 2007

L'Informatore

aprile 2007

Economia

Variazioni % pil nei principali paesi industrializzati



e nel 2008 a causa di tre elementi che ostacolano lo sviluppo. Il primo è rappresentato dagli investimenti in costruzioni, che già hanno manifestato una decelerazione e che si prevede continueranno a ridursi a causa delle condizioni più restrittive imposte dalla Bce alla politica monetaria.

Il secondo riguarda la spesa pubblica, il cui profilo di contrazione è coerente all'azione di risanamento dei conti pubblici. Il terzo ed ultimo elemento è rappresentato dalle esportazioni, che, pur accreditate di una crescita del 3,6% del 2007 e del 3,5% nel 2008, non potranno svolgere il ruolo di propulsione dello sviluppo che molti le accreditano.

Il rafforzamento della capacità delle imprese italiane di penetrare nel mercato mondiale è un'opinione fondata sull'osservazione che l'industria italiana ha attraversato negli ultimi 10 anni un'intensa fase di trasformazione, caratterizzata dall'espulsione delle imprese marginali e dalla conseguente caduta dei livelli produttivi.

I progressi avvenuti per merito delle medie aziende, che hanno saputo rinnovare i prodotti e i processi, sono stati mascherati dalla fuoriuscita delle piccole imprese marginali, che ha determinato una flessione dell'indice generale di produzione.


I dati non sono sufficienti ad avvalorare questa tesi, perché il numero delle imprese di media grandezza è ancora troppo limitato per incidere in maniera sostanziale sugli aggregati macroeconomici.

Una panoramica sull'evoluzione dei saldi commerciali per settore sembra dare ragione a questa visione prudente del contributo dell'industria al processo di riequilibrio dell'economia italiana.

L'andamento del saldo di bilancia commerciale può essere scomposto in due parti, il rapporto tra i volumi esportati e i

Variazioni percentuali del Prodotto Interno Lordo

	ITALIA	GERMANIA	FRANCIA	REGNO UNITO	STATI UNITI	GIAPPONE
2004	0,9	1,2	2,0	3,3	3,9	2,7
2005	0,1	0,8	1,2	1,9	3,2	1,9
2006	1,8	2,5	2,0	2,7	3,3	2,2
2007	1,3	1,5	1,9	2,5	2,4	1,8
2008	1,4	2,0	2,0	2,4	3,0	2,3



Economico

volumi importati, detto copertura reale, le ragioni di scambio che riflettono il rapporto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi all'importazione.

- prodotti agricoli e della pesca: in questi beni il deficit è strutturale e dal 2005 peggiora nonostante un continuo recupero delle ragioni di scambio, il nostro fabbisogno rimane più elevato della nostra capacità di esportare.
- beni industriali alimentari: le ragioni di scambio sono sfavorevoli, ma la copertura reale ha mostrato segni di recupero con un buon andamento dei volumi esportati rispetto alle quantità importate.
- tessile abbigliamento e calzature: il saldo commerciale è attivo, ma nell'ultimo quinquennio si è ridotto in misura significativa da 15 a 10 miliardi di euro. La concorrenza proveniente dai paesi di recente industrializzazione ha funzionato come fattore di deterioramento della copertura reale.
- prodotti in metallo: la bilancia commerciale è tradizionalmente in passivo per questi beni e la copertura reale è peggiorata negli ultimi mesi.
- meccanica: il saldo commerciale è salito da 36 miliardi di euro del 2004 a 42 miliardi del 2006, la crescita è riconducibile all'andamento favorevole della copertura reale, le esportazioni sono sostenute dalla domanda internazionale di beni di investimento.
- elettronica: il deficit commerciale si è stabilizzato intorno a 11 miliardi di euro dopo il tracollo degli anni '90 dovuto alla scomparsa dell'informatica dal panorama dell'industria italiana.
- mezzi di trasporto: anche in questo segmento dell'offerta siamo importatori netti e il minimo è stato toccato nel 2003 con la crisi attraversata dalla Fiat; nell'ultimo triennio il deficit

si è stabilizzato alla quota di 9 miliardi di euro.

- mobili: è un altro punto di forza del made in Italy, il suo saldo commerciale è in attivo, ma negli ultimi 5 anni ha registrato un forte peggioramento. La copertura reale ha assunto da anni un andamento sfavorevole a causa della crescente penetrazione dei prodotti importati e alle difficoltà di espandere le esportazioni.

Nell'attuale divisione internazionale del lavoro l'Italia è chiamata a superare il vincolo della produttività, migliorando il rendimento del capitale e del lavoro nella produzione di beni e servizi.

Occorre immettere maggiore tecnologia nelle reti di produzione e distribuzione dei beni ad alto e a basso valore aggiunto, entrando nei mercati delle fonti energetiche pulite, nell'industria dell'ambiente, nella ricerca medica, senza trascurare il rinnovamento dei mercati maturi, che continuano ad esprimere saldi commerciali positivi per la nostra industria.

La liberalizzazione dei mercati dell'energia e dei servizi delle aziende municipalizzate è un percorso importante rispetto all'obiettivo di ridurre il costo di essenziali input del processo di produzione di beni e servizi delle imprese italiane, ma i benefici saranno in tutto o in parte annullati dai costi di realizzazione delle infrastrutture, che hanno accumulato ritardi insostenibili, soprattutto rispetto alla dotazione di strade e mezzi di trasporto pubblici.


Restituire competitività all'industria italiana resta quindi un obiettivo improcrastinabile, l'unica strada da percorrere per accrescere la competitività internazionale dei nostri beni e per aumentare la produttività del lavoro in modo da consentire quella crescita del reddito pro capite che è la migliore garanzia di espansione dei consumi.

L'Informatore

aprile 2007

Economia

ECONOMICO



Economico

l'Informatore

aprile 2007

Indicatori statistici


Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Marzo 2003	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13

ECONOMICO



Economico

'Informatore

aprile 2007
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese		Grandi imprese			Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6